

RESOCONTO STENOGRAFICO

123.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Oddo BIASINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**
E DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	10223, 10262	10281, 10287, 10293, 10297, 10300, 10301, 10307, 10311	
Disegni di legge:		ANDÒ SALVATORE (PSI)	10301, 10306
(Annunzio)	10223, 10262	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	10268
(Approvazione in Commissione)	10268	BOZZI ALDO (PLI)	10300
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	10224	FRACCHIA BRUNO (PCI)	10224
Disegno di legge (Seguito della discussione):		FUSARO CARLO (PRI)	10297
S. 529. — Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (approvato dal Senato) (1487).		GITTI TARCISIO (DC)	10293, 10295
PRESIDENTE 10224, 10233, 10240, 10245, 10252, 10258, 10262, 10268, 10274,		MACCIOTTA GIORGIO (PCI)	10274
		MACIS FRANCESCO (PCI)	10252
		MELLINI MAURO (PR)	10308
		MINERVINI GUSTAVO (Sin. Ind.)	10240
		RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.)	10281
		RONCHI EDOARDO (DP)	10233
		SERAFINI MASSIMO (Misto-PDUP)	10245
		TAMINO GIANNI (DP)	10287
		TRIVA RUBES (PCI)	10258
		VIOLANTE LUCIANO (PCI)	10262

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

	PAG.		PAG.
Proposte di legge:		Ministro della difesa:	
(Annunzio)	10223, 10262	(Trasmissione di documento)	10268
(Ritiro)	10224	Su un lutto del deputato Luciano Fal-	
Interrogazioni e interpellanze:		cier:	
(Annunzio)	10317	PRESIDENTE	10262
Domande di autorizzazione a procede-		Votazione segreta	10311
re in giudizio:		Ordine del giorno della seduta di doma-	
(Annunzio)	10223	ni	10317

La seduta comincia alle 9.

ERIASSE BELARDI MERLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 4 aprile 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Faraguti, Galasso e Zurlo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 5 aprile 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

STEGAGNINI ed altri: «Aumento del numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle cariche speciali» (1539);

FERRARI SILVESTRO ed altri: «Disposizioni in materia di carburanti per uso agricolo e industriale» (1540).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 5 aprile 1984 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmato a San Marino il 7 dicembre 1981» (1536);

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data» (1537);

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo ad aree di pertinenza della FAO da includere nella sede centrale dell'Organizzazione ai termini dell'accordo di sede, firmate a Roma il 25 settembre 1981 e il 14 novembre 1981» (1538).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Vecchiarelli, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso di ufficio in

casi non previsti specificamente dalla legge, continuato) ed all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 90);

contro il deputato Palmieri, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in relazione all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 91).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Coloni ha chiesto, anche a nome dell'altro firmatario, di ritirare la seguente proposta di legge:

COLONI e REBULLA: «Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste» (462).

Questa proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

«Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea» (1043).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 529 — Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (approvato dal Senato) (1487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

Ricordo che ieri è iniziata la discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate sul disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fracchia, che illustrerà la sua pregiudiziale di costituzionalità.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio esordire ricordando la data del 6 dicembre 1945 (è una data che è passata inosservata in tutti questi giorni di dibattito nelle aule parlamentari), allorché, in virtù di un accordo interconfederale riguardante i lavoratori dell'industria, fu istituita l'indennità di contingenza.

Andiamo molto indietro nel tempo, come si vede, e ci riferiamo anche in questo caso ad un accordo, ad una trattativa tra parti sociali diverse, ad un accordo e ad una trattativa che poi ebbero seguito anche per altre categorie di lavoratori che, quasi subito dopo il dicembre 1945, accettarono questo istituto e lo applicarono a tutti i lavoratori con rapporto di impiego privato.

Il Costituente dovette certamente essere attento all'istituto della contingenza. Credo che non passò inosservato al Costituente questo fatto nuovo, questo fatto in sé e per sé rivoluzionario, consistente nella constatazione che, accanto alla voce tradizionale del salario, cioè accanto al salario in senso stretto, si aggiungeva una indennità nuova, sulle caratteristiche della quale vorrò ampiamente tornare.

Io non dico che il Costituente scrisse

l'articolo 36 della Costituzione solo come conseguenza dell'istituzione dell'indennità di contingenza. L'articolo 36 della Costituzione prende certamente le mosse da una impostazione nuova a livello costituzionale dei rapporti tra le forze sociali, delle relazioni sociali ed industriali, che ormai erano mature per una diversa definizione sul piano giuridico e costituzionale.

Il Costituente porta avanti un suo disegno, che non è soltanto nell'articolo 36 della Costituzione, ma che è presente soprattutto nel principio contenuto dell'articolo 3, che deve trovare piena applicazione. E deve essere soddisfatto nella misura in cui si devono rimuovere quegli impedimenti che, di fatto, inibiscono ai lavoratori di esercitare, come avviene per tutti gli altri cittadini, i loro diritti di libertà e di uguaglianza.

L'articolo 36 risponde certamente a questo disegno, poiché introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio della sufficienza o adeguatezza del salario, unitamente a quello della proporzione e, quindi, dell'equità del salario medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa. Sta di fatto che questo articolo 36 della Costituzione dimostra subito un'enorme capacità normativa. Gli studiosi di diritto del lavoro, gli operatori del diritto ricorderanno che, attorno agli anni '50, in un momento in cui ai lavoratori tutto è negato e in cui i lavoratori debbono lottare per ottenere qualunque cosa più o meno importante, a proposito dell'articolo 36 della Costituzione sopravviene tempestiva un'elaborazione giurisprudenziale, la più estesa, la più interessante, la più aperta; e non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche nella giurisprudenza della suprema corte regolatrice, la quale di volta in volta accetta questi principi sui quali ritornerò e sulla cui attualità chiedo ai colleghi di poter riflettere.

Desidero leggere in proposito alcuni brani, brevissimi per altro, di due sentenze della Corte di cassazione attorno agli anni '50: sono tra le prime, ma guardate quanto puntuali e precise siano a riguar-

do. Dice la Cassazione: «Per salario minimo si intende quello che, per contratto collettivo, è ritenuto sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Detto salario non può essere ridotto dalle parti con contratto individuale e sotto tale aspetto è inderogabile, mentre può essere concordemente elevato a misura superiore in considerazione della particolare abilità e capacità del prestatore d'opera. È noto che per salario minimo si intende quello che per contratto collettivo è ritenuto sufficiente per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa ed è determinato in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dal lavoratore medesimo. Esso non può essere ridotto dalle parti con il contratto individuale e sotto tale aspetto è inderogabile, mentre può essere concordemente elevato in misura superiore in considerazione della particolare abilità e capacità del prestatore d'opera. Pertanto, il minimo fissato a titolo di salario dai contratti collettivi funziona soltanto da parametro e da limite che non può essere valicato in nessun caso in danno del lavoratore, mentre può essere superato a favore dello stesso, ma non costituisce un istituto a sé stante e autonomo, distinto dal maggior salario base realmente pagato al lavoratore, salario che è quello pattuito con il contratto individuale».

Ma vi è un'altra sentenza, che è ancora più precisa, ancora più interessante e rilevante per il tema in esame: «Come ha più volte affermato questa suprema Corte, il disposto dell'articolo 36 della Costituzione, che proclama il diritto del lavoratore ad ottenere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ha carattere assoluto ed è di applicazione immediata e diretta. E pertanto una statuizione o una pattuizione (notiamo la distinzione; tuttavia entrambi i termini sono esclusi nel loro significato impeditivo dell'affermazione di questo diritto) che fosse in contrasto con

tale principio non potrebbe sfuggire alla sanzione di nullità e legittimerebbe il giudice — come avviene per il caso in cui manchi, ai sensi dell'articolo 2099, primo comma, del codice civile, l'accordo delle parti — a determinare in concreto la giusta retribuzione. Ora, poiché le tariffe determinate dagli organi sindacali e periodicamente rivedute sono indice di una situazione di mercato nella quale ha influito l'intervento moderatore delle contrapposte organizzazioni e devono ritenersi perciò quale espressione concreta di quel compendio inderogabile spettante al lavoratore per le sue esigenze vitali, non può dubitarsi che i minimi salariali disposti dai contratti collettivi abbiano carattere di ufficialità e di obbligatorietà, così che ad essi il datore di lavoro non può sottrarsi, anche se il prestatore d'opera non sia iscritto nella competente associazione sindacale.

Invero, il principio che i contratti collettivi postcorporativi impegnano soltanto coloro che vi aderiscono trova un temperamento quando al lavoratore non venga assicurata una retribuzione proporzionata al lavoro prestato e sufficiente ai bisogni della vita. In tal caso, per il precepto contenuto nell'articolo 36 della Costituzione, sullo sfondo del quale è da intendere anche l'articolo 2099 del codice civile, nella determinazione della giusta retribuzione il giudice può valersi, come sufficientemente sicure, delle tariffe concordate dalle associazioni sindacali stipulanti».

Ho detto poc'anzi che l'articolo 36 della Costituzione ha avuto una enorme capacità di sviluppo normativo. Ma ciò è dipeso soprattutto da due considerazioni. La prima interessa meno, ai fini del nostro dibattito, ma vale la pena di ricordarla. Ricordiamo come si presentava l'Italia del dopoguerra: non c'era solo l'Italia del nord, quella del triangolo industriale, ad estesa sindacalizzazione; c'era anche l'Italia del povero sud, in cui i processi di sindacalizzazione erano sempre stati più lenti e comunque più contrastati, soprattutto limitati ad alcune categorie di lavoratori, ad alcune fasce, forse tra le più combat-

tive nella storia del nostro paese, ma pur sempre limitate. Dunque, l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 36 doveva preoccuparsi di ampliare l'ambito di applicazione dei minimi salariali, perché altrimenti si sarebbe corso il rischio di un diverso trattamento salariale tra lavoratori collocati in certe fasce industriali e lavoratori collocati nelle fasce del sottosviluppo.

La giurisprudenza procede ovunque spedita in questa direzione e particolarmente per definire più compiutamente — ed è questo il tema della nostra discussione — il concetto di sufficienza, che chiameremmo di adeguatezza, della retribuzione e quello della proporzionalità della retribuzione in relazione alla prestazione offerta, che chiameremmo di equità. Credo che i principi contenuti nelle due sentenze che ho richiamato diano già una risposta alla domanda che ho posto.

Il principio della sufficienza, come risulta evidente, non si identifica con quello del minimo vitale. Mi dispiace che nella relazione della maggioranza al Senato firmata dal senatore Covatta quasi lo si affermi, invece, trascurando una giurisprudenza assolutamente univoca al riguardo che non prende soltanto le mosse dall'articolo 36, ma lo ricollega al principio fondamentale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: eguaglianza, però, sostanziale (ecco la grande conquista moderna della nostra carta costituzionale), per ottenere la quale debbono essere rimossi certi ostacoli. E il salario minimo, il salario di fame, il salario per la sola sopravvivenza, di cui parla la relazione Covatta, al Senato, non è certo il salario cui si riferiva il Costituente, con l'articolo 36, in relazione all'articolo 3. Il salario è un'altra cosa, e l'articolo 36 lo dice benissimo: è lo strumento per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, nell'esercizio di tutti questi diritti che altre costituzioni, nei secoli precedenti, avevano formalmente riconosciuto senza però riuscire a garantirne, di fatto, l'effettivo esercizio.

Ecco il principio della retribuzione sufficiente, adeguata, equa e proporzionale

alla prestazione di lavoro fornita. Questo è il concetto sul quale la Corte di cassazione continuerà nella sua interpretazione giurisprudenziale insistendo soprattutto con l'assumere nel concetto di retribuzione tutti quegli altri emolumenti che in origine o nella intenzione delle parti stipulanti non avrebbero dovuto farne parte; istituti, tanto per citare un esempio, nati come estranei al principio retributivo, come l'indennità sostitutiva di mensa, l'indennità di vestiario, ma regolarmente pagate in modo periodico in costanza di rapporto e che la giurisprudenza della Corte di cassazione accomuna al concetto di retribuzione, così come in questo concetto ha immediatamente inserito la famosa indennità di contingenza.

Appena varata la Costituzione e non appena consolidatasi questa elaborazione giurisprudenziale uno dei padri della nostra Costituzione, Mortati, diceva che è proprio in relazione all'articolo 36 della Costituzione che l'indennità di contingenza riesce a risolvere, o tenta di risolvere, per la prima volta nella storia delle relazioni sociali e industriali del nostro paese, il principio della uniformità o della quasi eguaglianza tra salario reale e salario nominale.

Il problema di fondo, quindi, è quello di unire in un'unica visione il salario inteso a soddisfare le esigenze per una esistenza libera e dignitosa, adeguarlo sempre e comunque, qualunque sia l'intemperie dei tempi economici, qualunque siano le difficoltà dei processi inflattivi, tutte le volte in cui il salario nominale va avanti e quello reale resta fermo, tutte le volte in cui c'è il pericolo che il principio costituzionale possa essere violato.

Signor Presidente, proprio a questo riguardo sorge il primo problema del quale ci occupiamo e per il quale abbiamo proposto questa pregiudiziale di costituzionalità; ma se così stanno le cose, l'articolo 36 della Costituzione consente al legislatore ordinario — non mi interessa in questo momento operare la distinzione tra decreto-legge, che del resto è già stata fatta, e iniziativa legislativa normale — di interferire e di stabilire un minimo vitale, o

meglio una retribuzione sufficiente e proporzionata, al di là delle pattuizioni sindacali?

Credo di poter dire con tutta sincerità che il problema non sta in questi termini e credo di dover escludere che ci sia una riserva assoluta a favore del contratto per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 36. D'altra parte, quando la legge deve intervenire nel disegno del legislatore, sempre a proposito dell'articolo 36, lo dice chiaramente il secondo comma allorché parla di prestazione lavorativa e di orario di lavoro, rinviando alla legge ordinaria.

In questo caso non c'è traccia del rinvio ed è difficile poter affermare, in linea di principio, che il legislatore non possa toccare i termini della questione così come definiti dal primo comma dell'articolo 36 della Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si deve dare atto che il legislatore non ha mai inteso, non ha mai avuto l'ardire di valicare questi confini e se è vero che esiste questa osservazione, validissima per quanto riguarda la Costituzione formale, è altrettanto vero che in sede di politica costituzionale, cioè per quella costituzione materiale che è venuta avanti in tutti questi anni, non c'è un solo caso in cui il legislatore ordinario si sia permesso di «toccare» il principio del salario sufficiente e adeguato posto dal primo comma dell'articolo 36 della Costituzione.

E il legislatore ordinario è stato attento a non fare questo anche quando l'avrebbe potuto fare, non per ritoccare in basso, *in peius*, come si dice, i livelli retributivi fissati dalle opposte associazioni sindacali, ma l'avrebbe potuto fare invece proprio per andare incontro a quelle categorie di lavoratori che, per una scarsa rappresentanza sindacale, per una debole capacità contrattuale non erano ancora riusciti ad ottenere salari che integrassero e realizzassero il dettato costituzionale dell'articolo 36.

Ricordo — ed alcuni colleghi che si interessano di queste cose lo ricorderanno a loro volta — che nel 1958 si dovette affrontare e risolvere il problema dei lavoratori a domicilio, una delle categorie,

direi, più difficilmente assecondate dal dato contrattuale, dalla tutela sindacale. Eppure il legislatore nel 1958, intervenendo per questa categoria di lavoratori, non toccò quei minimi, non stabilì alcun minimo in maniera diretta, ma rinviò alla contrattazione collettiva, a parametri contrattuali già esistenti che egli stesso si rifiutò di indicare proprio per non invadere quei confini di riserva di contratto, di riserva contrattuale che ormai la Costituzione materiale di questo paese aveva detto intangibili, aveva definito come intoccabili. Ecco di conseguenza la prima questione che noi abbiamo posto, una questione che non credo abbia una diversa possibilità di soluzione. Credo che, a livello di incostituzionalità, questa osservazione, se rapportata all'articolo 39 della stessa Carta costituzionale, sia assolutamente insuperabile.

Altri colleghi sono già intervenuti a questo riguardo, altri lo faranno ancora, e torneranno a parlare del combinato disposto degli articoli 3, 36 e 39. Io vedrò invece di limitare ancora questi minuti che mi restano ad approfondire la questione sempre relativamente all'articolo 36 della Costituzione. E parto ancora una volta dalla relazione per la maggioranza del senatore Covatta al Senato. Questa relazione dice testualmente che: «e difatti non è vero che qualsiasi intervento sulla retribuzione incorra per ciò stesso in una violazione dell'articolo 36 della Costituzione, per integrare la quale è necessario un intervento così riduttivo da ledere il nucleo «minimo» garantito dalla citata disposizione costituzionale; il che nella specie manifestamente non si verifica, e va aggiunto che la misura legislativa in esame è da valutare anche nella sua capacità di assicurare ai lavoratori, attraverso il perseguimento di un complessivo indirizzo inflattivo, un salario reale; il che trova conferma se all'intervento riduttivo sull'indennità di contingenza — scrive sempre il senatore Covatta — si aggiunge il preciso impegno del Governo, esplicitato nel protocollo, ad adottare le opportune misure di garanzia a favore delle retribuzioni attraverso interventi fiscali e pa-

rafiscali ove non si raggiungesse nel 1984 l'obiettivo che la manovra si propone». Ritengo di essermi già liberato per molta parte della osservazione che fa qui il senatore Covatta; tuttavia devo ritornarci ancora anche un po' con vena polemica, ricordando al senatore Covatta che tutta l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che si è formata al riguardo gli dà torto. Non c'è una frase di questa dottrina, non c'è momento di questa elaborazione giurisprudenziale che accolga questa sua tesi. Penso che il senatore Covatta avrebbe dovuto saperlo nel momento in cui scriveva queste cose, ma penso anche che, pur sapendolo, non avrebbe potuto fare altrimenti, si sarebbe cioè trovato in ogni caso costretto a scriverle. Senatore Covatta, non è vero che la Costituzione — e lo ripetiamo per l'ennesima volta — assicura il minimo della sopravvivenza. La Costituzione, attraverso l'articolo 36, assicura al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa ai sensi del principio fondamentale dell'articolo 3 della Costituzione. Ma si dice subito dopo da parte del senatore Covatta che vi sarebbero altre provvidenze, cioè che questo principio dell'articolo 36 della Costituzione, del salario sufficiente ed adeguato è un principio dinamico, cioè un principio che dovrebbe essere valutato in relazione ad altre provvidenze, con le quali il legislatore di volta in volta può integrare i provvedimenti eventualmente riduttivi.

Ora, abbiamo già detto, parlando del disposto dell'articolo 39, che questo non è possibile. Ma, visto che il senatore Covatta si richiama a queste ulteriori provvidenze, che sarebbero inserite nel decreto e anche in quel famoso protocollo d'intesa, che non è stato firmato, e che comunque non è stato trasferito nel decreto-legge di cui oggi qui si chiede la conversione, credo che qualche osservazione a questo riguardo dovrebbe essere fatta.

In che cosa consiste dunque, questo principio dinamico? O meglio, che cosa è stato messo a supporto di questo principio dinamico in questo decreto-legge per poter dire «Tu, lavoratore, perdi determinate cose, perdi una parte del salario, ma

in compenso ne ricevi altre»? Vediamo innanzitutto che cosa perde, il lavoratore. Il senatore Covatta dice che perde poco, che perderebbe pochissimo; e io dico che, a parte che poco non è, non si può neanche perdere quel poco. Non è poco, comunque, signor Presidente, onorevoli colleghi. Si è detto che a febbraio si perdono 14 mila lire al mese, che a maggio le 14 mila diventerebbero 20 mila. Si discute in questi giorni, però, che rispetto ai punti di contingenza predeterminati, quelli persi, dovrebbero essere 3, o addirittura 4. Ed io voglio dare un'informazione al senatore Covatta, una informazione della quale forse non disponeva al momento in cui scriveva queste cose. I dipendenti della FIAT al terzo livello sono il 62 per cento della popolazione lavorativa della FIAT; i dipendenti FIAT al terzo livello, sia che lavorino a Torino, sia che lavorino nelle aree del sud, percepiscono un massimo di retribuzione di 820 mila lire mensili. Ed io credo di poter dire, partendo da questo dato, che non è lecito a nessuno, e non è lecito soprattutto in queste aule, dire che quando si rimettono 20 o 30 mila lire al mese, per lavoratori che ne percepiscono 820 mila, questo sia un nonnulla, una sciocchezza, una cosa che non ci deve preoccupare.... (*Vivi applausi all'estrema sinistra*), perché ritengo che questo sia un insulto, un vero insulto a chi in tutti questi anni, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo abbia dato un grande contributo, un contributo positivo alla lotta per risolvere la crisi economica del nostro paese.

Ma vediamo allora per un momento in che cosa si sostanzierebbe questo principio dinamico, con quel qualche cosa in più che il decreto vuol dare. Veniamo brevissimamente all'articolo 1, alla questione dei prezzi. Ebbene, io sfido chiunque a leggere questa disposizione in modo che diventi comprensibile; e soprattutto vorrei poi mettere questa questione dei prezzi a confronto con il protocollo d'intesa, questo famoso protocollo d'intesa. I relatori di maggioranza, infatti, insistono nel dire che questo decreto non va giudicato da solo, ma che si deve sempre pensare che c'è un protocollo d'in-

tesa e che a quello ci si deve riferire. Si dovrebbe dunque lavorare su due tavoli: da una parte il decreto, dall'altra parte il protocollo d'intesa.

Ma, io dico, soltanto per quelle materie che sono state definite nel decreto-legge, o invece solo per quelle che nel decreto-legge non hanno trovato ospitalità? Passi, ancora, per le misure fiscali e parafiscali; passi per l'equo canone; passi per tante altre cose: vogliamo proprio lasciar passare tutto, signor Presidente? Ma non credo che si possa lasciar passare anche questo primo articolo del decreto-legge, in cui tutto si dice e niente si fa. Si vogliono addirittura creare degli osservatori sui prezzi, e sui prezzi intesi alla fine del processo di produzione, di intermediazione e al consumo, quando sappiamo benissimo che per un controllo vero sui prezzi, che non sia solo un osservatorio nelle nuvole, come nell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, occorre un osservatorio serio, col compito di controllare i momenti distinti dell'attività produttiva, quelli in cui si formano i costi, quelli sui quali è necessario intervenire. Di tutto questo non si parla. E poi quali prezzi? Tariffe? Prezzi amministrati? E che cosa dice il protocollo di intesa? Che cosa dice l'articolo 1 del decreto-legge? Non si può dire niente, non è assolutamente possibile fare un paragone; è solo possibile dire che alcune cose, che nel protocollo c'erano, qui mancano: qui c'è solo la volontà del Governo, manifestata in sede legislativa e non solo in sede contrattuale, di non andare in questa direzione.

Per quanto riguarda gli assegni familiari integrativi, noi non siamo assolutamente d'accordo sui criteri in base ai quali si ridefiniscono i redditi familiari per poter corrispondere, in relazione all'inflazione e alla svalutazione monetaria, gli assegni integrativi. È tutto qui, non c'è niente di più. C'è invece il protocollo di intesa, quel protocollo che, a sentire alcune organizzazioni sindacali e la maggioranza che sostiene il Governo, se fosse stato sottoscritto, «sarebbe ampiamente giustificata la soluzione permanente della predeterminazione della scala mobile», o meglio

l'abbattimento definitivo della scure sui salari dei lavoratori.

Ritengo che sia necessario premettere alcune considerazioni sullo stato dei rapporti politici tra Governo, sindacati e partiti sociali nel loro complesso, al punto in cui erano giunti quando la trattativa si ruppe e l'accordo non fu firmato. Il punto è se davvero sia credibile un rapporto alla pari tra Governo e sindacati che, centralizzando la trattativa sulle questioni fondamentali che riguardano la vita economica e sociale del nostro paese, finisce per coinvolgere il sindacato nella trattativa medesima, per fargli perdere il contatto con le strutture di base e con i lavoratori, per affidare le sue sorti ed il suo destino alla comprensione o alla munificenza del Governo o meglio dei governi che di volta in volta si trovano a trattare con i sindacati.

Il discorso porta lontano, signor Presidente; ed una parola deve essere pronunciata anche alla luce di quelle che sono state le conseguenze più immediate nella polemica insorta tra Governo, forze politiche e sindacali, che ancora in questi giorni ha interessato il dibattito pubblico. Queste sono forme neocorporativistiche, alle quali stiamo avvicinandoci a grandi passi. Un discorso su questo rapporto tra Governo e sindacati mi porterebbe via troppo tempo e tuttavia altri dopo di me lo dovranno fare. Io mi limito a dire che in questo protocollo d'intesa — lo ribadisco — non c'è proprio niente. So di richiamare delle immagini che sono già state evocate nel dibattito al Senato, ma sono immagini suggestive che vale la pena di ricordare perché riguardano una questione di tavoli (lo diceva un nostro compagno senatore), perché di tavoli è fatto il protocollo di intesa, di tavoli o di travicelli, come vedremo.

Ecco l'esempio: la scala mobile è stata tagliata, gli scatti sono stati predeterminati, addirittura si è «mangiata» una parte dello stipendio già maturato dal lavoratore e che riguardava le prime due settimane del mese di febbraio. Che cosa si dà in cambio? Quali sono le proposte che si fanno? I tavoli.

«Per le iniziative settoriali minerometallurgiche — leggo il protocollo d'intesa — sarà istituito un tavolo di confronto Governo-sindacato-ENI sul piano minerario. Settore tessile: il Governo garantisce la continuità del tavolo di confronto sul programma dell'ENI, aperto presso il Ministero delle partecipazioni statali. Settore meccano-tessile: il Governo garantisce la continuità dei tavoli di confronto sul programma dell'ENI. Settore siderurgico: il confronto con il sindacato proseguirà nelle sedi competenti di settore (qui i tavoli mancano ed è lecito pensare che la trattativa avvenga in piedi, signor Presidente). Economia marittima: il Governo attiverà presso il Ministero del bilancio o direttamente presso il ministro del bilancio — ecco perché abbiamo parlato di tavoli ed anche di travicelli — un confronto in sede unica con il sindacato... Settore termoelettromeccanico: il Governo si impegna ad attivare entro un mese un tavolo con le organizzazioni sindacali...

Fuori dallo scherzo, se le parole hanno un senso — ed il senso è quello che si può desumere da quanto è scritto in questo protocollo —, la verità è che, quando si passa dal taglio dei salari ai temi di politica generale, le decisioni, i provvedimenti, gli impegni seri diventano nebbie, come quelle che aleggiavano negli osservatori dei prezzi di cui abbiamo parlato prima; diventano fumisterie, veri e propri inganni.

E dispiace, quando si parla di fumisterie e di inganni, citare quanto pronunciato dal Presidente del Consiglio in una tribuna televisiva pochi giorni prima che il ministro Visentini pubblicasse il suo «libro bianco» sull'evasione fiscale. Qui non vi sono più neppure i tavoli, vi sono solo gli appelli al senso di responsabilità così testualmente definiti: «Nei confronti degli evasori fiscali, grandi e piccoli che siano, — dice Craxi — si invoca senso di responsabilità».

Sarebbero queste espressioni patetiche, signor Presidente, se ancor prima non fossero ingannevoli. L'inganno consiste nel far credere alla gente che quello

dell'evasione fiscale sia un problema di singoli contribuenti e non invece del sistema fiscale nel suo complesso; che sia un problema di furbi e di corrotti e non sia invece quello di superare seriamente un sistema fiscale di classe che nella storia dell'economia del nostro paese si è costituito per far pagare tutto o quasi tutto a determinate categorie sociali, esentando le altre da ogni obbligo, che pure è costituzionalmente definito dall'articolo 53 della nostra Costituzione.

Vengo ora ad un ultimo argomento, signor Presidente, che non trova spazio nelle relazioni di maggioranza, ma sul quale si è intrattenuto un senatore autorevole nel dibattito da poco concluso presso l'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco al senatore Carli, il quale nel suo dire ha coniato una definizione che a me, non pratico di problemi dell'economia, era completamente sconosciuta: quella di «ordine pubblico economico». Abbiamo sempre parlato di ordine pubblico, ma di ordine pubblico economico ho sentito parlare per la prima volta, forse per mia ignoranza, nel dibattito al Senato, per bocca del senatore Carli.

Sempre al Senato e nella stessa occasione il senatore Carli ha parlato di legislazione economica di emergenza. L'abbinamento che si intende fare è chiarissimo. Confidiamo di aver trascorso ed esaurito il momento del terrorismo per il quale, di fronte ai gravi problemi di ordine pubblico, vi era stato bisogno di una legislazione di emergenza; ora saremmo di fronte ad un problema grave di ordine pubblico economico, ed ecco che occorre una legislazione di emergenza, anche dal punto di vista delle relazioni economiche.

Questa mi sembra, signor Presidente, una chiara e generalizzata confessione di incostituzionalità. Noi ci affaccendiamo nel dimostrare come le varie parti del provvedimento contraddicano i principi costituzionali, ma forse dovremmo semplicemente citare le affermazioni del senatore Carli, tutte dirette ad uscire dalla soglia della costituzionalità in materia di provvedimenti economici e che sono state

pronunciate proprio in riferimento alla discussione di questo provvedimento.

Non voglio continuare su questa strada perché altri lo faranno dopo di me. Mi limito a dire se vi è una classe che nel nostro paese non ha bisogno di una legislazione di emergenza è proprio quella dei lavoratori. Se vi è una classe di persone alla quale non si deve ricordare — e sempre solo a lei — il problema dell'ordine pubblico economico, è proprio quella dei lavoratori italiani. Ho già fatto l'esempio dei lavoratori della FIAT, ma il discorso vale per i lavoratori italiani in genere, i quali credo che per l'ordine pubblico economico abbiano fatto e dato molto in questi anni.

Mi limito a citare quelle brevissime disposizioni di legge che hanno contato, e molto, sul reddito dei lavoratori italiani, e con le quali hanno dimostrato la loro capacità di rendersi consapevoli fino in fondo della necessità nel paese di potere e di dovere prendere provvedimenti necessari ed adeguati. Nel 1977 viene approvata la legge che sterilizza la contingenza sull'indennità di liquidazione. E sappiamo che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 140 e 141 del 1980 definisce queste disposizioni già sul filo della costituzionalità, pur ritenendole costituzionali. Un grosso sacrificio che veniva da un restringimento di un istituto ormai realizzato da tempo, sulla scorta delle disposizioni degli articoli 2020 e 2021 del codice civile. E con lo stesso provvedimento sappiamo che erano state eliminate sette festività e che si era inteso eliminare le scale mobili anomale: anche questo è un sacrificio che il mondo dei lavoratori ebbe a sopportare.

Ancor prima, nel 1976, con un altro decreto-legge si era attuato un trasferimento in BOT della retribuzione, distintamente o partitamente secondo che il reddito dei lavoratori avesse superato i sei e gli otto milioni. E poi ancora, il ricalcolo della contingenza sugli scatti di anzianità per gli impiegati, nel 1979. Quindi, arriviamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, alla disdetta dell'accordo sulla scala mobile; e di qui all'accordo del 22 gennaio

1983, che ha comportato notevoli sacrifici per i lavoratori, che si misurano soprattutto nella riduzione del 18 per cento della scala mobile, oltre che nella rinuncia per 18 mesi alla contrattazione articolata nelle aziende e nell'accettazione del «tetto» oltre il quale la rivendicazione sindacale non avrebbe dovuto andare, e di fatto non è andata. Ecco i sacrifici dei lavoratori, ecco perché la legislazione d'emergenza e l'ordine pubblico economico non possono riguardare i lavoratori, e semmai non solo i lavoratori.

Lo ricordava l'onorevole Natta l'altro ieri, quando proprio a questo riguardo sottolineava non essere questo un periodo di tempesta sindacale, di agitazioni scomposte, di esasperazione della richiesta contrattuale del salario più alto. Questo decreto-legge è stato emanato proprio nel momento in cui, se c'è una fascia della nostra società che si trova in credito nei confronti di questa legislazione d'emergenza, dell'ordine pubblico economico, è proprio quella dei lavoratori.

Questo è il quadro generale in cui è caduto il decreto del 15 febbraio. Forse il Governo fino ad un certo punto ha confidato nell'esito favorevole della trattativa; ha sperato, cioè, che il sindacato ancora una volta firmasse e, così facendo, indebolisse ulteriormente il suo rapporto con il movimento di base, forse fino a vanificarlo, fino a far dubitare che, nello stato in cui si sarebbe venuto a trovare, il sindacato avrebbe ancora avuto la possibilità di svolgere una funzione rappresentativa nell'interesse dei lavoratori e del paese.

Poi quella speranza è caduta, ed è a quel punto che debbono aver giocato spinte e contropinte, secondo i segnali che sono giunti, nei giorni successivi e fino ad oggi, da alcuni vertici di organizzazioni sindacali e dalle intenzioni, non più tanto recondite, di alcune forze politiche all'interno della maggioranza. Dalla mancata firma alla volontà di rivincita il passo deve essere stato abbastanza breve. E questa volontà di rivincita si è espressa soprattutto con la volontà di prevaricare, di imporre ad una parte importante e fondamentale del movimento sindacale tutto

ciò che questa parte fondamentale non poteva accettare con la trattativa.

Si sa come vanno a finire queste cose: quando prevalgono lo spirito di rivincita e la faziosità, non si rifugge più dagli atti di forza, e si finisce, come si è finito, per arrivare anche alla più patente e pericolosa rottura costituzionale. Ed è così che alla contrattazione sindacale si è sostituito l'atto d'imperio del decreto; ed è così che ad un accordo sindacale in vigore si è sostituito l'imposizione di un taglio di salario che abbassa il livello retributivo previsto dalla stessa contrattazione collettiva; ed è così infine che si è voluto privare i lavoratori dipendenti di una parte di salario che era già maturata perché riferentisi ad un periodo di tempo durante il quale il decreto non era ancora entrato in vigore.

C'è dunque a nostro avviso — ma non solo a nostro avviso — un problema di incostituzionalità diffusa che sta venendo avanti. Questo attacco viene portato al mondo del lavoro, contro le fasce sociali più deboli, che si vogliono ad ogni costo penalizzare. Ricordiamo a questo riguardo che le prime avvisaglie le avevamo avute con la legge finanziaria. Forse l'argomento è passato troppo in sordina ma quando si è voluto stravolgere il sistema della scala mobile per le pensioni e si è voluto innovare introducendo il meccanismo della proporzione, già a quel momento avevamo tutti chiaro in mente la strada sulla quale il Governo avrebbe finito per incamminarsi.

Abbiamo detto che questo non è solo un giudizio nostro. È un giudizio che abbiamo colto nel paese, tra la gente, in quella grandiosa manifestazione che non ha precedenti nella storia del movimento sindacale e che è riuscita non solo perché è stata la più folta e numerosa che ricordiamo, ma perché ha dato modo di capire che nella gente c'è la consapevolezza grande del pericolo che viene ormai da questi segnali di patente incostituzionalità. Ecco perché quando sottolineiamo il conflitto evidente con queste norme della Costituzione è perché riteniamo di dover ricordare a tutti che ciascuno di noi ha il

dovere politico, morale e civile di essere estremamente attento a queste lesioni del tessuto costituzionale. Dobbiamo reagire e non solo in modo confuso, e per di più senza dar corso ad impegni precisi, ad atteggiamenti concreti. Dobbiamo reagire sulla base della consapevolezza del rischio che corriamo ed è proprio con questa consapevolezza e con questo invito che rassegnò all'Assemblea, a nome del gruppo comunista, la questione di costituzionalità del decreto in esame (*Vivi, prolungati applausi all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, l'articolo 3 di questo decreto, l'articolo al quale intendo riferirmi in questo intervento, ha assunto non a caso il peso di un nodo decisivo dello scontro sociale. Ciò è dovuto, oltre al fatto che questo articolo attacca una quota della retribuzione dei lavoratori dipendenti ed un istituto fondamentale per essi come è la scala mobile, anche al fatto che tocca questioni di principio di grande rilevanza politica e costituzionale.

Provo ad elencare alcune di tali questioni, in particolare quelle che interessano questa fase del dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità.

Il primo nodo che intendo evidenziare è quello del rapporto tra legge e contrattazione collettiva. Sostenere che la legge ha sempre e comunque la possibilità di prevalere sulla contrattazione significa delineare un contesto politico e costituzionale che comporta, in primo luogo, il rovesciamento di un equilibrio consolidato nella gerarchia delle fonti; poi la negazione della possibilità che la contrattazione collettiva e i diritti dei lavoratori possano avere caratteristiche di valori primari, cioè di valori costituzionalmente protetti; e infine la negazione che il rapporto tra legge e contratti collettivi debba sempre configu-

rarsi come concorso a tutela dei lavoratori.

Queste tre questioni di fondo sono la sostanza costituzionale e politica messa in gioco da questo provvedimento, che infatti comporta la decurtazione unilaterale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; questa decurtazione del salario non è affatto compensata da altri provvedimenti contestuali equivalenti: infatti, il blocco dei prezzi amministrati fissato dal decreto riguarda il 16,49 per cento dei prezzi delle tariffe, con un meccanismo che non garantisce nulla, nemmeno per tali prezzi. L'adeguamento degli scaglioni di reddito per gli assegni integrativi porta una situazione peggiorativa rispetto a quella prevista dall'accordo del 1983: non adegua infatti quegli scaglioni nemmeno al *trend* inflazionistico, e non vi adegua nemmeno l'assegno. Ricordo comunque che dal 15 aprile scatta l'aumento del 15 per cento del *ticket*, oltre alle mille lire a ricetta, sugli oltre duemila farmaci essenziali. Vi sono altre promesse, che non hanno però rilevanza ai fini del nostro giudizio, e riguardano impegni sull'equo canone, eventuali misure di recupero, ipotizzati nel protocollo d'intesa; queste promesse non hanno rilevanza perché non sono contestuali: non possiamo avere su di esse alcuna valutazione di contenuto o di rilevanza; sono semplici impegni che potranno benissimo essere disattesi come molti altri in un passato recente (mi riferisco all'accordo del 22 gennaio 1983).

Questo provvedimento colpisce solo i lavoratori dipendenti, specialmente quelli a reddito minore, soprattutto quelli delle aziende con minore forza contrattuale per recuperare altrimenti il taglio del salario effettuato con la sterilizzazione di parte dei punti della scala mobile.

Questo provvedimento cambia strutturalmente la scala mobile: il taglio che attua è definitivo, e, non essendovi recupero garantito dei punti tagliati, non c'è nemmeno la temporaneità del provvedimento. La scala mobile cambia strutturalmente perché la sua struttura è funzionale all'adeguamento automatico del salario

alla dinamica dei prezzi. Prefissare i punti della scala mobile significa intaccare la struttura di questo automatismo; significa determinare un istituto qualitativamente diverso dalla scala mobile. Il decreto opera infine con il disaccordo del principale sindacato, dei consigli di fabbrica e di gran parte dei lavoratori, come dimostrato dalla manifestazione del 24 marzo.

Un provvedimento simile può ritenersi legittimo costituzionalmente? Per rispondere, farò brevi riferimenti a norme costituzionali, cominciando dall'articolo 1, secondo il quale la nostra Repubblica è «fondata sul lavoro». Nella democrazia liberale classica, allo Stato si assegnava la tutela delle libertà individuali e della proprietà privata, ed il titolo attributivo della partecipazione politica era legato al censo ed alla cultura. Vigeva il divieto di intermediazione tra il singolo e lo Stato. Tale modello di Stato è entrato in crisi con i processi di concentrazione economica del capitalismo e con lo sviluppo del movimento operaio: è una crisi che ha provocato rotture storiche che non elenco (fascismo e dopo-fascismo), ed ha portato ad una concezione conflittuale della società, con mutamenti della funzione dello Stato, il quale interviene nei rapporti sociali per impedire la prevaricazione del potere economico, e per promuovere la stessa giustizia sociale.

L'assunzione del lavoro a fondamento della Repubblica è un passo decisivo della nostra Costituzione. Porre il lavoro a fondamento della Repubblica, non significa necessariamente assumere la preminenza delle forze del lavoro su altre forze sociali. Autorevoli costituzionalisti — tra i quali Giannini — hanno scritto che la nostra Costituzione non stabilisce certo lo Stato uniclasse. Ma per usare le parole di Mortati: «Occorre dire che la Costituzione non disconosce la speciale posizione rivestita dai lavoratori per il fatto che il grandioso moto storico di emancipazione, di cui sono stati promotori e protagonisti i lavoratori, che reca in germe una nuova concezione dei rapporti sociali, è ancora in fase di svolgimento, sicché permane tut-

tora il loro stato di parziale assoggettamento di fronte alle altre classi; fino a che permarrà questo, sarà necessario l'impiego di appositi speciali mezzi di tutela indirizzati a correggere questo stato di cose. Si tenga inoltre presente che gli articoli 3 e 35 della Costituzione affidano il compito di rimozione degli ostacoli di tutela del lavoro non già allo Stato, ma alla Repubblica: questa distinzione non è certamente formale, in quanto si intende la Repubblica come insieme di pubblici poteri. Tra questi pubblici poteri — in forza dell'articolo 39 — rientrano in primo luogo le organizzazioni dei lavoratori, in quanto esse, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono stipulare contratti collettivi aventi natura giuridica di diritto pubblico, forniti cioè di efficacia generale *erga omnes*.

L'articolo 35 della Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Si tratta di un richiamo al lavoro subordinato e dipendente in quanto gli articoli contenuti nel titolo II sono soprattutto riferibili al lavoro dipendente. Il principio di tutela dell'articolo 35 della Costituzione va certamente oltre la protezione degli interessi dei più deboli a causa dello squilibrio esistente nei rapporti di forza tra capitale e lavoro, «per sancire — sono parole di Treu — obiettivi di uguaglianza formale e sostanziale, sia per aspetti essenziali della condizione operaia individuale, sia attinenti alla partecipazione sociale e politica dei lavoratori come classe». La lettura di questo primo comma va riferita alla complessa rilevanza costituzionale del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Tale rilevanza costituzionale è richiamata anche dall'articolo 36 della Costituzione, dal secondo e terzo comma dell'articolo 37, dal primo comma dell'articolo 4 e dal secondo comma dell'articolo 3. E va tenuto ben presente che la Costituzione — come ho già detto — non affida allo Stato, bensì alla Repubblica, l'attuazione di questa tutela, il che implica — come dice Treu — «il riconoscimento del ruolo essenziale dell'autotutela collettiva». Quest'ultima viene ben specificata e sviluppata nel primo comma dell'articolo

39, che recita: «l'organizzazione sindacale è libera».

Già altri colleghi — in particolare il compagno Russo — hanno ieri detto che non si può escludere l'applicazione del primo comma dell'articolo 39, richiamando la mancanza della prevista registrazione per i sindacati. Il primo comma di tale articolo ha carattere di immediata precettività e definisce dei tratti essenziali della nostra Costituzione. L'organizzazione sindacale è libera: questo non significa che l'organizzazione è libera solo come associazione, in quanto l'organizzazione va intesa come attività sindacale, e la parte essenziale dell'attività sindacale è l'attività contrattuale.

Da queste considerazioni sugli articoli 1, 3, 4, 35 e 39 della Costituzione risulta nettamente che i diritti dei lavoratori e la contrattazione collettiva sono valori primari, aventi cioè rilevanza costituzionale. Interventi autoritativi del Parlamento, in contrasto con tali valori primari e non ispirati da altri valori equivalenti, sono pertanto da ritenersi incostituzionali. È vero che non si può parlare di riserva assoluta della contrattazione collettiva, ma nemmeno si può parlare in assoluto della legge come fonte di diritto comunque gerarchicamente sopraordinata rispetto alla contrattazione o — per dirla con il pretore di Bologna, il quale si riferiva a questo provvedimento — con questa normativa «non si ipotizza un conflitto di contenuti tra due normative concorrenti di pari valore ed efficacia, ma si contesta che il Parlamento possa inibire, comprimere o sopprimere la libertà sindacale negli aspetti raggiunti o ottenibili con la contrattazione, per l'interesse ed il diritto costituzionalmente tutelato dei lavoratori alla equa retribuzione concordata in un dato momento, ove la legge non intervenga per la salvaguardia e la difesa di valori costituzionalmente sovraordinati, quali quelli, ad esempio, dell'uguaglianza e della perequazione».

Taluni colleghi, nel dibattito al Senato, per rispondere a questa obiezione sulla rilevanza costituzionale dei valori in discussione, si sono appellati in maniera del

tutto impropria all'articolo 41 della Costituzione. Ebbene, tale articolo non riguarda affatto l'attività sindacale! Del resto la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 1960, ha sostenuto che l'articolo 41 ha finalità diverse e non riferibili alla disciplina dei rapporti sindacali.

Mi pare opportuno, inoltre, richiamare le motivazioni che il senatore Giugni ha esposto nel dibattito al Senato per respingere l'incostituzionalità di questo decreto. Dice Giugni (leggo dal resoconto del Senato): «Quanto alle censure mosse con riferimento all'articolo 39 della Costituzione, il provvedimento non lede in alcun modo, considerando il suo carattere di provvisorietà e temporaneità, l'autonomia sindacale che è costituzionalmente garantita (bontà sua, lo riconosce!), ma non fino al punto di postulare l'esistenza di un'area di riserva normativa a favore della contrattazione collettiva»;

Prima di fare alcune considerazioni personali, vorrei rispondere alle affermazioni rilasciate da Giugni nel 1984 con altre da lui stesso pronunciate nel 1979. Il Giugni del 1979 scriveva: «Viene in considerazione, a questo punto, il problema della ammissibilità di provvedimenti restrittivi quali sono recentemente entrati nel nostro ordinamento, con leggi che in genere hanno recepito intese assunte in sede sindacale. L'impiego di sanzioni come la nullità di clausole contrattuali potrebbe, infatti, privare il comportamento negoziale della propria effettività e perciò esse, isolatamente considerate, non apparirebbero compatibili con la garanzia costituzionale».

Perché, invece, a parere di Giugni, sarebbero diventate compatibili? Queste sono le sue argomentazioni: «Una conclusione diversa può essere affermata nei casi in cui (egli non ne specifica altri) il contenuto della legge abbia recepito la volontà delle parti collettive, quando cioè il provvedimento di autorità non sia altro che l'esito finale di un provvedimento di contrattazione in cui i comportamenti negoziali abbiano avuto modo di dispiegarsi liberamente e senza limiti di efficacia pre-costituita. In tali casi, infatti, la libertà

sindacale, nel profilo di libertà relativo ai comportamenti negoziali, non è effetto di ingerenze eteronome. In ordinamenti fondati sul pieno riconoscimento della libertà sindacale (cioè il nostro, la posizione di limiti alla autonomia collettiva è ammissibile, come io stesso ho sostenuto poco fa, solo quando essa sia il risultato finale di un procedimento il cui momento essenziale si svolge nell'ambito dell'autonomia collettiva stessa, così che la norma legale limitativa fonda nel rispetto di quest'ultima» (cioè nel rispetto dell'autonomia collettiva) «la propria legittimazione costituzionale».

Questo affermava Giugni nel 1979. Mi pare fosse estremamente chiaro e si esprimeva forse meglio di quanto io non riesca a fare, indicando quanto questo provvedimento e la logica che lo ispira siano in contrasto con la Costituzione. Infatti, la legge è compatibile con la garanzia contrattuale soltanto se abbia recepito la volontà delle parti collettive, neanche dei sindacati, ma delle parti collettive, cioè dei soggetti collettivi, e se il momento essenziale si svolga nell'ambito dell'autonomia collettiva stessa.

Cercando di superare questo ostacolo, il Governo afferma in più comunicati di avere avuto un ampio consenso sociale, di avere cioè ottenuto l'accordo della CISL, della UIL, della componente socialista della CGIL. Ma può avere rilevanza?

Io credo che l'unico riferimento costituzionale su tale problema sia sempre l'articolo 39 della Costituzione, in particolare nella parte non regolata da norme attuative, cioè non applicata. Questa parte avrebbe potuto dirimere eventuali controversie, che fossero insorte tra le confederazioni sindacali. Infatti, al terzo comma dell'articolo 39 (richiamo comunque questi contenuti, perché essi hanno un senso ed un significato politico rispetto alla volontà del Costituente, anche se, come dicevo, non hanno pratica applicazione) stabilisce che «è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica». In altre parole, questo terzo comma stabilisce il principio di de-

mocrazia come condizione per la registrazione e per l'attribuzione di poteri pubblici al sindacato.

Inoltre, l'articolo 39, all'ultimo comma, stabilisce che i sindacati «possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce». Ora, né CISL né UIL hanno promosso alcuna consultazione democratica tra i lavoratori. Se potessimo far valere il principio di democrazia — comunque non possiamo certo far valere un principio contrario e chiarirlo a sostegno della presunta costituzionalità del provvedimento, come pensa di fare il Governo —, non dovremmo dare rilevanza alle decisioni degli organismi dirigenti di questi sindacati, perché queste decisioni non sono state prese sulla base di «un ordinamento interno a base democratica». Inoltre, tale rilevanza avrebbe dovuto essere correttamente commisurata al carattere «unitario» rappresentativo «in proporzione degli iscritti», affinché le decisioni potessero avere efficacia obbligatoria.

Lo ripeto: questi commi dell'articolo 39 non hanno pratica attuazione, perché non c'è registrazione dei sindacati. Ma essi danno comunque un'indicazione su quello che è stato l'orientamento del Costituente. E questa indicazione politica è esattamente opposta a quella seguita dal Governo, che quindi non può certamente richiamare questo tipo di consenso per rigettare le eccezioni di incostituzionalità.

Fatte queste premesse di ordine formale, che si riferiscono cioè alla nostra Costituzione formale, credo che sia importante aprire un dibattito con il Governo, ed anche nell'ambito della sinistra, sui nodi della Costituzione materiale, che sono decisamente implicati da questo provvedimento e che richiamano due questioni. La prima è quella posta dalla crisi economica, dai processi di ristrutturazione e di modernizzazione capitalista in atto, dalla crisi dello Stato sociale che tende a rafforzare i meccanismi di deci-

sionismo autoritario, finalizzati allo scarico dei costi sociali di questi processi sui settori sociali più deboli. Quindi, difendere gli aspetti citati della Costituzione formale significa entrare nel merito di un nodo decisivo della Costituzione sostanziale in questa fase dello scontro sociale e politico, significa respingere quella politica economica e sociale che vorrebbe spostare non solo l'asse sociale, ma anche l'asse costituzionale del paese, per gestire questa crisi secondo una logica che è poco definire antipopolare: una logica che porta allo smantellamento dello Stato sociale, o almeno di alcuni suoi aspetti rilevanti, non solo rafforzando i meccanismi di decisionismo autoritario, ma anche scaricando i costi sociali di questa crisi soprattutto sui lavoratori.

Il secondo nodo riguarda la crisi di legittimazione del nostro sistema politico, alla quale si cerca di rispondere con soluzioni neocorporative e autoritarie. Giustamente il compagno Russo, ieri, collegava la matrice di questo decisionismo autoritario al pensiero di Schmitt, pensiero che si contrappone alle culture progressiste non solo moderne. In particolare su alcuni nodi, tra i quali il rapporto tra potere e complessità sociale, per dirla con le parole di Luhmann. Sono quelli che riguardano, in questo contesto, la possibilità di prendere decisioni democratiche, efficaci, senza pretendere di ridurre e di comprimere la complessità sociale. Altro nodo: gli spazi innovativi praticabili, non subordinati agli imperativi del controllo del sistema e degli equilibri del quadro politico vigente. Terzo nodo: un'alternativa, praticabile, al ripiegamento nella marginalità o all'integrazione nello scambio politico tra sistema e movimenti sociali, nel contesto della crisi e della delineazione di una nuova Costituzione materiale. Quella che Habermas chiama «crisi della razionalità del capitalismo maturo» si deve tradurre necessariamente in declino della partecipazione e in crisi di legittimazione del sistema politico? Questo può comportare solo il rilancio di una serie di processi di frantumazione e di emarginazione sociale, oppure a questo si può ri-

spondere anche con un nuovo protagonismo sociale e, nel nostro caso, con un nuovo sindacalismo degli anni ottanta?

In altri termini, quella che voglio sottolineare è la rilevanza culturale e politica dei nodi che si pongono nel dibattito sulla costituzionalità di questo decreto. Il riferimento all'autonomia contrattuale è il ribadimento nella Costituzione materiale, oltretutto in quella formale, del significato di valore primario dell'autorganizzazione sociale, che non è riassumibile nello Stato e, ancor meno, nello statalismo, e che non può ridursi a variabile dipendente dall'azione di Governo o dalla governabilità intesa come dirigismo governativo.

Il nostro non è solo un «no» ai contenuti del decreto, ma è anche un «sì» ai contenuti di una costituzione materiale che comporta almeno la possibilità di democrazia diretta di tipo pluralista e conflittuale, propria dei consigli.

In proposito voglio citare alcuni brani dell'«appello per la democrazia e l'unità del sindacato» lanciato dall'assemblea dei consigli, autoconvocata al Palalido il 6 marzo 1984, per evidenziare come in tale documento esista un aspetto essenziale della costituzione materiale, che non può essere cancellato dilatando o stracciando la stessa Costituzione formale.

Il documento in questione dice: «Nessuna scelta riguardante le condizioni contrattuali e di lavoro può essere tratta dal sindacato con le controparti senza il mandato preventivo dei lavoratori interessati ad essa. Tali scelte sono assunte nelle assemblee. Il dovere di solidarietà che lega i lavoratori impone di non sottoporre a referendum i licenziamenti. 2) La rappresentanza dei lavoratori nelle fabbriche e nelle aziende è affidata ai delegati e ai consigli di delegati, eletti da tutti i lavoratori con voto segreto. I consigli dei delegati non sono divisibili tra le varie organizzazioni sindacali, ma rappresentano unitariamente i lavoratori. Le decisioni sono impegnative per le organizzazioni sindacali nelle aziende, previa verifiche del consenso ad esse dei lavoratori interessati. Almeno una volta all'anno, CGIL, CISL, UIL convocheranno l'assemblea di

tutti i delegati. 3) I lavoratori hanno diritto di decidere sulla base di una piena conoscenza. Dovere del sindacato è organizzarsi in modo da garantire tale piena conoscenza. 4) La democrazia si fonda sulla libertà di scelta tra ipotesi diverse. Pertanto, in caso di diversità di posizioni nelle federazioni sindacali, queste hanno il dovere di sottoporle alla decisione con voto dei lavoratori interessati. 5) La CGIL, CISL, UIL ha il compito di direzione politica e proposta nei confronti dei consigli e dei lavoratori. Pertanto è necessario un profondo rinnovamento della loro vita e del loro funzionamento interno, con maggiore trasparenza e decentramento nella formazione delle decisioni, riducendo il ruolo ed il peso dell'apparato a tempo pieno, rivalutando quello della militanza e delle competenze tecniche e scientifiche. Su questi principi affermiamo il nostro impegno ad una battaglia politica tra i lavoratori, nei consigli, nella CGIL, nella CISL e nella UIL. In ogni caso, ci sentiamo impegnati a rispettarli per quel che riguarda la nostra responsabilità».

Dunque, nell'opposizione a questo decreto non c'è solo il «no» alla dilatazione ed alla cancellazione di importanti contenuti della Costituzione formale, tipiche del contenuto specifico del provvedimento. Lo ripeto, c'è anche il «sì», cioè la riaffermazione della necessità di una costituzione materiale che finalmente raccolga questi contenuti dei consigli che segnano la rimessa in discussione di una strategia che non è solo politica e sindacale ma anche istituzionale, e con rilevanza costituzionale.

In questo senso credo non sia fuori luogo richiamare una polemica con i compagni radicali, il loro «politicismo», cioè il fatto che la loro principale preoccupazione politica sia diventata la polemica di corto respiro con il partito comunista, e con la logica dello scambio politico che li vede «interni», nello scambio politico con il Governo Craxi.

Queste due impostazioni — politicismo e logica dello scambio politico — impediscono loro di cogliere la rilevanza generale e di fondo delle questioni poste con il

decreto in esame, che riguarda — lo ripeto — il modello di democrazia ed il ruolo del protagonismo sociale, il rapporto istituzionale tra Stato, Governo e soggetti con rilevanza istituzionale, anche se esterni allo Stato in senso stretto.

Fatte queste considerazioni, mi pare utile allargare la riflessione ai cosiddetti precedenti. È vero, infatti, come è stato ribadito, che questo decreto non nasce dal nulla, ma è un aggravamento, anche qualitativo, di una legislazione eccezionale, nell'ambito del diritto del lavoro, che ha avuto importanti e negativi passaggi a partire dalla seconda metà degli anni '70, in particolare a partire dalla fine del 1976.

Anche in questo dibattito vengono citati in particolare due precedenti, cui mi riferirò brevemente: la legge n. 797, del 1976, collegata alla legge n. 91 del 1977 e, in riferimento a questi due provvedimenti, le sentenze della Corte costituzionale nn. 141 e 142 e il famoso accordo del 22 gennaio 1983.

Mi sembra che il richiamo alla legge n. 797, che ha convertito il decreto-legge n. 699 del 1976, non sia del tutto coerente e congruo. Ricordo che quella legge stabiliva la corresponsione sotto forma di buoni del tesoro degli incrementi della contingenza per i redditi superiori agli otto milioni annui, prevedendo che ciò avvenisse nella misura del 50 per cento per i redditi compresi tra i sei e gli otto milioni annui. La Corte costituzionale, dichiarando costituzionale tale provvedimento, osservava che esso rispettava il criterio della temporaneità, che era implicito non già nella durata temporanea delle misure adottate, bensì nella previsione della restituzione di ciò che veniva tolto, accompagnata dal pagamento degli interessi. Inoltre, questo meccanismo escludeva i livelli di retribuzione più bassi e colpiva in misura più limitata i livelli medio-bassi. Nonostante ciò, la Corte costituzionale non poteva esimersi dall'osservare che la tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre — per uscire di metafora, a non muovere alla ricerca di ricchezze novelle, meno agevolmente identificabili — poteva esse-

re criticata; «ma trattasi di giudizio politico riservato agli elettori e alle forze sociali, cui la Corte non può sostituirsi».

Forse più rilevante è il riferimento alla legge n. 91, che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 12 del febbraio 1976, in particolare per la parte che escludeva il computo della contingenza ai fini della determinazione dell'indennità di liquidazione. A quanti citano il pronunciamento della Corte costituzionale sull'argomento, vorrei ricordare una premessa, che non è solo formale e di metodo. Voglio dire che tale pronunciamento fu precedente alla promozione del *referendum* popolare abrogativo. Nel nostro ordinamento costituzionale, l'indirizzo di un *referendum* muta il quadro di riferimento, almeno per quanto riguarda le fonti, e ciò perché i promotori del *referendum*, quali rappresentanti dei sottoscrittori della relativa richiesta, hanno «titolarità all'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri e organi statuali in senso proprio». Ora, essendo democrazia proletaria tra i promotori del *referendum* sulla legge indicata, evidentemente lo stesso parere da noi allora espresso di incostituzionalità di quella legge (parere ricompreso tra i motivi che ispiravano la raccolta di firme per la richiesta di *referendum*) diviene rilevante e va tenuto presente nella citazione delle fonti. Comunque, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 142, come è già stato ricordato, non poteva non rilevare che «la progressiva esclusione del computo dell'indennità di contingenza, nel futuro, in difetto di congrue compensazioni, rischierebbe di determinare squilibri più gravi di quelli già in atto»; e riconduceva tali squilibri al venire meno del rispetto al combinato disposto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Tale ultimo riferimento vale come risposta a coloro che ritengono che il combinato disposto dei due articoli richiamati non abbia rilevanza nel caso in esame. Questo avveniva anche «in relazione alle diverse conseguenze che potrebbero prodursi — diceva sempre la Corte — a carico dei lavoratori penaliz-

zando coloro che percepiscono retribuzioni meno elevate». Ed è esattamente il caso che stiamo considerando.

Passando poi all'accordo del 22 gennaio 1983, non possiamo non constatare che il quadro di questo provvedimento. Però stiamo attenti anche qui a non valutare un precedente come di per sé fonte di nuova legittimazione costituzionale. Inoltre, anche quel tipo di precedente fu all'interno dello stesso movimento dei lavoratori ampiamente contestato e fu — e credo che vada anche riconosciuto — in parte subito anche dalla stessa CGIL con una specie di mediazione all'interno della federazione sindacale unitaria. Tuttavia, fatte queste premesse, quel tipo di accordo aveva una parte chiamamola di compensazione, che pur essendo esterna alla logica politica nella quale democrazia proletaria si identifica, non era nemmeno lontanamente paragonabile al mancato recupero che invece è proprio di questo provvedimento. Infatti, prevedeva una compensazione sulla pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e questa compensazione era più rilevante per le pensioni e i salari più bassi, oltre che per le retribuzioni medio-alte. Conteneva poi, oltre a questi provvedimenti che in parte almeno sono stati attuati, una serie di impegni rilevanti non sono stati invece applicati e attuati.

Ora, però, al di là del merito specifico del confronto quantitativo fra i due provvedimenti, a me pare evidente che quel tipo di accordo era la esplicazione di un coinvolgimento neocorporativo del sindacato e dell'utilizzo di questo coinvolgimento come scorciatoia rispetto ad una sua perdita secca di rappresentanza e di legittimazione. Questo a mio parere per due motivi. Da una parte per processi, chiamiamoli «oggettivi» cioè per processi legati alla gestione della crisi e alla dinamica stessa della crisi economica (ricordiamo fra l'altro che nel biennio 1981-1982 l'occupazione industriale cala del 15 per cento; ricordiamo la frantumazione del mercato del lavoro; l'effetto delle innovazioni tecnologiche sui cicli produttivi, oltre che sull'occupazione, sulle possi-

bilità di controllo dei cicli produttivi), ma questa crisi della rappresentanza e della legittimazione deriva anche da ritardi culturali e da gravi errori di strategia politica e sindacale; e questo va detto con forza: questi errori portano alla strada cieca, alla strada senza blocco del coinvolgimento neocorporativo. Ora si può forse discutere se le radici di questo tipo di impostazione possono addirittura risalire alla strategia dell'EUR, che impostava già una piattaforma sindacale per la trasformazione dello Stato e del governo dell'economia basata sul governo delle spinte rivendicative in funzione del controllo delle politiche di impresa e delle politiche economiche del Governo.

Certo è che questa logica dello scambio politico ha una forte accelerazione negli anni dell'unità nazionale e in quegli anni viene sostenuta decisamente dalla CGIL analogamente, in pratica, a quanto viene fatto da altri sindacati in paesi dove i laburisti e i socialdemocratici sono al governo. Il fatto abbastanza «anomalo» è che questa logica diventa poi la logica di Carniti, dello scambio politico di fronte a qualunque governo e comunque della gestione concertata delle politiche economiche.

Ora, io credo che questa logica, che porta al confronto globale, che comporta una centralizzazione della contrattazione, una subordinazione alle compatibilità stabilite dal Governo — che, come abbiamo visto, non è certo un potere neutrale —, che porta alla mortificazione della democrazia di base dei lavoratori e dei consigli e delle stesse categorie industriali, sia una logica rischiosa, che opportunamente viene messa in discussione dal movimento operaio in questa fase.

Ecco perché noi siamo particolarmente contenti, direi, di questa fase di riflessione, anche se in essa il movimento operaio incontra difficoltà che non ci nascondiamo affatto. Questa fase di riflessione, che ne segue una certamente di travaglio e che ha avuto conseguenze negative per il movimento operaio, per la stessa democrazia nel nostro paese, questa fase può aprire strade nuove non solo nella demo-

crazia sindacale, ma anche sul piano della lotta politica del nostro paese.

E concludo. Basso, nel 1969, scriveva che i lavoratori con gli scioperi per le riforme stavano riscrivendo interi articoli della Costituzione, diventando protagonisti di un processo di trasformazione generale della società. Con questo decreto si vuole invece sancire la cancellazione della Costituzione materiale stabilita con le lotte dei lavoratori almeno in un decennio, e far arretrare la Costituzione formale, prodotto di una fase storica in cui i lavoratori hanno conquistato un ruolo di protagonisti, fissando alcune questioni di democrazia e di rilevanza generale, di qualità dello stesso sistema politico. I lavoratori e i consigli hanno detto di no, hanno, intanto, respinto da sé questo tipo di logica, che noi ci impegniamo a non far passare non solo per il 16 aprile ma utilizzeremo tutte le nostre forze perché questa logica non si riproponga nemmeno dopo (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini, che illustrerà la sua questione pregiudiziale di costituzionalità. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei cominciare leggendovi rapidissimamente alcuni passi di un libro assai importante, uscito da qualche settimana, in materia di 'prezzi pubblici e tariffe'.

«Nel periodo in cui viviamo», si legge in questo libro, «vi è una tendenza al recupero del criterio del riferimento dei prezzi ai costi medi e del criterio dell'equilibrio di bilancio per le imprese pubbliche e di pubblica utilità». Come si suol dire, vi è o si va creando una «cultura dei prezzi». Continua, il libro: «O si rinuncia ad una ragionevole espansione dei servizi di pubblica utilità, se non si tiene conto dei costi (o addirittura si fa un passo indietro sul volume globale delle loro attività mediante un degrado delle disponibilità per nuovi investimenti e ammortamenti), oppure

si preme ulteriormente sul pubblico disavanzo».

Si aggiunge: «Ci sono spese, nel settore degli investimenti pubblici o dell'incentivazione e della sovvenzione all'investimento privato e pubblico, come quelle per il processo tecnologico o quelle per le grandi infrastrutture, che sarebbe un errore tagliare o ridurre, perché ciò significherebbe fare una scelta a favore del presente con effetti gravosi sulle prospettive del futuro e quindi in sostanza una scelta imprevidente».

Questo libro studia anche i rapporti tra il problema della determinazione prezzi e l'inflazione. Si legge: «per ridurre le spese di trasferimento in termini reali, bisogna ridurre i trasferimenti alle imprese pubbliche o di pubblica utilità in perdita. Di qui l'opportunità che in questi settori si recuperi il criterio del prezzo. Il prezzo pubblico serve innanzitutto per il nostro risanamento finanziario. È vero che un aumento rilevante dei prezzi pubblici può provocare inflazione da costi, ma è anche vero che la politica di alti disavanzi provoca effetti inflazionistici, tramite gli alti tassi di interesse sul debito pubblico ed il connesso alto costo del denaro».

Si aggiunge che «il recupero del criterio del prezzo corrisponde ad un criterio di responsabilizzazione manageriale e di efficienza». Analogamente, si dice che «l'utente dei pubblici servizi diventa il miglior collaboratore del sindaco, del presidente dell'impresa pubblica, del direttore di divisione, del Ministero competente nell'esigere l'efficienza del servizio; perché è il cittadino che paga e che può rischiare di pagare i costi crescenti di un disservizio».

Si conclude sui rapporti tra i prezzi e la concorrenza: «La managerialità va recuperata, ma va recuperata anche la concorrenza. Se ci si fa portatori del criterio del prezzo come criterio di economicità e responsabilità imprenditoriale, connesso al gioco della domanda e dell'offerta, coerenza vuole che ci si faccia portatori del criterio strumentale per cui il prezzo corrisponde equamente ed economicamente

al rapporto tra domanda ed offerta, cioè del criterio della competizione».

Chi ha scritto queste cose, in un libro veramente molto bello? Le ha scritte Francesco Forte, il nostro collega, ministro, socialista, già dirigente del dipartimento economico del partito socialista, nel libro, che egli ha scritto in collaborazione con la sua allieva Carla Marchese, *Prezzi pubblici e tariffe*. Dov'era il ministro Forte quando il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge di cui stiamo parlando, ed in esso l'articolo 1? Non c'era, o se c'era dormiva, poiché la negazione di tutti i suoi principi è conclamata nell'articolo 1.

Soltanto all'opposizione spetta di sostenere questi principi, in occasione delle varie discussioni del presente decreto, alle varie opposizioni. Al Senato, al senatore Biglia del Movimento sociale italiano, ma non meno ai senatori comunisti Polidoro e Libertini; in questa Camera all'onorevole Serafini del PDUP, se bene ho inteso la sua pregiudiziale. Diceva Polidoro al Senato: «Da parte comunista vi è la profonda consapevolezza della inutilità di un approccio che si fondi sul blocco dei prezzi»; ed il senatore Libertini: «Il blocco dei prezzi non sembra possibile. In realtà, il sistema dei prezzi non può essere governato con strumenti esogeni quali il blocco, come le negative esperienze anche più recenti stanno a dimostrare più che ampiamente». Egli si dichiarava «contrario — a nome del partito — a provvedimenti di blocco generalizzato delle tariffe, tali da prescindere completamente dalla struttura dei conti aziendali». Per quanto riguarda il sostegno alla politica del blocco dei prezzi, egli ne faceva carico al «solidarismo cattolico». Forse, in questa ottica, il silenzio al riguardo della democrazia cristiana è significativo. D'altronde questa accusa non viene solo da sinistra: il collegamento tra solidarismo cattolico e blocco dei prezzi viene visto anche dalla Confindustria, come rileverò in seguito.

Questa, signor Presidente, è solo una breve premessa di carattere generale. So bene, che qui discutiamo di pregiudiziali di costituzionalità, ma ho voluto che il

mio discorso non si esaurisse, troppo facilmente per me, nelle considerazioni giuridiche; per questo vi ho premesso una breve parte economica e più schiettamente politica.

Il discorso, per quanto attiene alla parte più strettamente giuridico-costituzionale, è molto semplice. Siamo in presenza di una disciplina vincolistica dei prezzi che rimonta al 1936, modificata nel 1938, e successivamente, con l'adozione di un sistema mobile, che è quello vigente, nel 1944, e integrata con leggi successive soprattutto degli anni 1946-1947, e poi nel 1968.

Abbiamo un potere autoritativo di determinazione dei prezzi attribuito al Comitato interministeriale prezzi (CIP) e ai comitati provinciali prezzi (CPP), e altresì un potere di coordinamento da parte del CIP rispetto alle tariffe pubbliche demandate alla competenza dei ministeri.

In questa materia la Corte costituzionale ha dettato principi estremamente chiari in numerose sentenze, di cui tre sono le più importanti: la n. 103 del 25 giugno 1957, la n. 72 del 9 aprile 1969 e la n. 144 del 21 luglio 1972.

Si è stabilito innanzitutto che gli organi che governano il sistema dei prezzi non hanno una discrezionalità amministrativa, bensì una discrezionalità meramente tecnica. Vi leggo alcuni brani della sentenza del 1957, riprodotti testualmente in quella del 1969, che rintuzzano l'accusa, mossa alla disciplina vincolistica dei prezzi, di violare il secondo comma (la Corte costituzionale esclude si applichi il terzo) dell'articolo 41 della Costituzione, in materia di libertà dell'iniziativa economica privata, e l'articolo 23, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale (come in questo caso) può essere imposta se non in base alla legge. Ma rintuzzano questa accusa con quali argomenti?

La Corte costituzionale ha ritenuto rispettato il principio della riserva di legge (sia pure riserva impropria, o della legge), perché «il Comitato interministeriale prezzi ed i comitati provinciali, nel determinare i prezzi, si avvalgono di un potere

che, lungi dall'essere illimitato, si da sconfinare in una valutazione di fattori riservata al legislatore, è collegata ad elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito. Trattasi di discrezionalità in cui la scelta della attività amministrativa da svolgere richiede l'uso di criteri tecnici. Ciò importa un limite per la libertà di apprezzamento per l'atto da emanare». Siamo in presenza della discrezionalità tecnica.

La stessa Corte costituzionale ha poi stabilito i criteri tecnici cui devono attenersi i comitati prezzi: accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni, ed in genere di tutti i fattori economici (costi, salari, condizioni di mercato e valutarie) che incidono sui prezzi; occorre inoltre che nella determinazione dei prezzi gli organi di governo degli stessi attribuiscono «un margine di utile» agli operatori: la cosiddetta «remuneratività». In altri termini, all'atto della determinazione dei prezzi vi deve essere la copertura integrale di tutti i fattori di costo, e inoltre il riconoscimento di quello che il Consiglio di Stato ha molte volte, (recentemente nella sentenza n. 449 del 22 aprile 1980) chiamato un margine di utile «congruo», «equo».

L'ultima sentenza della Corte costituzionale che ho menzionata riassume in poche proposizioni l'attuale disciplina, e l'attuale prassi della giustizia amministrativa. «Questa disciplina legislativa, pur nella sua lata formulazione, prevede una fase di accertamento di elementi oggettivi che si estenderebbe indubbiamente alla totalità dei fattori economici che incidono sui prezzi; e la pur ampia disponibilità del Comitato interministeriale prezzi richiede comunque l'uso dei criteri tecnici, il cui ambito è segnato dall'accertamento del costo delle merci con un margine di utile». Così la sentenza, che continua: «Ciò vuol dire, anzitutto, che è necessario che le attività del CIP, come ha riconosciuto ripetutamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si svolgano in forme tali da garantirne la piena legittimità attraverso l'osservanza dei criteri suddetti e mediante l'emanazione di provvedimenti motiva-

ti congruamente, in modo da consentire un'efficace applicazione dell'ordinario sindacato di legittimità». Di questo nell'articolo 1 non è parola, e noi abbiamo presentato un emendamento in proposito.

Si aggiunge nella sentenza: «E più precisamente può affermarsi che il provvedimento del CIP trova limiti indubbiamente anche nel sistema economico in cui è destinato ad operare, e deve tener conto quindi delle regole proprie di una economia di mercato, per cui il prezzo deve essere remunerativo, predeterminato in considerazione anche della realizzazione di un profitto da parte delle imprese».

La normativa vincolistica dei prezzi e delle tariffe pubbliche, in relazione agli articoli 41, comma secondo, e 23 della Costituzione, è stata così chiarita nei suoi significati, anche riposti, dalla Corte costituzionale.

Queste premesse erano necessarie, per valutare la legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione. Devo aggiungere — con una punta di pedanteria, che forse la mia estrazione professionale può spiegare, ma non giustificare — che la norma è malcongegnata: essa, dopo avere, a mo' di premessa, stabilito il «tetto» agli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati (limitatamente a quelli inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo), nella media ponderata del 10 per cento, poi disciplina soltanto il potere di coordinamento del CIP nei confronti delle amministrazioni centrali in relazione al potere tariffario loro spettante, e altresì nei confronti dei comitati provinciali prezzi, e ancora delle regioni, delle province e dei comuni. Si è, così, dimenticato il potere di imposizione diretta da parte del Comitato interministeriale prezzi in relazione alla maggior parte dei prezzi amministrati. Si è pensato soltanto al potere di coordinamento rispetto agli altri, e non al potere impositivo direttamente spettante al Comitato.

Nella nota che il sottosegretario Amato il 3 aprile 1984 ha inviato alla Commissione bilancio, su richiesta di questa, vi è un lungo elenco di casi in cui il potere im-

positivo compete direttamente al Comitato interministeriale prezzi. Siamo quindi in presenza di un vizio tecnico, non credo riparabile in sede interpretativa.

Comunque, accantoniamo queste critiche di ordine strettamente tecnico-giuridico, e torniamo ai profili della legittimità costituzionale. Quali sono le violazioni che nell'articolo 1 sono state perpetrate in relazione ai principi elaborati, come ho ricordato, dalla Corte costituzionale? Innanzitutto, la violazione consiste nella stessa predeterminazione di un «tetto». È chiaro che, se il principio elaborato dalla Corte costituzionale è che in ogni caso gli organi di governo dei prezzi devono stabilire prezzi idonei a compensare tutti i fattori di costo, e per giunta remunerativi, la predeterminazione di un «tetto», quale che esso sia, è illegittima. Nulla può escludere invero una impennata dei costi di uno o più dei prodotti soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati; in tal caso, in virtù di questa norma non si potrà adeguare il prezzo imposto ai costi più la remunerazione. Dunque, la predeterminazione di un «tetto», quale che esso sia, è di per sé costituzionalmente illegittima. In questo caso, poi, poiché tutte le previsioni statistiche sono nel senso che gli aumenti dei costi medi nel 1984 saranno superiori al 10 per cento, anche in concreto questa violazione, che comunque si perpetra in astratto, è evidente.

Ma non è questo l'unico profilo di incostituzionalità. Come dicevo dianzi, la Corte costituzionale ha sottolineato che alla materia dei prezzi disciplinata dal decreto del 1944 e seguenti si applica il principio della riserva, sia pure impropria, di legge. Ora, quando nell'articolo 1 per il «tetto» ci si riferisce in forma generica alla «media ponderata dei prezzi», innanzitutto non si intende con chiarezza a quali prezzi ci si riferisca. In secondo luogo, non si dice quale sia la media ponderata.

Fin da anni lontani è stato approfondito in statistica questo concetto, della media semplice e della media ponderata. De Finetti nel 1931 scrisse giovanissimo un celebre saggio sul concetto di media, un

saggio che veniva ricordato ancora di recente, nel 1978, dal professor Ernesto Volpe su *La Rassegna economica*. Media ponderata vuol dire media in cui ad ogni elemento da mediare viene assegnato un peso. Ma quali sono i pesi che vengono assegnati, nella specifica media ponderata di cui stiamo parlando, ai vari elementi? A parte che non è chiaro neppure quali siano questi elementi, chi stabilisce i pesi? Il Governo? Vi è piena discrezionalità del Governo; e violazione quindi della riserva, sia pure impropria, di legge.

Sempre a proposito della media, rilevo poi che la legge, sempre all'articolo 1, non esclude la possibilità che il nove-ro dei prezzi amministrati, tra cui probabilmente si dovrebbe stabilire la media ponderata, possa venire incrementato o ridotto, a libito, dal Governo. Quindi, anche sotto questo profilo, vi è la possibilità per il Governo, discrezionalmente (questa volta non già sotto l'aspetto dei pesi da attribuire agli elementi, ma sotto quello degli elementi cui attribuire i pesi) di modificare il «tetto». Non solo questo «tetto» è di per sé illegittimo, ma è discrezionalmente stabilito, per quanto ho detto, e manovrabile dall'esecutivo; è evidente quindi la violazione della riserva di legge.

Dal protocollo d'intesa — che sarebbe alla base del decreto-legge, se intesa vi fosse stata — apprendiamo che i criteri per la determinazione dei prezzi sono totalmente difformi da quelli riconosciuti legittimi dalla Corte costituzionale, ricalca cioè di tutti i fattori di costo, e riconoscimento di un equo profitto. Si legge: «determinazione del Governo a non aumentare i prezzi degli abbonamenti ferroviari». «Non verranno ulteriormente aumentati, ad esempio, i prezzi dei trasporti urbani e delle autolinee in concessione». Tali prezzi — si sa — sono lontani anni-luce dai costi, e non parliamo poi del profitto! Stabilire che i prezzi delle autolinee non si dovranno aumentare è in diametrale contrasto con i principi costituzionali di copertura dei costi e di remuneratività. Sempre nello stesso protocollo, si legge che (con quel sopraccio che caratte-

rezza questo Governo) «l'analisi di ogni richiesta sarà effettuata in forma puntuale e rigorosa», e si aggiunge che per taluni prezzi gli aumenti non potranno scattare prima del 1° maggio, e potrà darsi eventualmente un secondo scatto al 1° settembre. Ancor qui, non si tien conto del criterio del costo. Forse che i costi aspettano il 1° maggio, o il 1° settembre? Quanto alla possibilità di un'alterazione della media ponderata attraverso l'introduzione di nuovi elementi, nel protocollo d'intesa si legge testualmente: «il Governo valuterà la possibilità di trasferire, dall'area dei prezzi sorvegliati a quella dei prezzi amministrati, i prodotti il cui prezzo eccetera, eccetera, eccetera». Anche sotto questo punto di vista il protocollo conferma le nostre critiche.

Le notizie apparse sui quotidiani circa i passi del ministro Altissimo (che sovrintende al CIP per la funzione che ricopre di ministro dell'industria) riferiscono alcuni criteri in base ai quali saranno stabiliti gli incrementi dei prezzi, anch'essi enormemente lontani da quelli enunciati dalla Corte costituzionale.

Vi è un ultimo profilo di contrasto con la Costituzione, in questo articolo 1. Si stabilisce un «tetto». Con quale criterio saranno esaminate le richieste di aumento dei prezzi? Essendovi un «tetto», dopo che lo si sia raggiunto, aumenti non si potranno più autorizzare. Al riguardo nulla è previsto nella legge, non vi è nemmeno la previsione di un criterio cronologico, per cui prevarrebbe l'istanza presentata per prima (ma comunque già vi è una ressa di presentatori). Il Governo non è vincolato a tale criterio, può scegliere fior da fiore, premiare chi vuol premiare e penalizzare chi vuole penalizzare. Ad un certo momento scoprirà che il «tetto» è stato raggiunto, e chi «ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto». Anche sotto questo profilo vi è illegittimità costituzionale, per l'evidente violazione del principio di eguaglianza predicato dall'articolo 3 della Costituzione.

La verità è che l'unico criterio razionale, allorché si adotti questo limite assurdo del «tetto» annuo, sarebbe quello di aspet-

tare fino al 31 dicembre 1984, al fine di vedere quali istanze di aumento dei prezzi siano state presentate, quali le più meritevoli, e fare una graduatoria. Però, raggiunto il 31 dicembre, sarebbe inutile disporre qualunque incremento dei prezzi, perché l'anno 1984 sarebbe già trascorso, e i prezzi sarebbero stati tutti già pagati! Come vedete, l'unico criterio corretto, sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione, è inattuabile: il che conferma non solo la scorrettezza costituzionale, ma l'inattuabilità, secondo criteri razionali, dell'articolo 1 del decreto-legge.

La ignoranza della «cultura dei prezzi» — predicata nel deserto dal ministro Forte — è stata denunciata anche dalla Confindustria. Se con questo decreto-legge il Governo ha creduto di acquisire dei meriti presso la Confindustria, si è sbagliato di grosso. Lo stesso giorno della pubblicazione del decreto-legge su *Il Sole-24 ore* è apparso un articolo non firmato, e quindi attribuibile al direttore Gianni Locatelli, intitolato: «Varato il decreto, affondato il mercato». In tale articolo si legge: «Nonostante questo decreto, anzi proprio per questo decreto, fare l'imprenditore in Italia diventerà sempre più difficile. Perché l'area di rigidità del sistema si è allargata invece di restringersi: salari a parte, sono ormai rigidamente regolati collocamento e mobilità da una parte, e prezzi e tariffe dall'altra. Se si aggiungono i vincoli al movimento dei capitali e i vincoli, non meno rigidi, della regolamentazione burocratica, si vede subito quanti pochi spazi di libertà siano ormai lasciati all'esercizio della imprenditoria ed al rischio. La formula «niente rischi, niente libertà» può soddisfare qualche bella mente neosolidarista — qui è il riferimento al neosolidarismo cattolico, fatto dalla Confindustria! — ma non aiuta certo questo paese nella competizione con le economie industrializzate dell'Occidente».

Da parti opposte, viene la critica alla norma contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge. Comunque, a parte le considerazioni di opportunità, questo articolo è apertamente in contrasto con gli articoli 3, 23 e 41 della Costituzione.

Confido di aver dimostrato questo assunto, anche se non ho speranze che esso trovi ascolto, da parte di una maggioranza arroccata sulle sue posizioni. Vi sono però ancora dei giudici in Italia, capaci di valutare questo decreto. Qualora passasse, s'intende, al vaglio della conversione. Ma questo decreto non passerà! (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini, che svolgerà anche la sua pregiudiziale di costituzionalità.

MASSIMO SERAFINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo mio intervento — che, come è evidente, a questo punto non ha fini ostruzionistici — intendo denunciare una grave lacuna di questo decreto per altro già denunciata da altri colleghi, e poco fa anche dall'onorevole Minervini, proprio in rapporto alla sua costituzionalità: la mancanza di una norma sulla copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, che non sono lievi. Si tratta di una lacuna che è stata denunciata con forza durante la discussione al Senato; è stato fatto in numerosi convegni di cui sono noti e pubblici gli atti proprio sul problema della costituzionalità del decreto-legge. Come sia stato risolto al Senato è noto a tutti: cioè con un voto di maggioranza che ha assolto la maggioranza stessa ed il Governo dall'obbligo di indicare nel decreto-legge sulla scala mobile la copertura finanziaria. È stata una scelta che noi giudichiamo molto grave, arrogante, che testimonia la totale indisponibilità di questa maggioranza (ormai diventata a sei, visto l'appoggio dei colleghi radicali) al confronto con le ragioni dell'opposizione e del paese; è una scelta che ha lasciato molti senatori della stessa maggioranza assai perplessi, fino al punto che qualcuno ha fatto sapere nei corridoi di palazzo Madama di avere votato più per disciplina che non per proprio convincimento.

Il problema, però, continua a restare aperto, soprattutto se si pensa che pro-

prio su questo tema in passato il Presidente della Repubblica ha più volte manifestato la sua opinione, invitando i governi a rispettare scrupolosamente il dettato dell'articolo 81 della Costituzione e della sua legge applicativa (n. 468 del 1978). Infatti, l'articolo 81 della Costituzione impone che ogni legge di nuova o maggiore spesa debba indicare i mezzi finanziari per farvi fronte. Credo sia noto a tutti i colleghi che, con ripetute sentenze, la Corte costituzionale ha spesso ribadito come l'indicazione di questa copertura finanziaria debba uniformarsi ai criteri di massima puntualità, di massimo rigore e di massima formalità; più volte la stessa Corte ha ribadito che deve essere la legge sostanziale, dalla quale deriva la nuova spesa, ad indicare i mezzi per farvi fronte, non solo per l'esercizio in corso, ma anche per quelli successivi tra i quali la spesa sia stata ripartita. D'altro lato, alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi non si può provvedere con leggi di approvazione dei bilanci di detti esercizi.

Non è sbagliato rammentare che la tecnica del rinvio al bilancio non è stata realizzata con strumenti uniformi, né sempre esplicitamente: numerose sono le soluzioni elaborate in questi anni per cercare di sfuggire alla osservanza dell'obbligo della copertura. Ma l'illegittimità di talune di tali soluzioni è molto evidente (come quando, ad esempio, si è fatto generico riferimento al ricorso al credito, al di là di ogni espressa e puntuale previsione, senza statuire immediatamente l'entità ed i modi dell'iniziativa). Spesso, signor Presidente, da parte degli autori che si occupano dell'argomento si sostiene ragionevolmente che la mera previsione della accensione di mutui non risolve il problema, ma soltanto lo sposta nel tempo. Definito il profilo finanziario, resta insoddisfatto quello futuro, conseguente all'ammortamento. Di qui, la tesi da più parti sostenuta, secondo cui il provento del mutuo può costituire mezzo di copertura, sempre che nel contempo, però, si reperiscano i mezzi per provvedere al suo ammortamento.

La necessità di una disciplina apposita non può essere messa in discussione, e ciò risulta tanto più evidente quando si considerino gli effetti distorsivi che più di una volta sono stati determinati dalla pratica attivazione del ricorso al credito, con tempi anticipati e comunque sfasati rispetto all'avvio concreto delle procedure di erogazione. In situazioni del genere, alla raccolta del denaro non segue la pronta e vincolata destinazione dello stesso al conseguimento dei fini per cui l'accesso al mercato creditizio è stato autorizzato.

Altra tecnica di soluzione dei problemi della copertura che ha sollevato molti interrogativi è quella collegata al ricorso allo strumento dei cosiddetti fondi globali. Iscritta in bilancio una somma per spese nuove, impreviste o concernenti provvedimenti legislativi in corso di elaborazione, si è spesso adottato lo stratagemma di attingervi contemporaneamente a fini diversi, senza prestare soverchia attenzione, talora deliberatamente, all'entità globale dell'importo a disposizione.

Mi pare che gli esempi forniti siano soltanto indicativi e che non esauriscano probabilmente la descrizione della patologia che si è manifestata sotto il titolo dell'inosservanza dell'obbligo di copertura.

Ho taciuto dei modelli di evasione più abituali ed elementari, quali il rinvio per la copertura ai bilanci dei futuri esercizi, l'utilizzo dei miglioramenti risultanti anche con un bilancio in assetto permanente deficitario dai dati consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali, ovvero l'aggancio al bilancio del solo esercizio in corso, trascurando quindi il problema relativo agli esercizi successivi nel caso di spese pluriennali. Ma io credo che della palese illegittimità di tali metodi non sia neanche il caso di fare più ampiamente parola, dopo quanto è stato detto a proposito dei rapporti tra leggi di spesa e leggi di bilancio, così come disciplinati dagli ultimi due commi dell'articolo in esame.

La normativa costituzionale pone in modo chiaro la questione dell'individua-

zione dei mezzi corretti di copertura, che devono cioè essere mezzi che non diano luogo a perplessità o timori di incostituzionalità.

Sarebbe stato quindi auspicabile che il Governo, fin dalla discussione al Senato, non intendesse superare questo problema con un voto di maggioranza. Ciò è stato grave sul piano della correttezza delle procedure, e soprattutto per aver voluto rispondere all'opposizione, ostentando, anziché i propri argomenti, esclusivamente una irragionevole fermezza. Ma, a parte le questioni del decisionismo, che ormai costituiscono, però, larga parte del dibattito politico e lo inficiano nel fondo (faceva bene il collega Ronchi a ricordare i documenti sulla democrazia dei consigli di fabbrica, cioè delle strutture di partecipazione dei lavoratori al progresso e alla lotta per il cambiamento della società), a parte queste questioni, che, io credo, grazie alla mobilitazione popolare di queste settimane, alla fermezza della lotta dell'opposizione parlamentare, cominciano a manifestare numerose crepe, tanto che dai titoli dei giornali di oggi sembra che questa battaglia sul decreto sia già rinviata alla successiva reiterazione del decreto stesso, sempre che la maggioranza mantenga la propria unità interna, quello che voglio sottolineare è un problema di grande rilevanza per ragioni più di fondo. È infatti opinione diffusa che proprio le violazioni dell'articolo 81 della Costituzione siano poi all'origine di larga parte del disavanzo dello Stato e dell'allegria finanza degli ultimi anni, cioè delle cause strutturali del processo inflazionistico. Immagino che questi argomenti tocchino corde molto sensibili in parecchi colleghi della maggioranza, in particolare nei colleghi repubblicani. Mi auguro che il loro capogruppo, sempre così solerte a sollevare il problema del disavanzo pubblico, della spesa pubblica, dell'austerità, del rigore (e lo fa sempre quando si parla di salari, di scala mobile o di costo del lavoro), dimostri la stessa sensibilità rispetto a questo problema. In caso contrario io credo abbia ragione Luigi Pintor nei fondi di questi giorni, dopo l'uscita dello

scandaloso «libro bianco» sul fisco, a dire che i colleghi della maggioranza hanno una doppia verità e che farebbero bene a dire quella vera, cioè che è bene reperire i soldi per sanare i bilanci soltanto dal lavoro dipendente, perché questo, per voi, è bello, sano, moderno, produttivo, persino equo, favorendo il bene comune così come lo favorisce il taglio della contingenza.

Ecco la postmoderna politica del reddito che ci proponete con questo decreto-legge (reddito al singolare e non al plurale). E ci dite: o vi va bene, oppure andate pure in piazza, tanto fa lo stesso...

Ecco, mi auguro che l'austero e rigoroso collega Battaglia conceda a questa Camera una qualche risposta, eviti questa contraddizione tra ciò che si dice e ciò che concretamente si fa, che è tanta parte delle cause della crisi delle istituzioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso per questi inutili richiami alla coerenza, anche se di questi tempi, rispetto ad un paese che dimostra tanta capacità di tenuta, di spirito democratico, anche nel sostenere le proprie convinzioni ed i propri diritti (contrariamente a quanto avviene in altri paesi), credo sia bene reinserire il valore della coerenza nelle nostre discussioni, nella stessa proposta di riforma istituzionale.

Voglio però tornare al tema, e cioè al mio convincimento che le violazioni dell'articolo 81 della Costituzione siano la causa principale del disavanzo dello Stato. Quello che voglio evidenziare è che, nel caso specifico, con il decreto sulla scala mobile si è toccato il massimo dell'incoerenza. Cari colleghi, un provvedimento che si propone di combattere l'inflazione, di ridurre il disavanzo, evidenzia al suo interno una lacuna in base alla quale il deficit potrebbe crescere e l'inflazione trovare nuovo alimento. Mi rendo perfettamente conto che, per il Governo, ammettere tutto questo è, senza dubbio alcuno, assai imbarazzante, ma credo proprio che, solo in nome delle moderne regole della governabilità, si possa evitare di ammettere questa realtà.

Questo mio convincimento deriva dalle stime offerte dallo stesso ministro del tesoro Gorla: l'effetto finanziario del decreto antinflazione (o, per meglio dire, «taglia-salari») è quello di un saldo negativo, somma algebrica delle maggiori o minori entrate e uscite, per ben 600 miliardi, che vanno a gravare su un disavanzo pubblico che già oggi è assai lontano dal traguardo proclamato e agognato dei 90 mila miliardi per il 1984.

Ora noi, in realtà, consideriamo le cifre e le stime fornite dal ministro Gorla anche poco credibili e, nel corso del mio intervento, cercherò di motivare questa affermazione, per dimostrarvi che ben più grave è l'alimento al disavanzo pubblico che questo provvedimento inflazionistico determina.

Dalle cifre del ministro si evidenzia una palese violazione del dettato costituzionale. È vero che nel dibattito al Senato il ministro Gorla, nel tentativo di nascondere i 600 miliardi di saldo negativo, ha caricato nel conto del provvedimento anche quei tremila miliardi di risparmio preventivati sugli interessi dei titoli pubblici, che da mesi il Governo ha già calcolato in riduzione del fabbisogno tendenziale. Dopo questo esercizio degno — io credo — del miglior trapezista, Gorla se ne è uscito con una sbalorditiva affermazione, secondo la quale gli effetti del decreto-legge sul disavanzo avrebbero comportato un alleggerimento di 2.400 miliardi.

Chiedo a me stesso, chiedo a voi, colleghi della maggioranza: che c'entra il risparmio ipotizzato sugli interessi con gli effetti del decreto? Ritengo nulla. Insomma, signor Presidente, questo decreto si porta dentro 600 miliardi di maggiori oneri che non è possibile occultare.

Personalmente — cercavo di richiamarlo prima — ritengo, in base anche ad esperienze precedenti, che le stime del Tesoro siano in realtà largamente approssimative per ottimismo. Vediamo, infatti, in dettaglio quali stime fornisca il Governo nella relazione trimestrale di cassa. Innanzitutto, l'onere recato dal blocco delle tariffe pubbliche comporterebbe minori introiti per 450 miliardi di lire.

Questi minori introiti vengono suddivisi in parti uguali tra l'azienda ferroviaria e le aziende locali di trasporto. Quanto alle altre aziende autonome, si fa un generico accenno alle poste che, però, sempre secondo il Governo, dovrebbero tamponare i minori introiti con un corrispondente aumento delle tariffe, che non rientrano nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

In secondo luogo, la manovra sugli assegni familiari non dovrebbe comportare ulteriori esborsi perché, ad aumenti per alcune fasce, corrispondono in realtà diminuzioni di altre.

Continuando, signor Presidente, le minori entrate dell'IRPEF ammonterebbero a 500 miliardi, mentre inquantificate sono quelle contributive dovute all'IVA. Infine, il rinvio della revisione del prontuario farmaceutico comporterebbe maggiori spese dovute al ritardo di una misura di razionalizzazione della spesa per farmaci, nella misura stimata di 250 miliardi di lire.

Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro punto di vista è che queste stime siano largamente errate. Per usare l'espressione di un noto centro di ricerca economica, diretto tra l'altro — mi risulta — da un socialista, esse riflettono più dei desideri che la realtà. Vediamo perché. Innanzitutto, l'articolo 1 concerne il blocco delle tariffe entro la media ponderata del 10 per cento. Ora, il bollettino della Banca d'Italia stima una crescita media di tali tariffe, nel 1983, pari al 21,6 per cento. La dinamica da trascinamento che ne deriva, ammonta, mediamente, al 5,7 per cento. Rimarrebbe, quindi, un margine del 4,3 non calcolato. In particolare, il trascinamento delle tariffe elettriche è pari al 7,97 per cento, quello delle tariffe telefoniche all'1,31 per cento, quello della RCA all'1,46, quello dei trasporti ferroviari al 5,95 per cento. Elevato è anche il trascinamento della tariffa in corso del gas, pari al 7,97 per cento, mentre altri trascinamenti eccedono già la misura del 10 per cento. Si tratta, in particolare, dei trasporti urbani, cresciuti nello scorso anno del 47,79 per cento, la cui tariffa risulterà accresciuta in corso d'anno del

10,97 per cento, ed inoltre dei trasporti extraurbani, il cui prezzo crescerà, per trascinarsi, del 15,66 per cento.

Per effetto, inoltre, degli incrementi tariffari già decisi, vi sarà un balzo della tariffa elettrica pari a 2 punti ogni bimestre: arriviamo così ad un aumento della bolletta media del 14,45 per cento. Altri sfondamenti del limite del 10 per cento derivano — come si è detto — dall'assicurazione per la responsabilità civile auto, dal gas, dai trasporti urbani ed extraurbani e da quelli aerei.

Ho fatto questi esempi perché essi dimostrano ampiamente, proprio per il differente peso relativo delle varie voci che compongono l'elenco delle tariffe, come l'impatto in termini di minore inflazione che deriverà dalle misure già in essere ridurrà sotto l'1 per cento i vantaggi relativi. Stesso discorso va fatto a proposito della cadenza degli aumenti, che non si conosce appieno.

Ma non è questo il punto. Bisogna infatti dare per assodato che il Governo, che vuol conseguire — come vedremo — una minore spesa per interessi, comprima al massimo le tariffe. Almeno, questa è la linea del decreto, e questo è il legame logico, alquanto tenue per la verità, tra il contenimento tariffario e il complesso della manovra. Ebbene, se verifichiamo i bilanci consolidati e le stime di aziende interessate, per il 1984 — restiamo quindi all'interno della logica della manovra complessiva di finanza pubblica per l'anno in corso —, ci accorgiamo che gli oneri si moltiplicano ed ascendono a cifre ben maggiori di quelle forniteci dal Governo. In particolare, il tasso medio di incremento delle entrate per vendite di beni e servizi è pari, nel triennio trascorso, ad oltre il 25 per cento. L'operazione di contenimento medio sconta minori entrate, e pertanto maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di trasferimenti alle imprese, per 1.982 miliardi circa. A queste conclusioni è giunto sostanzialmente un recente studio del Centro Europeo ricerche, che stima per l'appunto in circa 1.900 miliardi tali maggiori oneri. Grave appare, soprattutto, il fatto

che il Governo non si sia dato alcuna preoccupazione di quantificare i maggiori oneri per gli anni a venire. Il centro economico Prometeia stima per il 1985 in 2.040 miliardi i maggiori oneri. La cifra di 400 miliardi, insomma, è fantasiosa e significativamente non dimostrata. Essa è superata — per fare un solo esempio — dalle cifre riguardanti le aziende municipalizzate. I trasporti urbani registrano, da soli, una minore entrata di ben 430 miliardi; le aziende del gas denunciano minori entrate per 160 miliardi, le aziende dell'acqua per 40 miliardi, quelle per la raccolta di rifiuti per 70 miliardi. Ebbene, anche depurando da queste cifre i minori oneri per il personale, si arriva a 606 miliardi, dovuti al disposto dell'articolo 1 che di per sé produrrebbe una perdita secca di 700 miliardi scaricati sui bilanci delle aziende municipali. Anche le stime riguardanti l'azienda delle poste, infine, sollevano più di una perplessità. In definitiva, l'articolo 1, se applicato, comporta costi elevati superiori cinque volte a quanto preventivato dal Governo. Ed arriviamo poi all'articolo 2. Sulla manovra specifica è alquanto arduo fare previsioni di spesa. Sommando le maggiori erogazioni per alcune fasce alle minori per altre, si arriva effettivamente ad un pareggio, come sostiene il ministro del tesoro, Gorla, ma questo pareggio di costi è di breve durata. La previsione di spesa per l'assegno integrativo che va, come è noto, erogato sulla base dei redditi documentati a metà anno sono sottostimate. Lo scivolamento di alcune fasce di reddito sarà insomma minore anche in virtù della diminuita dinamica retributiva. Secondo: i dati, i salari-orari caleranno del 2,6 per cento in termini reali. Insomma le stime del Governo sono anche qui tutte da verificare, in relazione all'assegno integrativo proprio a metà anno con un nuovo e imprevedibile quadro di riferimento costituito dai nuovi redditi che il decreto-legge determina. In terzo luogo, per quello che riguarda le minori entrate tributarie prodotte dall'articolo 3, esse sono di gran lunga anche qui sottostimate, signor Presidente. In particolare ap-

pare grave che il ministro del tesoro non abbia fornito alcuna stima né alcun cenno rispetto ai contributi previdenziali. Il minore gettito si colloca tra i 1.200 e i 1.300 miliardi, più credibilmente verso questa cifra se il taglio retributivo sarà più pesante del previsto, cioè 4 punti e non 3. Quanto alle entrate fiscali in senso proprio, IRPEF ed IVA, tutti i centri di ricerca danno valutazioni superiori a quelle del Governo. Un calcolo pur prudente, minimale, fa ascendere a circa 2.200 miliardi le minori entrate nel loro complesso. Tale cifra è vicina alle valutazioni di Prometeia, 2.116 miliardi, e ad essere più pessimisti, ma è senz'altro giustificato anche dai precedenti, si arriva a 3.200 miliardi di minori entrate, come afferma il rapporto del CER (Centro Europa ricerche).

Veniamo all'ultimo punto, il prontuario terapeutico. La legge finanziaria fissa per il prontuario terapeutico un obiettivo finanziario di minori spese, un risparmio per lo Stato per 2.500 miliardi di lire. A suo tempo fu rilevato l'eccessivo ottimismo che ispirava il Governo, soprattutto in base alla semplice considerazione che il prontuario non esisteva affatto. Ora, quando il Tesoro valuta in 250 miliardi l'onere in termini di minori risparmi per lo slittamento temporale, gioca soprattutto sul fatto che una quantificazione non si può materialmente fare in assenza proprio del prontuario. Tenendo però ferme le valutazioni ad inizio d'anno, già ottimistiche, come dicevamo, si può stimare non in 250 miliardi il minor risparmio, bensì in 450 circa: anche in questo caso, dunque, ci troveremmo di fronte ad uno sfondamento. Abbiamo fatto questo ragionamento semplicemente al fine di dimostrare come la presunta correttezza della manovra sul piano pratico non esista. I vari centri di ricerca economica smentiscono clamorosamente il Governo, il quale inoltre fornisce stime di risparmi in termini di stipendi e salari del settore pubblico altamente inaffidabili, anche se qui gli errori non sono nell'ordine delle migliaia di miliardi.

Insomma, un altro versante di ragionamento che io voglio offrire riguarda le minori spese per interessi. Gran parte della tesi del Governo è fondata sull'ipotetica discesa dell'inflazione reale, non di quella rispecchiata dai tassi offerti dall'inflazione reale. Se l'inflazione non scende, i tassi non possono calare più di tanto. Il ribasso eseguito recentemente conferma quanto da tempo la nostra parte politica va affermando: che esiste un margine di due punti in eccesso regalato ai detentori dei titoli. Ora, a parte il fatto che struttura del debito si andata allungando e irrigidendo, il discorso si sposta sul piano reale dell'economia. Noi crediamo che le prossime tensioni sui cambi, che già dispiegano i loro effetti, e le tendenze spontanee innescate anche dalla politica economica dei governi portino a considerare altamente improbabile, nel prossimo futuro, uno scenario di svalutazione della lira, auspicato da tanta parte dei sostenitori di questo decreto-legge, sia imprenditori, sia uomini della maggioranza. Ciò significa che gli alti tassi resterebbero vincolati a questo scenario e a probabili nuove impennate inflattive. Insomma, noi crediamo assai poco a questi risparmi di interessi; sarà forse una posizione pregiudiziale poco ragionevole, ma anche quella del Governo, per motivi opposti, lo è.

Qual è dunque il punto di caduta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione? Che non solo vi è una violazione formale e sostanziale del dettato costituzionale, come afferma lo stesso ministro Gorla, ma che tutto ciò avrà riflessi, ripeto, sul deficit dello Stato, e li avrà alimentandolo ulteriormente e negativamente.

Ma volendo anche considerare solo le cifre fin qui esposte come sbagliate, e prendendo quindi per buona la cifra del Governo, essa comunque va registrata e coperta con un'apposita norma, da inserire nel decreto. Così vuole la Costituzione, così vuole la correttezza legislativa. Mi risulta dalla lettura del dibattito svoltosi al Senato che l'opinione della maggioranza è che la copertura finanziaria conseguirebbe dalle stesse misure introdotte dal decreto; dal che deriva soltanto la

necessità per il ministro del tesoro di adottare opportuni provvedimenti di variazione. Nella sostanza, se ho ben capito, si obietta che gli oneri aggiuntivi sono compensati dagli effetti positivi che il decreto-legge produce per la finanza pubblica; che non sono oneri diretti, ma conseguenti alle modifiche attese nell'evoluzione delle principali variabili macroeconomiche; in terzo luogo, che sono oneri a carico del bilancio di altri enti, e non del bilancio pubblico, e quindi non esiste obbligo di copertura; che nel caso delle tariffe i maggiori oneri non derivano dal decreto, ma dai provvedimenti amministrativi che adotteranno il CIP e i CPP.

Ebbene, nessuna di tali obiezioni — mi consenta, signor Presidente — regge; esse anzi rivelano una profonda e voluta ignoranza del nostro ordinamento giuridico. Ma vediamo di rispondere brevemente ad alcune di queste obiezioni. Per quanto riguarda la prima e la quarta — cioè che gli oneri indotti dal decreto sono sostanzialmente dalle conseguenze finanziarie positive — è questione che non risolve il problema della copertura finanziaria, mi consenta. L'articolo 81 della Costituzione infatti, ci dice che ogni volta che una disposizione di legge comporta oneri, in termini di nuove spese o di minori entrate, è obbligatorio quantificarle e indicarne la copertura. D'altra parte, nel gennaio 1983 mi risulta che il Governo di allora, il Governo Fanfani, nel trasferire il contenuto dell'accordo del 22 gennaio nell'ormai famoso decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, adottò una specifica norma (articolo 2) per la copertura finanziaria degli oneri sociali e opportuna altra norma (articolo 7) per la copertura finanziaria della maggiorazione degli assegni familiari.

Secondo l'articolo 81 i maggiori oneri devono essere quantificati e coperti. Si può osservare che mentre per gli assegni familiari vi è l'assicurazione da parte del ministro del tesoro che i maggiori oneri possono essere assorbiti dagli stanziamenti già previsti in bilancio — e così si ammette che, quando il bilancio dello Stato venne redatto, si peccò di sovrastima

della spesa e dunque dei fabbisogni —, per quanto riguarda le tariffe, rispetto alle ipotesi del bilancio approvato dal Parlamento, vi è l'affermazione inattendibile per noi, ma comunque sufficiente ai fini della incostituzionalità e della violazione dell'articolo 81, che l'onere per lo Stato può stimarsi sui 400 miliardi, ai quali non viene data copertura finanziaria. La fiscalizzazione degli oneri sociali del decreto-legge del gennaio 1983 venne spiegata con il suo contributo alla riduzione dei prezzi, così come la riduzione oggi delle tariffe: non si capisce perché allora si ritenne doveroso indicare i mezzi finanziari di copertura, mentre per la manovra di oggi si vuole rimandare agli effetti complessivi sui prezzi, proprio per giustificare l'assenza della norma di copertura.

Se allora vi fu l'esigenza di trovare apposite coperture finanziarie ad un provvedimento che ridusse le entrate di un ente del settore pubblico allargato, come dispone l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, ciò deve valere anche per il provvedimento di oggi, che al pari del precedente riduce le entrate di un ente soggetto esso pure alla norma della legge n. 468.

Chiudo con una domanda: che cosa intende fare il Governo? Sappiamo che è intenzionato a porre la questione di fiducia, e la maggioranza respingerà l'ipotesi di una norma aggiuntiva di copertura finanziaria. Noi comprendiamo l'imbarazzo, e soprattutto che l'ostacolo è per voi oggettivo e non superabile; però, perché il Governo dovrebbe fare approvare un decreto che viola palesemente l'articolo 81 della Costituzione? Dopo tutto — come ricordava il senatore Riva al Senato — la svista è stata del Governo e del Governo deve essere la penitenza.

Noi continuiamo a pensare che sarebbe di gravità inaudita il proposito di scaricare le conseguenze di una gestione non accorta ed improvvisata su un elemento di correttezza del provvedimento legislativo. C'è da sperare che anche la Presidenza della Repubblica abbia da dire la sua in materia, dato che altre volte lo ha saputo fare. Mi auguro, colleghi

del Governo, colleghi della maggioranza, che dimostriate correttezza, sensibilità e soprattutto fedeltà alle norme costituzionali. Ma mi rendo conto che di questi tempi è chiedere troppo al Governo più arrogante del dopoguerra, e talmente chiuso ai problemi che i lavoratori in queste settimane hanno posto. Forse è chiedere tanto quanto — per dirla ancora con Luigi Pintor —, cioè di vedere il nostro Presidente del Consiglio Craxi imbracciare in Parlamento un decreto dove la patrimoniale e l'equità fiscale si confermino come l'asse di qualsiasi politica governativa, più o meno al pari del costo del lavoro. Perché voi arrivate a questa sensibilità — sempre per dirla con Pintor — bisogna inventare l'«ottomana», cioè la settimana di otto giorni (*Applausi dei deputati del PDUP e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Macis che illustrerà anche la sua pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro la pregiudiziale, sottoscritta unitamente all'onorevole Spagnoli, incentrata sulla violazione dell'articolo 53 della Costituzione. Mi sforzerò di limitarmi agli argomenti che possono rafforzare la nostra pregiudiziale sul piano politico-giuridico.

Voglio fare questa precisazione perché può aversi l'impressione che questa pregiudiziale costituisca una sorta di enfattizzazione di un discorso abbastanza solido, ed anche di grosso impatto sul piano della equità sostanziale, ma non ugualmente fondato sul piano giuridico.

Questa impressione, se vi fosse, non è esatta. Non mi dilungherò sulle ragioni di merito che dimostrano l'iniustizia della operazione compiuta con questo decreto-legge, soprattutto, con l'articolo 3; non mi dilungherò su queste ragioni perché esse sono contenute in un atto ufficiale del Governo. Mi riferisco all'ormai celebre «libro bianco» divulgato dal Ministero delle finanze nelle settimane successive alla emanazione del decreto.

Credo, infatti, che questo «libro bianco», relativo ai redditi del 1981, offra la più ufficiale, provata ed attendibile dimostrazione della iniquità del nostro sistema fiscale e del provvedimento del Governo, in riferimento proprio a questa situazione di ingiustizia complessiva.

Com'è noto, secondo il «libro bianco», il reddito dei lavoratori dipendenti, operai ed impiegati, si colloca ormai intorno a valori medi, al di sotto di quelli delle diverse categorie di liberi professionisti, ma al di sopra non solo dei pensionati, ma anche degli imprenditori dei commercianti.

Secondo i dati statistici del 1981 riportati nel «libro bianco» il commesso guadagna più del commerciante e, come si è ripetuto in questi giorni, l'operaio più del suo datore di lavoro.

Tutti avvertono la grave situazione di ingiustizia che emerge da questi dati, compresi i rappresentanti del Governo. Abbiamo così sentito promesse ed impegni senza però alcun riscontro e poi vi è stata l'immane nota esplicativa di Palazzo Chigi, com'è nelle usanze di questi tempi.

Il più severo commentatore della nota di Palazzo Chigi credo sia stato lo stesso ministro Visentini, il quale, in una lettera pubblicata sul *Corriere della sera*, ha rilevato la situazione disastrosa del Ministero delle finanze, dopo il passaggio dei suoi immediati predecessori che, se non ricordo male, appartengono allo stesso partito del Presidente del Consiglio.

Il ministro Visentini ha preso le distanze da quelle che egli ha definito «formule verbali prive di sostanza operativa» ed ha messo in guardia da ricette miracolistiche, sottolineando l'esigenza — sono parole sue — di «una progressiva azione di eliminazione delle evasioni, una azione effettiva e non parolaia».

Quindi, ci troviamo dinanzi ad un fenomeno, quello della evasione fiscale, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare, sotto l'influenza dei dati contenuti nel «libro bianco» del Ministero delle finanze, quell'altro grave fattore di ingiustizia fiscale che è rappresentato dall'erosione,

che si verifica per effetto dell'inflazione e colpisce in maniera particolare i redditi più bassi.

Questi fenomeni non possono essere considerati né nuovi né circoscritti, e mettono in evidenza la differenza di trattamento che viene riservato alle diverse categorie dei lavoratori, e soprattutto il trattamento più iniquo cui sono soggette le fasce più deboli dei lavoratori.

Questi fenomeni sono noti, non possono apparire sorprendenti e costituiscono quasi una costante del nostro sistema fiscale. L'ingiustizia che così viene realizzata è il segno di una situazione complessiva di iniquità, di marasma della macchina amministrativa dell'apparato centrale dello Stato (se volessimo ricordare l'ultimo dato, basta scorrere sui giornali di oggi le notizie che provengono dal Ministero del bilancio e che segnalano le dimissioni in massa di una serie di funzionari qualificati), una situazione di inefficienza, di corruzione diffusa.

Il decreto-legge in esame non tende a rimuovere questa situazione e nemmeno si pone il problema di affrontarla. Il decreto — ed io concordo con quei colleghi che hanno sottolineato che esso è sostanzialmente l'articolo 3 — si colloca perfettamente e coerentemente all'interno di questa situazione di ingiustizia diffusa, tende a perpetuarla, anzi ad aggravarla ulteriormente.

Di qui nasce il contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, e, per quanto riguarda la pregiudiziale che illustra, il contrasto con l'articolo 53, con quella norma secondo la quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

La predeterminazione, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge, dei punti di contingenza per i lavoratori dipendenti delle aziende private e dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici, alla data del 1° febbraio, ha tagliato una parte del reddito che già si era formato a quella data, e continua ad operare per il futuro incidendo ancora nel senso della eliminazione di una parte del reddito di quei lavoratori.

Questo taglio (che è stato operato rispetto al già maturato e quello che verrà operato nei mesi futuri) comporta un trasferimento di ricchezza in direzione dei datori di lavoro privati, da una parte, e in direzione dello Stato e degli enti pubblici, dall'altra. Questo trasferimento di ricchezza è, d'altronde, l'obiettivo della manovra economica del Governo, che intende mantenere il tasso di inflazione nella misura del 10 per cento indicata nella *Relazione previsionale e programmatica* per il 1984, «al fine di realizzare una politica economica volta ad agganciare duramente l'economia italiana alla ripresa mondiale mediante lo sviluppo della competitività complessiva del nostro sistema industriale ed il recupero di spazi per gli investimenti produttivi». Sono le parole testuali contenute nella relazione del Governo che accompagna il decreto-legge n. 10. La maggiore competitività del nostro sistema industriale è quindi affidata alla diminuzione del costo del lavoro, al corrispondente aumento dei profitti che dovrebbe poi determinare (il condizionale naturalmente è d'obbligo) un sia pure lieve aumento degli investimenti.

Quindi, spostamento di ricchezza dai lavoratori dipendenti ai datori di lavoro, da una categoria di cittadini ben determinata ad un'altra. E non mi interessa, ai fini del ragionamento che cerco di svolgere, fare valutazioni sulla reale efficacia di questa manovra economica; né insistere sulla sua opportunità ed equità (tornerò più avanti su questi temi). Mi interessa registrare questo primo dato, che è effetto voluto e dichiarato dal Governo: il trasferimento della ricchezza da una categoria di cittadini in favore di un'altra. Soprattutto, interessa registrare lo spostamento di ricchezza che si registra dal reddito dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in direzione dello Stato e degli enti pubblici.

Soccorrono a documentare questo effetto prodotto dal decreto-legge anche le cifre indicate dal collega Carrus, al quale vorrei rivolgere i miei rallegramenti per la sua relazione, non tanto per gli argomenti che ha messo insieme in favore del

decreto, un compito veramente arduo e difficile, quanto e soprattutto per il cauto distacco che assume nei confronti del decreto-legge e soprattutto delle conseguenze economiche, che vengono sempre prudentemente indicate al condizionale. E soprattutto per l'auspicio di «una politica economica che abbia come valore centrale l'occupazione», e che egli stesso definisce ingenua. Credo abbia perfettamente ragione di definirla in questo modo, almeno fino a quando rimarrà in carica questo Governo.

Ebbene, il relatore di maggioranza distingue gli effetti diretti da quelli indiretti. Secondo il collega Carrus, sulla base dell'articolo 3 vi è un beneficio diretto ed immediato (leggo testualmente) «per il bilancio dello Stato e degli enti pubblici, a cui carico sono, come è noto, gli oneri della indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici». La quantificazione fatta dal ministro ed accolta dal relatore per la maggioranza è di complessivi 1450 miliardi per il settore statale e di 1950 miliardi per l'intero settore pubblico. Inoltre, vi sono anche effetti indiretti che, sulla base dei dati forniti dal Tesoro, consistono nel minore esborso per l'acquisto di beni e di servizi e nei minori oneri per gli interessi del debito pubblico. Il complesso della manovra viene quantificato dal relatore, compensati gli oneri che derivano da questo decreto, in 2400 miliardi.

AJ22 So che queste cifre vengono contestate anche dai colleghi del mio gruppo ma, ai fini del mio ragionamento, non mi interessa stabilire se ci troviamo di fronte ad un prelievo che va ben oltre i 1400 miliardi come prelievo diretto e ben oltre i 2400 come effetto complessivo della manovra. Ai fini del mio ragionamento, mi interessa stabilire che siamo di fronte ad un prelievo effettuato su lavoratori dipendenti, pubblici e privati, del quale si avvantaggiano lo Stato e gli enti pubblici. Aggiungo — senza soffermarmi su questo punto, già trattato largamente — che questo trasferimento di ricchezza è frutto di un intervento autoritativo per decreto-legge, intervento che viola il principio dell'autonomia con-

trattuale, di cui all'articolo 39 della Costituzione. Tale violazione non è qualcosa che rimane circoscritta in se stessa, rappresenta un dato che dispiega continuamente i suoi effetti, quali che siano le angolazioni dal quale si esamina questo decreto-legge.

La situazione sarebbe diversa se questi trasferimenti di ricchezza fossero avvenuti in virtù di una libera contrattazione tra le parti sindacali, eventualmente recepita in una legge dello Stato. Ma voglio sottolineare un altro aspetto che segue alla manovra di Governo, anch'esso abbastanza rilevante. È noto che l'inflazione deriva da un complesso di cause e che i meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni sono soltanto una, e — secondo gli economisti più accreditati —, non la maggiore di queste cause. Credo siano interessanti, al riguardo, i dati che figurano nella relazione di minoranza dell'onorevole Peggio, che ricordano come il costo del personale che incideva sul fatturato delle imprese, nel 1968, nella misura del 22,8 per cento, sia progressivamente diminuito fino a raggiungere nel 1982 l'incidenza del 16 per cento. I meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione sono quindi una delle cause che tendenzialmente decresce dal 1968. Una delle cause invece, tra le più rilevanti (non mi sento di affermare che sia la più rilevante: è comunque molto più importante del costo del lavoro, ai fini dell'inflazione), è rappresentata dal disavanzo pubblico: il *deficit* di bilancio, e il debito pubblico. Negli atti del Governo, precedenti o successivi al decreto-legge in esame, non figura nemmeno una promessa di trattativa, che faccia dedurre un'indicazione programmatica, un'azione governativa che tenda alla riduzione della spesa pubblica. Non mi riferisco, naturalmente, alle premesse verbali né al fatto che tutti indichino l'esigenza — a cominciare dai rappresentanti del Governo — della riduzione della spesa pubblica. È certo che non vi è alcuna azione in tal senso nel decreto-legge, e nemmeno in atti successivi del Governo.

Le misure antinflazionistiche proposte dal Governo contenute nel decreto in discussione, a parte l'assoluta modestia dei

risultati che vengono pronosticati, si caratterizzano per l'intervento su uno solo dei versanti che producono l'inflazione, cioè il taglio delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In pratica rimane fermo il tasso di crescita del disavanzo pubblico — *deficit* di bilancio e debito pubblico — e quindi si ha un finanziamento dello stesso disavanzo attraverso l'inflazione. Anche sotto questo profilo si ha perciò uno spostamento di ricchezza dai lavoratori dipendenti pubblici e privati allo Stato ed agli enti pubblici.

Le domande che ci poniamo sono: per la parte che viene trasferita allo Stato ed agli enti pubblici si devono applicare i principi stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione? Cioè ci troviamo di fronte ad una prestazione tributaria alla quale sono chiamati i lavoratori dipendenti? Il taglio che viene stabilito con l'articolo 3 del presente decreto ha le caratteristiche della prestazione tributaria e quindi si deve fare riferimento al principio della capacità contributiva stabilito nell'articolo 53? Le risposte che diamo a questi interrogativi sono positive. Infatti nell'articolo 53 non si parla del dovere nel pagamento delle imposte, bensì del dovere nel concorrere alle spese pubbliche. La moderna dottrina sottolinea il collegamento tra il principio della collaborazione e cooperazione ed il principio contenuto nell'articolo 2 della Costituzione il quale garantisce i diritti individuali ed inviolabili dei cittadini, ma richiede anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi in riferimento all'articolo 53 della Costituzione si afferma il superamento di una concezione formalistica che collegava il potere impositivo all'autorità dello Stato, al potere sovrano, ma lo inquadra nella specie della cooperazione per conseguire finalità che interessano l'intera comunità. Si ha quindi una nozione nuova, moderna, più ampia della prestazione tributaria che è fondata sulla funzione sociale della solidarietà. Mi riferisco alla dottrina che è di matrice cattolica e che tende soprattutto a porre in rilievo questi aspetti. Da questa visione moderna ed ampia scaturiscono le sentenze della Corte costituzionale la quale ha riconosciuto la natura di imposizione tributaria, in relazio-

ne all'articolo 23 della Costituzione, all'imposizione — cito solo alcune di quelle sentenze — dello sconto sui medicinali, ai farmacisti, con diritto di rivalsa nei confronti delle case farmaceutiche e, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, alle tariffe delle società esercenti servizi pubblici in regime di monopolio: cioè la sentenza sulle tariffe telefoniche. Queste applicazioni del concetto della prestazione tributaria sono abbastanza ampie.

Credo che sia importante, al di là del richiamo alle sentenze, vedere quali sono le indicazioni ed i principi che la Corte costituzionale ha stabilito. Con la sentenza n. 70 del 1960 la Corte costituzionale ha definito la prestazione tributaria «un prelievo di ricchezza a carico dei soggetti ed a favore di enti pubblici, istituito con atto dell'autorità e senza il concorso del soggetto passivo». Qui risalta l'importanza delle argomentazioni che sono state svolte sulla violazione dell'articolo 39 della Costituzione, soprattutto dagli interventi dei colleghi Barbera e Ferrara, in riferimento al fatto che si è verificato con la mancata partecipazione del sindacato — inteso come parte nella sua unitarietà — quel consenso che certamente avrebbe potuto mutare radicalmente i termini del discorso che qui affrontiamo.

Invece, in questa situazione di mancato assenso della parte sindacale in quanto tale, ci troviamo di fronte ad un prelievo di ricchezza di soggetti ben determinati, cioè i lavoratori dipendenti pubblici innanzitutto, ma anche i lavoratori privati per gli effetti indiretti a favore del bilancio dello Stato, che sono assoggettati, in forza di un atto autoritativo, ad un prelievo di ricchezza che viene trasferita allo Stato ed agli enti pubblici.

Ora con questo provvedimento (sia pure sotto forma di decreto-legge: non è che la differenza sia da sottovalutare, ma non mi interessa soffermarmi su questo aspetto) indubbiamente è stata rispettata la norma dell'articolo 23 della Costituzione, che stabilisce che le imposizioni patrimoniali possono essere fissate soltanto con un atto legislativo. Quindi rimane da verificare se sia stato rispettato il principio della contribu-

zione proporzionale alla capacità di ciascuno dei cittadini, come stabilisce l'articolo 53 della Costituzione. E con questo siamo arrivati al cuore della nostra pregiudiziale.

Prima di rispondere ai quesiti che pone questo problema, vorrei ricordare che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1972, riconosceva il carattere di imposizione tributaria nel caso dello sconto dei medicinali, in quanto si trattava di «prestazione coattiva imposta per sopperire a fini pubblici».

In questo caso l'eccezione di costituzionalità veniva rigettata perché lo sconto era stato stabilito per legge, e quindi — aggiungeva la Corte — «spettava al legislatore valutare e determinare, in funzione dell'articolo 53 della Costituzione, l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito che è riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimità sotto il profilo della assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme».

Il riferimento contenuto nella nostra pregiudiziale all'articolo 53 della Costituzione tende quindi a richiamare l'attenzione del Parlamento sulla verifica del rispetto del principio della capacità contributiva ed, in secondo luogo, a rilevare la eventuale arbitrarietà delle norme sottoposte al nostro esame. Sia sotto l'uno che l'altro aspetto noi riteniamo che vi sia stata una violazione dell'articolo 53, posto il carattere di prestazione tributaria che, sulla base degli insegnamenti della dottrina e delle pronunce della Corte costituzionale ha la prestazione che viene imposta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Per quanto riguarda la capacità contributiva, la dottrina e la giurisprudenza fanno riferimento al concetto di «forza economica complessiva» del soggetto. L'articolo 53 esige che il concorso alle spese pubbliche di tutti sia commisurato alla forza economica di ciascuno. La situazione economica di un soggetto, secondo la scienza giuridica, non si manifesta in un fatto unico, ma in un complesso di fattori, in un complesso di elementi. Cito da una (seppure non recente) pubblicazione quelli che sono gli indici di capacità contributiva: il reddito complessivo, il patrimonio complessivo, la

spesa complessiva (naturalmente riferita a ciascuno dei soggetti), gli incrementi patrimoniali (si chiarisce: successioni, donazioni, vincite), gli incrementi di valore del patrimonio. Questi sono gli elementi dai quali deve dedursi la forza contributiva complessiva dei soggetti.

Ora, qual è il criterio di proporzionalità che è stato seguito dal Governo nella emanazione del decreto che qui ci interessa? Sono stati considerati i diversi fattori che tendono a delineare la forza contributiva di ciascuno dei soggetti? Non so se questo problema sia mai stato sfiorato. I lavoratori dipendenti forse potrebbero concorrere nei confronti dei datori di lavoro soltanto per quella parte che nella pubblicazione citata, viene indicata, a chiarimento, come vincita di lotterie.

Mi rendo conto che, ai fini di una manovra economica abbastanza complessa, sia difficile fare riferimento ad uno solo di questi aspetti. Mi sembra che gli elementi di cui bisogna tener conto siano certamente assai più complessi.

Ma mi voglio porre una domanda, e la vorrei porre anche ai colleghi della maggioranza. Ci troviamo di fronte ad una finalità che viene perseguita dal Governo, una finalità di carattere pubblico: quella della riduzione dell'inflazione e della ripresa produttiva. Di fronte a questa finalità di carattere pubblico, i lavoratori dipendenti vengono chiamati ad una determinata prestazione. Ed ecco la domanda: e gli altri? E i datori di lavoro? E i lavoratori autonomi? A quale tipo di prestazione, a quale tipo di concorso vengono chiamati, in relazione alle loro capacità contributive?

Dico questo senza voler demonizzare nessuna categoria di lavoratori. Lo dico con la coscienza e con la piena consapevolezza della difficoltà di una politica dei redditi, ma anche con la coscienza e con la consapevolezza che senza una politica dei redditi effettiva, (cioè una politica che chiami tutte le categorie a concorrere e poi redistribuisca i redditi in servizi o in investimenti) si va incontro a provvedimenti di carattere parziale, a provvedimenti limitati come quello che è al nostro esame, provvedimenti ad effetto ristretto, che tendono ad

accrescere le ingiustizie che già esistono nella nostra società. E questo è certamente uno degli effetti che derivano da questo provvedimento. Tali provvedimenti, quindi, si collocano al di fuori dei principi di solidarietà, di cooperazione, di proporzionalità nel concorso delle spese, che sono sanciti dalla nostra Costituzione.

Ma davvero si può pensare che oggi sia influente, non dico sul piano dell'equità sociale, ma proprio sul piano dei più elementari principi di diritto, sui quali si fonda la nostra Costituzione, il fatto che si decida come unica e sola forma di intervento il prelievo forzoso di una quota del reddito dei lavoratori dipendenti, di quegli stessi lavoratori che contribuiscono per poco meno dell'80 per cento alla formazione del gettito delle imposte dirette del nostro paese?

La questione che noi solleviamo ha carattere agitato, ha carattere propagandistico? Oppure dietro a tutto questo non vi è il problema di vedere che non siano state davvero intaccate, e profondamente, le fondamenta del nostro assetto costituzionale? Se così è, come io credo, ci troviamo di fronte non soltanto alla violazione degli articoli 3, 36 e 39, ma anche di fronte ad una violazione patente dell'articolo 53 della Costituzione. Lo ricordo perché mi pare che a questo punto emerga con sufficiente chiarezza non solo la lesione del principio della contribuzione proporzionale, indicato dall'articolo 53, ma anche un quadro dal quale possiamo desumere la complessiva arbitrarietà del provvedimento.

Che cosa significa arbitrarietà, sotto questo profilo? Significa proprio mancanza di qualsiasi riferimento ai principi costituzionali ai quali il provvedimento stesso, secondo la sua natura e le finalità che persegue, deve o dovrebbe ispirarsi. Mi riferisco alla violazione del principio dell'autonomia contrattuale dei sindacati, del principio della parità tra cittadini, del principio del concorso alle spese in base alla propria capacità contributiva, del principio della tutela della parte più debole nel contratto di lavoro. E questo è un altro dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e del nostro ordinamento giuridico.

Non mi soffermo certamente ad illustrare tale principio, perché mi avvio a concludere molto rapidamente. Dico solo che il Governo ha abbandonato non dico le posizioni di neutralità nel conflitto sociale, perché questa posizione risaliva al vecchio Stato liberale, ma quella funzione che è proprio di intervento per la tutela della parte contraente più debole.

Il Governo ha capovolto questo principio imponendo sacrifici ai lavoratori e concedendo vantaggi ai datori di lavoro: è da qui che emerge la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Nel dibattito parlamentare si è ripetutamente sottolineata, da parte dei colleghi della maggioranza, la straordinarietà del decreto, nonché la sua eccezionalità e temporaneità. In realtà ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, se non verrà ritirato o se non verrà bocciato da un voto della Camera, ha effetti permanenti, tutt'altro che temporanei. Effetti che non sono eccezionali e straordinari, ma tendono a porsi come normali, rovesciando proprio quei principi ai quali facevo prima riferimento.

I colleghi della maggioranza lo sanno molto bene, e sanno che ciò comporta l'esigenza di affrontare i problemi di iniquità sostanziale e di illegittimità costituzionale che abbiamo posto. Cercano di rimuovere questi argomenti parlando — forse anche illudendosi — della temporaneità e della eccezionalità del decreto-legge.

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, se passasse, stravolgerebbe anche sotto questo profilo le fondamenta del nostro ordinamento costituzionale.

Nel dibattito è stata ricordata la sentenza della Corte costituzionale che stabilì l'illegittimità delle disposizioni che prevedevano maggiori contributi, in materia di ILOR, per i lavoratori autonomi. Il riconoscimento del carattere di imposizione tributaria del prelievo del reddito operato dall'articolo 3 del decreto ne rende a mio avviso ancora più evidente l'incostituzionalità. Voglio dire che, proprio sotto il profilo (che sul piano giuridico può presentare delle difficoltà che non mi sono nascosto, nemmeno all'ini-

zio del mio intervento) dell'iniquità in tema di partecipazione alle spese pubbliche, questo decreto viene considerato ingiusto e viene rigettato dalla coscienza popolare. Questo decreto, per quanto riguarda gli effetti e la portata dell'articolo 3, è stato inteso, è stato sentito dalla coscienza popolare come una sorta di nuova tassa sul macinato. Davvero vi è qualcuno che ritiene — noi insistiamo in questo richiamo — che le manifestazioni popolari delle settimane scorse e quella grandiosa del 24 marzo siano effetto della macchina organizzativa del partito comunista? O non è il caso che anche i colleghi della maggioranza riflettano e vedano in queste espressioni il sentimento di rivolta, di ribellione all'ingiustizia del decreto?

Ci siamo sforzati, nel redigere questa pregiudiziale di costituzionalità, di dare forma giuridica a questo sentimento popolare. Ci siamo sforzati di esprimere questa coscienza, con la forza della ragione, come continueremo a fare in questi giorni di dibattito, di opposizione, che sarà ferma, continua, irriducibile. Non so se vi sia riuscito, da parte mia. So, tuttavia, che vi riusciremo tutti assieme e sono certo che, tutti assieme, faremo sì che questo atto iniquo, questo decreto ingiusto non diventi mai legge della Repubblica italiana (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiedo di parlare l'onorevole Triva che illustrerà anche la sua questione pregiudiziale di costituzionalità. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Mi accingo ad illustrare, signor Presidente, la pregiudiziale di costituzionalità, presentata unitamente ai colleghi Macciotta e Spagnoli. Essa riguarda specificatamente l'articolo 4 del decreto-legge con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, con riferimento — cioè — alla norma che dispone tassativamente l'obbligo per ogni legge che imponi nuove e maggiori spese, di indicarne la copertura. È un obbligo che si estende, come è noto alla generalità dei colleghi, per giurisprudenza costante, per costante

indirizzo legislativo, alle leggi che importano o provocano minori entrate. E questo vale, in primo luogo, per il bilancio dello Stato, ma vale anche — e la normativa vigente non consente spazi interpretativi — per i bilanci degli enti indicati nell'articolo 25 della legge n. 468 dell'agosto 1978, la famosa legge della contabilità dello Stato; per gli enti, cioè, che, in quanto direttamente o indirettamente collegati al bilancio statale, costituiscono nel loro insieme quel settore pubblico allargato, che è sempre presente quando si tratta di tagliare, mentre è sempre ignorato quando si tratta di garantire risorse ed equilibri economici.

L'articolo 27 della legge richiamata proclama, infatti, (e cito testualmente): «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25» — sono gli enti del settore pubblico allargato — «devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali». E questo, in un assetto della finanza pubblica che è fondato principalmente su un sistema di finanza derivata dai bilanci e dai trasferimenti statali, ci riconduce al bilancio dello Stato e della esigenza, dettata dall'articolo 81, di indicare i mezzi per fare fronte a nuove e maggiori spese, tutte le volte che la legge lo preveda o le provochi.

Ho voluto, colleghi, circoscrivere in modo preciso — forse un poco pedestre e pedante, e me ne scuso — il merito della pregiudiziale, per liberarla e per liberare — mi auguro — l'attenzione dei colleghi e del Governo dall'ombra particolare dell'articolo 3 e da quell'ombra più generale della cosiddetta manovra economica che incombe, precludendo ogni dibattito, quasi su ogni atto del Governo, e della quale manovra sembrano far parte, stante l'atteggiamento della maggioranza, anche le singole virgole di questo decreto. La nostra posizione sul decreto-legge in generale, ma specificamente sull'articolo 3, è troppo nota perché io debba ribadirla; ma credo che sia giusto e non inutile ripe-

tere invece che tra il nostro atteggiamento contrario all'articolo 3 ed al gravissimo illecito con esso compiuto nei confronti di fondamentali principi e regole democratiche ed il nostro atteggiamento in merito agli articoli 1, 2 e 4, c'è una distinzione di fondo, tanto profonda da rendere impensabile e improponibile ogni innaturale connubio tra quelli che chiamerei, per ulteriore chiarezza, i due decreti. Né può esistere, tra l'uno e l'altro, tra l'articolo 3 e tutti gli altri — lo ribadisco con forza — spazio alcuno per scambi o per mercati. Voglio essere ancora più chiaro. Se la maggioranza — e mi addentro nella fantapolitica — avesse affidato al gruppo comunista il compito di formulare l'articolo 1 (vincoli e disciplina dei prezzi e delle tariffe), l'articolo 2 (norme per gli assegni familiari) e l'articolo 4 (disciplina del prontuario e del costo dei farmaci), impegnandosi ad approvare il testo così predisposto a condizione che venisse accettato da parte nostra l'articolo 3, il nostro rifiuto sarebbe stato egualmente netto.

Tenuto tutto ciò ben fermo, non ne deriva però come conseguenza che noi intendiamo estendere agli articoli diversi dall'articolo 3 lo stesso tipo di contestazione e di opposizione. Al contrario, li consideriamo una parte dei tasti su cui può e deve agire l'azione governativa: non i soli, certamente, forse neppure i principali, ma certamente una parte di quelli da muovere per avviare una politica antinflazionistica e di risanamento della finanza pubblica che non sia recessiva e non si scarichi con la massima ingiustizia ed iniquità sulle categorie più deboli, su coloro che hanno sempre pagato, sui lavoratori. Non contestiamo la legittimità e la doverosità di tale intervento. Non si tratta, come per l'articolo 3, di materie estranee alle competenze del Governo e del legislatore. Contestiamo, semmai, l'inadeguatezza, l'insufficienza, la contraddittorietà e la parzialità, e abbiamo formulato proposte precise per rendere limpide le norme, per renderle realmente efficaci, incisive, idonee ad operare concretamente per concorrere ad un reale disegno generale di lotta all'inflazione.

L'acritica, chiusa e testarda difesa, però, sorda ad ogni argomentazione e ad ogni invito, che Governo e maggioranza hanno praticato sino ad oggi sull'articolo 3 si è estesa e diffusa, con pari rifiuto ad ogni confronto serio ed argomentato, su ogni articolo, su ogni rilievo, su ogni proposta, comprese quelle — mi si passi l'espressione — che almeno in parte avrebbero migliorato il testo e liberato il decreto-legge dai diffusi e pesanti vizi di costituzionalità che lo contraddistinguono. La ragione della pregiudiziale che solleviamo sull'articolo 4, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, nasce proprio da questo atteggiamento, da un «ascolto zero» da parte della maggioranza, nelle Commissioni di merito e consultive, da un conseguente mutismo totale, a fronte di tormentate ed argomentate osservazioni. Le riproponiamo ora all'Assemblea, chiedendo di conseguenza di non passare all'esame della legge di conversione e di impedire così la conversione in legge di questo infausto decreto-legge.

L'articolo 4, onorevoli colleghi, come l'articolo 1 e l'articolo 2, si riferisce a materie diffusamente ordinate e sulle quali si è ampiamente legiferato; ed a quella legislazione ed alle norme e coperture finanziarie occorre riferirsi e guardare, per giudicare la portata e le conseguenze che provoca, ad esempio, l'articolo 4 nella disciplina che ordina la copertura finanziaria della spesa per la sanità ed i farmaci, nelle regole per la definizione del prontuario del prezzo dei medicinali, in quelle che regolano il costo dei farmaci per gli assistiti dal servizio sanitario nazionale e nelle norme, infine, che sono in vigore per gli enti e i bilanci di questi enti compresi tutti quelli che nel settore pubblico allargato sono titolari delle funzioni amministrative in materia sanitaria e la finanza dei quali è totalmente e interamente una finanza derivata dal bilancio dello Stato.

Non deve essere dimenticato inoltre, da una parte, che abbiamo alle spalle la legge n. 730 — la legge finanziaria — che si è diffusamente soffermata (anche troppo

abbiamo detto noi), su questa specifica materia, dall'altra che il decreto-legge n. 10 all'articolo 1 disciplina prezzi e tariffe nella logica affermata, proclamata, radio-telediffusa, di contenere ai fini di un disegno antinflazionistico l'aumento dei prezzi e delle tariffe 1984 nei confronti del 1983 — i farmaci vi sono compresi — entro un limite massimo del 10 per cento compresi i trascinalenti derivanti da aumenti introdotti nel 1983 e prima del decreto-legge negli iniziali 45 giorni del 1984.

Se teniamo presente tutto questo qual è la corretta risposta che può essere formulata alla domanda: l'articolo 4 comporta o meno nel settore pubblico allargato maggiori spese o minori entrate?

Una prima ed immediata risposta ci viene da quella che definisco la logica politica anche senza elaborazioni particolari di entità macroeconomiche ed anche senza disaggregazioni minuziose di dati generali; quello che viene subito da pensare, solo ad essere dotati di buon senso comune, è una verità molto semplice e molto piana. Se la nuova disciplina, dato per fermo l'obiettivo del contenimento dell'inflazione entro i termini noti, non comporta né una maggiore spesa né una minore entrata, questo significa — non possono esserci dubbi — che la legislazione vigente prima del decreto era già funzionale ed organica ad un tale obiettivo. Ma diventerebbe in tale caso oscura, molto oscura, la ragione vera della norma decretizia. Se invece la precedente disciplina non era funzionale ed organica al noto obiettivo, ma il Governo sostiene ugualmente che i nuovi vincoli non comportano né maggiori spese, né minori entrate, dovremmo allora ricavarne di conseguenza — per ora mi rifiuto di farlo — che tutto il chiasso che viene sollevato sul blocco del 10 per cento è strumentalmente e bassamente finalizzato ad enfatizzare comportamenti e scelte che nessuno pensa di praticare e a proclamare prospettive che nessuno pensa di garantire.

Questo significherebbe che siamo in presenza di una gigantesca operazione mistificatoria e fraudolenta anche sotto

questo versante e questo bruciante interrogativo, che vale per i farmaci, vale anche per le tariffe del gas, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi a domanda individuale, eccetera.

Ma la realtà delle cose, per quanto rifiutata e malgrado le arrampicate da questo grado superiore del ministro Gorla al Senato, dice in termine inequivocabili che la maggiore spesa esiste e dice anche che la stessa non è affatto modesta.

L'articolo 4 è stato formulato nella forma più piana ed è forse per questo che non ha suscitato da parte di molti l'attenzione che meritava. Che cosa dice tale articolo? Per chi lo legge senza una particolare attenzione l'articolo 4 sembra limitarsi a prorogare un termine, previsto dall'articolo 32 della legge finanziaria, per la revisione generale del prontuario e tutto a prima vista sembra andare *de plano*. Anzi, qualcuno ha persino scritto e detto che questo è il primo vantaggio che il decreto garantisce ai lavoratori che pagheranno ad aprile quello che avrebbero dovuto pagare a febbraio, ed il massimo di attenzione, quando c'è stata, si è concentrato a calcolare il costo di questo slittamento, e lo ha fatto anche il collega Serafini in questa stessa mattinata. Perché in effetti se si assume come riferimento l'articolo 32 della legge finanziaria, che fissa in 4 mila miliardi la spesa annua per i farmaci, un tale slittamento rappresenta un maggior costo di 250 miliardi circa. Ed anche questo ha un suo valore di principio, perché se anche fosse vero, ma non lo è, come vedremo in seguito, che l'effetto del decreto-legge n. 10 sul prontuario si limita a determinare 250 miliardi di minori entrate per le unità sanitarie locali, questo non avrebbe esonerato il legislatore dall'obbligo di prevederne la copertura, che invece non c'è. Ma le cose non stanno così, e la minore entrata che il decreto provoca nei bilanci delle unità sanitarie locali e la maggiore spesa che determina nel bilancio statale sono considerevolmente più elevate, sempreché naturalmente l'impegno proclamato dal Governo venga coerentemente praticato. E vediamone la ragione e la

presumibile entità. Parto dall'articolo 4 e dalla proroga del termine per la revisione del prontuario farmaceutico. Quali sono state le ragioni di tale proroga e perché il prontuario revisionato, che era già pronto al Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, non è stato decretato entro il 15 febbraio come prevedeva la norma dell'articolo 32? Questi sono i primi interrogativi che si pongono e la risposta è chiaramente contenuta nel decreto n. 10, al nostro esame. Il termine è stato prorogato perché se il prontuario, che era stato predisposto e definito prima che entrasse in vigore la disciplina prevista dal decreto, fosse stato pubblicato avrebbe rappresentato una lacerante sconfessione dell'impegno del Governo sanzionato dall'articolo 1 di contenere entro il 10 per cento, trascinamenti compresi, l'aumento dei prezzi nel 1984 nei confronti del 1983. La scelta governativa, infatti, praticata per il prontuario farmaceutico disposto prima del decreto-legge — e mi riferisco a dati del Ministero della sanità che sono sottostimati — era stata quella di aumentare pesantemente l'importo delle tariffe — i famigerati *ticket* imposti agli assistiti del servizio sanitario nazionale — per l'acquisto dei farmaci che, non dobbiamo dimenticarlo mai, rappresentano, con il pane e con il latte, una delle tre voci più delicate tra tutte quelle soggette al vincolo del prezzo amministrato. In termini monetari la maggiore spesa che avrebbe gravato sui redditi familiari e che avrebbe inciso con un onere incompressibile sul valore reale del salario dei lavoratori è stimabile, riferito ad anno, attorno ai 2 mila miliardi circa. Pubblicare e rendere operante un tale prontuario in coincidenza con il decreto-legge che taglia i punti di scala mobile, avrebbe significato non solo ridurre con uno strumento salari e con l'altro introdurre un nuovo pesantissimo *fiscal drag* sulla salute, ma avrebbe clamorosamente smentito il valore, la rilevanza e la portata della disciplina sui prezzi e sulle tariffe e quindi sulla tutela delle economie familiari, introdotte con l'articolo 1, e avrebbe clamorosamente posto sul banco degli ac-

cusati, in termini ancora più generalizzati di quanto già non ha fatto, l'intera manovra governativa. Il Governo quindi ha deciso, e giustamente a mio giudizio, di spostare a dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto n. 10 la revisione generale del prontuario, collocandola in tale modo, e giustamente io ripeto, all'interno della nuova disciplina che è stata introdotta al fine di concorrere al contenimento del massimo di inflazione per il 1984 entro il 10 per cento. Nessuna altra interpretazione è sostenibile, ove non si voglia accusare il Governo di avere in modo fraudolento distanziato i due provvedimenti (il taglio della scala mobile e una nuova tassa sulla salute per 2 mila miliardi) al solo fine di non sommare gli urti antipopolari delle due scelte.

Giusta, quindi, la decisione, anche perché, non dimentichiamolo mai, la pratica dei *ticket*, che riduce la spesa pubblica per la sanità, scaricandola sui cittadini, avvantaggia sostanzialmente le zone forti del paese, quelle ad alto indice di occupazione e di reddito, e danneggia duramente le zone deboli, il Mezzogiorno, tra le altre, ad alta disoccupazione e a basso reddito; colpisce cioè di più le aree maggiormente esposte ai morsi dell'inflazione.

Da una giusta decisione, però, il Governo — ed è qui la ragione di tante perplessità e dubbi sulla coerenza, il rigore e l'onestà dell'impianto governativo — non ha saputo o voluto trarre tutte le conseguenze. Fermare, come deve fermare il decreto, entro il 10 per cento l'incremento del costo dei farmaci nel 1984 nei confronti del 1983 determina, se abbiamo presenti le discipline vigenti prima del 16 febbraio, una minore entrata nei bilanci delle unità sanitarie locali. Ma tali bilanci, ed è noto, sono disciplinati da una finanza che si regge per intero sul trasferimento a carico del bilancio dello Stato, e specificamente sullo stanziamento del fondo sanitario. È il mancato adeguamento di tale fondo, con riferimento alle minori entrate, che determina la combinata applicazione degli articoli 1 e 4 del decreto-legge in esame, che legittima la censura di incostituzionalità che abbiamo solleva-

to con la questione di costituzionalità che ho illustrato, e che proponiamo al voto dell'Assemblea, augurandoci che anche questo concorra a respingere o a far decadere questo infausto decreto, che tanti guasti ha provocato nella nostra società e nel nostro paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 12,50,
è ripresa alle 15,10.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Gorgoni è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLONI e REBULLA: «Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste» (1541);

TESINI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati» (1542);

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: «Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva» (1543).

Saranno stampate e distribuite.

Su un lutto del deputato Luciano Falcier.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Falcier è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Violante, che illustrerà anche la sua pregiudiziale di costituzionalità.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare la pregiudiziale di costituzionalità, di cui sono primo firmatario, relativa al denunciato contrasto tra questo decreto, in particolare tra l'articolo 3 del decreto-legge e l'articolo 3 della Costituzione.

La questione è stata già esaminata in due sedi: nella Commissione affari costituzionali della Camera e nel comunicato che palazzo Chigi ha emesso il 14 marzo di quest'anno, dopo l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità da parte della pretura di Bologna. Nessuno dei due documenti, però, risponde al problema essenziale che il decreto-legge pone, cioè il problema della disparità di trattamento tra datore di lavoro e lavoratore. Infatti, il documento della Commissione affari costituzionali, che in realtà è frutto di un conflitto tra onestà intellettuale e necessità politica, fa trasparire questo contrasto. Il parere della Commissione affari costituzionali dice che il decreto-legge non viola il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, perché le disposizioni investono la generalità dei rapporti di lavoro, senza distinzione tra impiego pubblico e impiego privato, e fanno parte di un complesso di provvedimenti da valutare politicamente sotto il profilo della congruità rispetto allo scopo e

dell'equità nel ripartire i sacrifici tra diverse categorie di cittadini.

Evidentemente non poteva sfuggire ai colleghi della Commissione affari costituzionali che l'articolo 3 della Costituzione è una delle poche norme della nostra Costituzione che importa una valutazione di merito, e la maggioranza non si è sentita di fare questa valutazione di merito, rinviandola ad un momento successivo. Credo che si tratti — se si può mutuare un termine proprio del diritto processuale — di una sorta di parere suicida, cioè di un parere che trova in sé le radici della propria negazione.

La valutazione che palazzo Chigi ha dato della prima eccezione di costituzionalità, sollevata nei confronti di questo decreto-legge, sostanzialmente riprende le motivazioni del parere della Commissione affari costituzionali; fa riferimento cioè all'eventuale disparità di trattamento tra lavoratore e lavoratore, ma non affronta quello che, a nostro avviso, è il nodo di fondo, cioè la disparità di trattamento tra datore di lavoro e lavoratore. Questo problema pertanto è sfuggito alle valutazioni della maggioranza della Commissione affari costituzionali ed è sfuggito anche alle valutazioni di palazzo Chigi. Non credo che ciò sia determinato da una sottovalutazione del problema o dall'ignoranza del problema: a palazzo Chigi siede attualmente un autorevole costituzionalista, anche se un po' pentito, che conosce profondamente questo problema.

L'articolo 3 della Costituzione stabilisce due principi di fondo. Il primo è quello per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Un principio tipico di tutte le democrazie liberali.

Il secondo principio che si trova nel secondo comma dello stesso articolo 3 è molto più nuovo nel sistema delle costituzioni degli anni '40: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della per-

sona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

Si afferma in genere che mentre il primo comma fa riferimento allo Stato di diritto, il secondo comma fa riferimento allo Stato sociale. Credo che questa contrapposizione sia errata e vada superata, in quanto non esiste e non è ammissibile una simile contrapposizione. Uno Stato di diritto che non sia anche Stato sociale è uno Stato-notaio, il vecchio Stato liberale, un mero Stato-guardiano. Uno Stato-sociale che non sia anche Stato di diritto si avvia sulla strada del totalitarismo selvaggio, dove l'intervento sociale non assistito dalle garanzie del diritto finisce per essere l'alibi di ristrette oligarchie politiche.

Per queste ragioni ritengo sbagliato richiamare il secondo comma dell'articolo 3 sganciato dal primo comma dello stesso articolo. Noi non siamo né per lo Stato liberale classico né per lo Stato sociale assolutistico. La grande maggioranza del nostro Parlamento lavora e si impegna per uno Stato sociale di diritto, cioè per uno Stato che realizzi l'unità e l'eguaglianza reale dei cittadini con strumenti del diritto, non con quelli dell'autorità o della pura amministrazione.

La coniugazione tra Stato sociale e Stato di diritto credo sia ormai un fatto acquisito alle democrazie occidentali, tanto che una delle ultime costituzioni, quella spagnola, nel suo primo articolo, correggendo quella che era una impostazione delle Costituzioni degli anni '40, definisce lo Stato spagnolo come uno «Stato sociale e democratico di diritto», unendo l'elemento della socialità e quello della legalità. In base all'articolo 3 della Costituzione il nostro Stato dovrebbe quindi assumere politiche sociali atte a rimuovere gli ostacoli di fatto.

Quando in questo articolo della Costituzione si parla di Stato, o meglio di Repubblica, credo che il termine vada inteso come politica. Già nel secolo scorso, quando si parlava di Stato di diritto, un grande costituzionalista tedesco, Stahl, in una importante prolusione accademica, aveva affermato che lo Stato di diritto è

quello che agisce mediante la legislazione; la qualifica «di diritto» riguarda il modo di agire, la politica dello Stato, non lo Stato come entità astratta. Quando parliamo di Stato sociale e di diritto intendiamo, dunque, riferirci ad uno Stato che assume politiche sociali nella forma del diritto. È questo che stiamo difendendo.

L'articolo 3 non è, come qualche volta si dice, una conquista strappata da Lelio Basso ad una maggioranza riottosa. Certo, il secondo capoverso di questo articolo fu dovuto in particolare a Lelio Basso, ma se guardiamo bene la Costituzione ci accorgiamo come questo non sia un principio isolato.

L'uguaglianza sostanziale dei cittadini e la eliminazione degli ostacoli di fatto sono principi pervasivi della nostra Costituzione. Non si tratta, cioè, di un *iceberg*, di qualcosa di isolato, bensì di qualcosa che è profondamente presente nella Costituzione e che fa riferimento a quella grande libertà democratica che è la libertà dal bisogno.

Uno degli ideali fondamentali delle lotte condotte da quelle forze politiche che fanno riferimento alle grandi masse che si muovono nella società italiana, è proprio il passaggio dalla libertà di agire alla libertà dal bisogno, cioè il tentativo di spostare l'asse paleoliberales, di mantenerlo ma al tempo stesso di arricchirlo con la libertà dal bisogno. Se non vi è la libertà dal bisogno, è difficile agire; può agire solo chi è libero dal bisogno.

Quali sono gli altri riferimenti costituzionali che indicano come questo non sia un principio isolato nell'ordinamento? Innanzitutto l'articolo 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»; l'articolo 24 relativo al gratuito patrocinio: «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Ricordiamo che vecchi principi stabilivano i diritti, ma non i mezzi per esercitare i diritti. L'articolo 34: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»; l'articolo 36: «Il

lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»; e quindi: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (articolo 40); inoltre: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata...» (articolo 44); e poi l'articolo 38: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Insomma, credo veramente inutile andare avanti: si tratta di un criterio di politica legislativa, amministrativa e giudiziaria, e quindi di un limite concreto che la Costituzione pone anche al legislatore, non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello giuridico.

La dottrina costituzionalista parla a questo proposito di «vizi della legge»; e la Corte costituzionale, lavorando per decenni attorno a questa categoria, ha individuato principi di lettura, di correzione, di integrazione e di cancellazione della legge che, senza fare polemica, sembrano attagliarsi in maniera particolarmente pregnante al testo di questo decreto-legge.

La Corte ha stabilito la propria competenza a verificare se il provvedimento legislativo sia inficiato da contraddizioni palesi sui presupposti, in modo da incidere negativamente nel campo di altri diritti costituzionalmente garantiti. Ciò accade quando una premessa dovrebbe garantire qualcosa, ma mancano gli strumenti per garantire tale premessa.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la discrezionalità del legislatore trovi un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento dei cittadini. Qui non s'intende quale sia la ragionevolezza per la quale una fetta di salario è sottratta al lavoratore dipendente e data al datore di lavoro senza indicazioni di scopo.

Quella fetta di salario (non stiamo facendo un discorso di classe contro classe) può essere investita, giocata, risparmiata o bruciata in un modo qualsiasi dal datore di lavoro; non c'è scritto in nessun posto che deve essere reinvestita in un certo modo, non c'è un obbligo di destinazione, non c'è un fondo o uno scopo cui questo denaro debba essere destinato.

E ancora: la Corte costituzionale ha detto che spetta ad essa stabilire se la legge sia viziata da criteri arbitrari o contraddittori, o se la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che doveva conseguire.

Qui si è detto, tra l'altro, che, se questo provvedimento dovesse essere approvato, l'inflazione e il debito pubblico aumenterebbero e non che diminuirebbero: questo è un altro degli elementi che può essere soggetto al giudizio di ragionevolezza della Corte.

Ma non è soltanto per motivi giuridici che va sollevato questo tipo di obiezione. Credo, colleghi, che il modo di essere di uno Stato sia costituito non tanto dalle sue forme astratte, quanto dal contenuto che assumono le politiche che svolgono i suoi organi. Per questo si identifica uno Stato nei confronti dei cittadini e nella comunità degli Stati.

Ebbene, nella Costituzione c'è un forte indirizzo di politica sociale, come dicevo. Ma in questo decreto-legge esiste un analogo indirizzo di politica sociale? Si bloccano solo alcuni prezzi e non altri, si premiano alcuni ceti e se ne penalizzano altri, non si ha alcuna destinazione sociale del prelievo: non mi pare che questo si iscriva nell'indirizzo di politica sociale che riscontriamo nella Costituzione.

La Corte — mi permetto, colleghi, di segnalare questo aspetto, e devo alla cortesia del collega Bassanini la segnalazione di queste decisioni della Corte costituzionale — ha più volte messo in guardia il Parlamento, in materia di prelievi o di politiche di tipo economico, dal non battere la via di sempre e a muoversi alla ricerca di «ricchezze novelle», dice la Corte costituzionale, meno agevolmente identificabili.

Inoltre, più recentemente, la Corte costituzionale ha anche detto che il legislatore non può, nei suoi interventi, agire senza l'osservanza di limiti che la Costituzione ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base. «Pertanto — dice la Corte — l'attività legislativa deve svolgersi, in questo e negli altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali e il conseguimento delle finalità segnate in questo settore dalla Costituzione non avvengano con il sacrificio di altri precetti e di altre finalità, ma nel rispetto dell'armonica unità del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica».

Questo non si è verificato. Ma quali allora avrebbero dovuto essere le caratteristiche della manovra contenuta in questo decreto? Senza avere la pretesa di indicare delle vie in una questione così complessa e le cui competenze sfuggono a chi esercita professionalmente in un altro campo, credo che all'uomo delle strada venga in mente subito il prelievo fiscale. Ecco il problema del fisco, un settore in cui certo non c'è equilibrio, ma gravi disuguaglianze: si toglie agli uni e si dà agli altri, ma agli altri non si toglie nulla.

Sulla base del «libro bianco» pubblicato dal ministro Visentini, la composizione del prelievo ai fini IRPEF relativo al 1981 è determinata per il 79,5 per cento da redditi da lavoro dipendente, per il 6,8 per cento da redditi di impresa minore, per il 6,4 per cento da partecipazioni in capitale e da 2,9 da lavoro autonomo. Questa situazione riflette una grave stortura, lo diciamo e lo sappiamo tutti.

Questi dati hanno gettato grande disorientamento e val poco dire che si tratta di redditi del 1981. Ciascuno di noi credo che possa dire che, nei due anni successivi, non si è certo verificata una grande manovra, tale da porre riparo a questa situazione. Quando leggeremo i dati relativi al 1983 e al 1984 vedremo che non si discosteranno molto. Forse anzi la forbice tra i vari tipi di reddito sarà ancora più ampia.

Il problema non è comunque solo questo. Il problema è che oggi la gente coglie pericoli ulteriori. Voglio approfittare dell'occasione per porre a questo proposito una domanda al rappresentante del Governo: mi risulta infatti che il Ministero delle finanze intenderebbe applicare il condono fiscale anche a chi ha presentato false fatturazioni IVA senza svolgere alcuna attività. Mi risulta cioè che il condono fiscale, che doveva essere applicato ad operatori economici (cioè a chi ha operato nell'economia, ha evaso e viene condonato se paga), dovrebbe esteso anche ad una categoria di grandi truffatori dell'erario, coloro che, con vere e proprie «cartiere», hanno creato sulla carta un meccanismo di fatturazioni IVA, spostamenti, acquisizione di materie prime, produzione di beni lavorati o semilavorati, aprendo partite IVA assolutamente inesistenti e figurando oggi creditori IVA. Spero che questo pericolo venga scongiurato: già il condono aveva in sé grandi aspetti di ingiustizia; se poi venisse di fatto anche quest'altra ingiustizia, veramente sarebbe difficile recuperare una qualsiasi legittimazione politica per questo Governo e per questo tipo di politica economica.

La gente comune coglie che, per quanto si sia rapidi nel sanzionare il prelievo fiscale sui lavoratori dipendenti, non si è altrettanto rapidi nel rimuovere alcuni vizi di fondo del sistema tributario. Il processo tributario è l'unico contenzioso che abbia quattro gradi di giudizio, e ciò non è spiegabile in alcun modo: vi è una commissione di primo grado, una commissione di secondo grado, una commissione centrale, la Corte di cassazione per i vizi di legittimità... Ora, un decreto-legge che avesse abolito un secondo o terzo grado, ripristinando l'eguaglianza, credo che si sarebbe potuto benissimo approvarlo; nessuno, tranne coloro che militano nella commissione centrale delle imposte da decenni, in modo non sempre corretto, credo che avrebbe avuto qualcosa da ridire! Perché non si fa anche questo tipo di manovra? Gli uffici fiscali sono nell'impossibilità di rifare accertamenti errati e succede che, se svolgono un dato accerta-

mento, e se la Guardia di finanza poi li avverte che non si tratta di 500 mila lire, ma di 50 milioni, o 500 milioni: questo successivo accertamento non può essere integrato. Non si può intervenire per dare giustizia in questo modo?

La Camera ha approvato il cosiddetto progetto di legge delle manette agli evasori, ma la giustizia penale fiscale continua ad essere paralizzata. Vi era prima il problema delle pregiudiziali; ora il problema è che i tribunali sono stracarichi di lavoro. La Camera ha approvato, nella scorsa legislatura, un progetto di legge presentato dai comunisti; questa volta è stato ripresentato dai comunisti e dal Governo, per aumentare le competenze pretorili e snellire il lavoro dei tribunali. Quel progetto è adesso giacente presso il Comitato ristretto e spero che venga poi alla luce, ma certamente il blocco della giustizia maggiore, (la produttività dei tribunali si aggira sul 30 per cento) che dovrebbe sanare questa grande iniquità (si occupa di mafia, di grandi truffatori dello Stato, di tutto ciò che costituisce un grave pericolo per gli equilibri democratici del paese), è cosa ben grave. La produttività delle preture si aggira sull'80 per cento, per meccanismi propri del processo pretorile. Ben più rapido sarebbe tutto il meccanismo giudiziario, con questa riforma! L'uomo della strada vede che queste riforme non si fanno; che la macchina non si muove; ma a lui si toglie una fetta di salario: questa non può non sembrargli una colossale ingiustizia! Tempo fa è stata data risposta ad un'interrogazione parlamentare, passata un po' sotto silenzio sulla stampa, che riguardava i redditi di persone denunciate per associazione mafiosa. Alcuni sono grandi mafiosi, grandi mercanti di eroina. Dalla risposta onesta del sottosegretario Lombardi a quell'interrogazione, emergeva che sono sconosciuti al sistema anagrafico i Greco, Rijna Salvatore, Gerlando Alberti, e si tratta di grandi, potenti uomini della mafia che molti conoscono! Giuseppe Marchese, Ignazio Fazio, Tommaso Buscetta... tutti questi uomini esercitano anche attività falsamente industriali; avevano qualche

ufficio aperto, con tanto di targa sulla porta; formalmente erano anche titolari di azienda, ma tutti erano sconosciuti all'anagrafe fiscale! Non c'è qui una grande lacuna da parte dello Stato, una grande debolezza? Non c'è un grande riflesso di ingiustizia che, sul piano fiscale, caratterizza l'azione di Governo?

Un altro aspetto di incostituzionalità voglio affacciare, sempre sotto il profilo dell'articolo 3 (ne accennavo con il relatore), in ordine ai limiti dell'autonomia contrattuale. L'articolo 1 del decreto determina il tasso di inflazione nella misura del 10 per cento come limite della media annua ponderata dagli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, dell'intera collettività nazionale, in funzione del parere vincolante del CIP. L'autonomia privata di alcune categorie è pertanto limitata; l'autonomia privata di altre categorie (imprese bancarie, ad esempio: attività certo importante per il controllo dell'inflazione), rimane del tutto libera di determinarsi, anche per adeguare comunque le prestazioni delle obbligazioni pecuniarie agli aumenti dell'indice di inflazione. Vi sono dunque categorie che possono contrattare, ed altre (molto più incisive, ai fini del complessivo andamento dell'inflazione) che sono libere di contrattare!

Un altro paese ha avuto questo stesso problema, la Francia; ma l'ha risolto bloccando tutti i prezzi, provvedimento questo discutibile ma certamente tale da non lasciare che alcuni soggetti siano meno uguali degli altri.

Non credo che gli argomenti, che molto sommessamente ho voluto portare alla vostra attenzione, siano formali. Un sistema politico ha bisogno di autorevolezza e di consenso per governare e questo provvedimento, invece, non è segno di autorevolezza e non ha generato certamente consenso. Governare nel nostro paese è molto difficile, ma aprire fossati tra ceti e classi sociali è certamente un pessimo modo di governare; disegna infatti uno Stato che adotta un sistema di politiche sociali del tutto diverse da quelle che ha

in mente la grande maggioranza dei presenti in quest'aula, che ha referenti sociali e che si batte per realizzare uguaglianze sociali. Stiamo uscendo da una fase dura della nostra Repubblica; gravi tragedie hanno lacerato famiglie, ci sono soggetti emarginati dal sistema produttivo, uomini che sono stati uccisi, altri che sono in carcere, esistono insomma drammi che lacerano il paese. Quando avremo tempo — non so se quest'Assemblea l'avrà mai, ma auspico che l'abbia — dovremo riflettere sulla tragedia che oggi investe milioni di famiglie che hanno i figli in prigione o drogati. Questo muoversi delle famiglie, in un sistema che dimostra di non avere tempo, modi e mezzi di provvedere ai drammi presenti nel mondo giovanile, induce a misurarsi per costruire spazi politici dove non vi siano divisioni precostituite.

Questo è il decreto dell'inutilità e della discordia, perché è un decreto-legge politicamente inutile anzi crea discordia e contrasti. Sarebbe sbagliato giocarci le ragioni di prestigio; i cittadini che hanno oggi aperto il giornale hanno letto che Tanassi non pagherà il miliardo e 300 milioni della Lockheed. C'è *Il Giornale* di Montanelli che affaccia una non lusinghiera motivazione di questa decisione, in quanto sembra che il presidente del collegio sia stato capo di gabinetto più volte dei ministri socialdemocratici — non so se questo abbia inciso —; ma certamente un Governo che sembra curarsi della magistratura — per ora un po' unilateralmente — dovrebbe curarsi anche di queste designazioni. Ebbene, il cittadino coglie nella decisione della Corte dei conti una grande ingiustizia: vi è stata una condanna penale e non c'è il ristoro dei danni allo Stato.

Chi ha letto il giornale di oggi — è una cosa minuta, però le cose minute colpiscono la gente più di quelle cose grosse — ha appreso che in una città calabrese, precisamente a Taurianova, nella USL, cioè in un centro che doveva curarsi della salute dei ceti meno abbienti, è stata nominata consigliere una centenaria. Non perché questa signora avesse grandi me-

riti politici o grandi capacità amministrative, ma solo perché vi era una gara ad avere la persona più anziana nella USL. Infatti, a parità di voti sarebbe prevalso il candidato più anziano. Per cui, mentre la democrazia cristiana aveva schierato due novantenni, il partito del Presidente del consiglio ha trovato una centenaria la quale ha vinto la contesa. Il medico del paese annuncia però che la centenaria ha avuto le anche fratturate per cui non potrà mai uscire di casa. Sono queste cose molto minute, ma queste cose minute colpiscono la gente, così come colpisce il tentativo di prevaricazione in tema di beni politici, per interessi privati. Colpisce il rapporto tra partito ed istituzioni, lo stravolgimento delle regole istituzionali per interessi di parte.

Non dobbiamo far prevalere le ragioni di finto prestigio. Il decreto-legge si è rivelato una mossa sbagliata, un errore, non serve a recuperare nulla, apre lacerazioni nel paese; il solo fatto positivo che ha generato è la manifestazione del 24 marzo: in questo paese esistono dunque centinaia di migliaia di persone — non solo quelle che sono venute a Roma, ma tante altre — le quali credono ancora che questo Stato, questa democrazia possa rispondere in maniera giusta ai bisogni dei meno abbienti.

La contrapposizione tra piazza e Parlamento è assolutamente sbagliata! In un sistema democratico il consenso sociale e il sistema parlamentare debbono andare di pari passo; dobbiamo ricordare che la piazza ha salvato la democrazia italiana in varie occasioni, come quando è stato rapito ed ucciso l'onorevole Aldo Moro. C'è, insomma, in questa nostra democrazia una grande voglia di partecipare, di lottare, di decidere e di contare; c'è anche una grande fiducia nel sistema politico democratico. Cerchiamo di cancellare questa pagina oscura di prevaricazione; cerchiamo di cancellare questo atto che tenta di ridisegnare, in un modo che credo non risulti accettabile alla stragrande maggioranza di noi, i rapporti tra Parlamento e Governo, tra lavoratori e datori di lavoro. Cancellarlo non potrà che esse-

re — credo — un atto di equilibrio e di saggezza (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 31 marzo 1984, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 15 marzo 1984 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della IV Commissione (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1453).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini, che illustrerà anche la sua questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, non so quando questa vicenda terminerà e quando — forse tra cinque o sei mesi, dopo il decreto *bis* o il decreto *ter* — sarà possibile fare il bilancio dei morti e dei feriti che — come giustamente diceva poco fa il collega Violante — questo decreto inutile, ma molto pericoloso, avrà lasciato sulla sua strada. Tra questi morti e feriti, come il dibattito di questi due giorni sta dimostrando, vi sono molti ca-

daveri costituzionali. Questo dibattito ha già messo in luce come molte disposizioni costituzionali in un colpo vengano travolte; spiace solo che pochi, ed assai meritevoli, siano i colleghi della maggioranza che solitariamente ascoltano queste considerazioni e forse ne traggono qualche elemento di riflessione. Proprio questo dibattito tra sordi, con una maggioranza del tutto assente, dovrebbe spingerci ad amare riflessioni su quello che sta diventando il Parlamento della Repubblica nell'epoca della cosiddetta democrazia governante. Ma le faremo in altra occasione!

Dei molti principi costituzionali che il decreto-legge ha travolto, quello che impone di indicare la copertura finanziaria delle leggi non è forse il più importante; ma a me pare che meriti una riflessione, come le pregiudiziali presentate da me e dal collega Visco propongono. Certo, questa non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima legge priva di copertura finanziaria; ma, per la verità, in altri casi, allorché la questione veniva sollevata ed era, come in questo caso (e lo dimostrerò, come altri colleghi lo hanno dimostrato al Senato) del tutto incontestabile, la maggioranza ne prendeva atto e provvedeva a fornire la legge di una idonea copertura finanziaria. I colleghi della Commissione bilancio sanno che questo avviene tutti i giorni e che questo sarebbe stato possibile, e perfino agevole, anche in questo caso.

Vi è qui un primo elemento di riflessione: si tratta di una grave violazione costituzionale cui si poteva porre rimedio e cui si è posto rimedio molte volte nella storia del nostro Parlamento; e invece, in nome del nuovo principio del governare per decreto, dell'intangibilità del decreto per volontà di Carniti o del Presidente del Consiglio, si giunge fino alle estreme conseguenze, alla conversione in legge di un decreto-legge nonostante si sappia che esso è incontestabilmente incostituzionale, senza possibilità di nessuna arrampicata sugli specchi, senza che si riescano a trovare argomentazioni credibili, se non altro per salvarsi l'anima o la falsa coscienza.

Il decreto-legge comporta senza dubbio oneri per la finanza pubblica. Io non voglio qui rifare dei conti; voglio ricordare però che la relazione trimestrale di cassa del ministro del tesoro, presentata non più tardi di qualche giorno fa, alle pagine 27, 28 e 29 indica esplicitamente che alcune disposizioni di questo decreto-legge comportano oneri per la finanza pubblica.

Il rapporto del CER — un istituto di ricerca che non mi pare classificabile nell'area dell'opposizione — dà anch'esso una stima degli oneri sulla finanza pubblica, e ne dà una stima assai più consistente di quella governativa. Mentre il Governo calcola in 400 miliardi gli oneri per la finanza pubblica prodotti dall'articolo 1 del decreto (blocco dei prezzi e delle tariffe), il CER indica i minori introiti in 1.900 miliardi, ed afferma, nel rapporto, che la stima del Tesoro pare rappresentare «più un desiderio che una previsione». Il CER, ancora, indica in 2.000 miliardi le minori entrate fiscali prodotte dal decreto e in 1.200 miliardi la riduzione delle entrate contributive. Quindi, indica un complesso di oneri diretti e indiretti — torneremo poi su questa distinzione — che è superiore ai 5.000 miliardi.

Anche secondo un altro noto istituto di previsione, che non appartiene certamente all'area culturale dell'opposizione, l'istituto bolognese Prometeia, il decreto comporta oneri rilevanti per la finanza pubblica, che sono cifrabili in 2.116 miliardi di riduzione di entrate tributarie e contributive. Questo istituto rinuncia invece espressamente a calcolare gli oneri derivanti dal blocco delle tariffe e dalle maggiori spese dovute al rinvio della revisione del prontuario terapeutico.

A ben vedere, quindi, nessuno, né il Governo, né i principali istituti di ricerca che si sono impegnati in queste settimane a valutare gli effetti della manovra, contesta che vi siano nel decreto diverse disposizioni che comportano oneri per la finanza pubblica.

È appena il caso, credo, in questa sede, di ricordare che l'obbligo di indicare nella legge la copertura finanziaria degli

oneri relativi, imposto dall'articolo 81 della Costituzione, si estende (vi è una costante giurisprudenza della Corte costituzionale in questo senso, e lo stabilisce la fondamentale legge n. 468 del 1978) alle leggi che comportano oneri sotto forma di minori entrate. Nel caso di questo decreto-legge, si tratta per gran parte di oneri configurati come minori entrate.

Quindi: si concorda sul fatto che oneri vi siano, che, quanto meno, gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge comportino oneri per la finanza pubblica. Però, si obietta, da parte del Governo e da parte della maggioranza, che questi oneri sono ampiamente compensati dagli effetti positivi che il decreto ha per la finanza pubblica; che non si tratta — seconda obiezione — di oneri diretti, ma di oneri indotti, conseguenti alle modifiche attese nell'evoluzione delle variabili macroeconomiche; che non si tratta di oneri a carico del bilancio dello Stato bensì di oneri a carico di altri enti, quelli del settore pubblico allargato: che, quindi, non insorgerebbe l'obbligo della copertura fino a che lo Stato non decida di intervenire con trasferimenti a ripiano dei loro disavanzi.

Si obietta ancora che, nel caso del blocco delle tariffe, gli oneri non deriverebbero dalla norma legislativa (l'articolo 1 del decreto-legge), ma dai provvedimenti amministrativi che eventualmente saranno adottati in attuazione di questa disposizione.

Infine abbiamo sentito il ministro del tesoro dirci che, comunque, alla copertura si provvederà con il bilancio di assestamento che verrà presentato entro il 30 giugno di quest'anno.

Vorrei esaminare rapidamente e partitamente queste obiezioni, non senza dire che preoccupa assai sentire dal ministro del tesoro e da autorevoli esponenti della maggioranza considerazioni ed obiezioni del genere, che rivelano quanto meno una totale ignoranza dei principi fondamentali del nostro ordinamento e delle nozioni basilari di contabilità dello Stato, se non sono, come credo, obiezioni e ragionamenti del tutto strumentali, osservazione che, per altro, non vale certo a sanare l'illegittimità del decreto.

Prima obiezione: potremmo anche ammettere, in via puramente logica, che gli oneri indotti dal decreto-legge siano sostanzialmente compensati dalle conseguenze finanziarie positive riconducibili al decreto stesso. Ciò non è vero, come dirò; ma se anche così fosse, resta obbligo costituzionale indicare i mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese che alcune disposizioni della legge prevedono. La Costituzione non dice che questi mezzi finanziari debbano essere indicati solo se sono reperiti al di fuori della legge di spesa; può darsi che questa sia in grado di compensarsi, e cioè che preveda, accanto a nuove o maggiori spese o a riduzioni di entrate, riduzioni di spese o aumenti di entrate. Ma si assolve all'obbligo preciso dell'articolo 81 solo se si indicano, si stimano le maggiori spese o le riduzioni di entrate e, a fronte, si indicano i mezzi di copertura ancorché reperiti in forza delle disposizioni della medesima legge.

In altri termini, l'obbligo dell'articolo 81 ha un carattere necessariamente formale; ma il rispetto delle forme ha un'importanza sostanziale, perché è strumentale al rispetto dei principi fondamentali di equilibrio del bilancio. Solo se si quantifica esattamente l'onere e si indicano esattamente i mezzi di copertura è possibile verificare se, dal punto di vista sostanziale, la copertura esista; e, soprattutto, evitare che i mezzi di copertura o gli spazi finanziari che la legge produce possano essere utilizzati, successivamente, due o tre volte di seguito a copertura di altre spese.

Solo così è possibile evitare quel fenomeno che in altra sede ho chiamato di moltiplicazione dei pani e dei pesci; la quale nel Vangelo è un miracolo, ma nella finanza pubblica è soltanto un imbroglio; anche a voler prescindere dal fatto che nel Vangelo serviva a dar da mangiare alla gente, mentre nel «decreto Craxi» serve a tagliare i salari dei lavoratori.

Nel caso di specie occorre quantificare esattamente gli oneri prodotti dall'articolo 1 (blocco delle tariffe). Il CER parla di 1900 miliardi, il ministro del tesoro di 400 (una bella escursione!). Occorre an-

che quantificare gli oneri prodotti dall'articolo 3 (minori entrate fiscali e contributive derivanti dalla diminuzione della base imponibile per il taglio della contingenza), nonché quelli derivanti dall'articolo 4 (maggiori spese per il rinvio della revisione del prontuario terapeutico), ed indicare la relativa copertura, utilizzando anche mezzi che il decreto-legge crea. Perché certamente sul capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro — contingenza agli statali — il decreto-legge consente una riduzione di spesa, che va però esattamente indicata e quantificata. Esistono poi, pur se creati se non in piccola parte dal decreto-legge, spazi finanziari derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico, che consentirebbero, quindi, di recuperare mezzi di copertura per far fronte a questi oneri. E però, onorevoli colleghi, anche qui si tratta comunque di assolvere all'obbligo costituzionale, impegnando queste previste o prevedibili riduzioni di spesa per fare fronte agli oneri prodotti dalla legge.

Devo dire poi, quanto al profilo sostanziale, e fermo restando che la questione formale è comunque determinante e si ha comunque una violazione della Costituzione, che è molto dubbio che gli effetti finanziari del decreto-legge possano considerarsi in equilibrio. Da una parte, infatti, la riduzione degli oneri per interessi sul debito pubblico può attribuirsi agli effetti del decreto solo in misura minima, dal momento che il calo dei tassi di interesse è certamente connesso alla riduzione dell'inflazione, ma la riduzione dell'inflazione determinata dal decreto è stimata, per esempio, da Prometeia soltanto in uno 0,6 per cento. La riduzione dei tassi di interesse verificatasi in questi mesi dipende, come i colleghi sanno, da complessi fattori interni e internazionali, solo in piccola misura riconducibili al decreto-legge. Dall'altra, il professor Spaventa, in Commissione bilancio, osservava giustamente che è molto contestabile che una riduzione dei tassi nominali di interesse sui titoli del debito pubblico, fermi restando i tassi reali, dia effettivamente luo-

go ad una riduzione del disavanzo e, quindi, ad uno spazio finanziario legittimamente utilizzabile, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 468, per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese.

Dal punto di vista reale, infatti, questa riduzione dei tassi non determina alcun miglioramento del saldo del risparmio pubblico, condizione posta dalla legge, in applicazione del principio di cui all'articolo 81 della Costituzione, per la copertura di nuove maggiori spese di parte corrente. Quindi, si viola l'articolo 81 sotto il profilo formale, che è determinante, ma anche sotto quello sostanziale.

È possibile obiettare che noi terremmo conto insieme degli oneri diretti e degli oneri indiretti e che soltanto per i primi sussiste un vero e proprio obbligo costituzionale di copertura? Questa obiezione ha certamente un fondamento in linea di principio, ma non si applica a questo caso. Intanto perché è la stessa relazione di cassa che qualifica alcuni degli oneri previsti da questa legge, in particolare quelli determinati dall'articolo 1 e dall'articolo 4, come oneri diretti, mentre di oneri indotti parla esclusivamente nel caso dell'articolo 3. E quindi non vale questa obiezione ad escludere la necessità di assolvere all'obbligo di copertura per gli oneri, comunque determinati — anche a stare a quanto dice il ministro del tesoro —, dalla riduzione di introiti a seguito del blocco delle tariffe dei servizi pubblici e di quella dovuta al rinvio della revisione del prontuario terapeutico.

Ma direi di più perché, anche per quanto concerne il noto e famigerato articolo 3, a me non pare assolutamente dubbio che all'interno della riduzione, prevista e prevedibile, di entrate tributarie e contributive determinate dallo stesso, vada effettuata una distinzione. Non tutta questa riduzione si può tradurre in oneri meramente indotti o indiretti, poiché l'articolo 3 determina direttamente (e qui c'è l'effetto ablativo di cui parlava Rodotà in Commissione affari costituzionali) la riduzione — una riduzione stimata per ora in 224.400 lire l'anno — delle basi im-

nibili di ciascun lavoratore dipendente, quindi una riduzione nel gettito dell'IRPEF, pari al prodotto tra la cifra indicata (224 mila) ed il numero dei lavoratori dipendenti interessati (oltre 14 milioni), rapportato all'aliquota marginale di ciascuno; parimenti l'articolo 3 determina effetti diretti di riduzione delle entrate contributive dell'INPS, ente che fa parte del settore pubblico allargato. Che poi, oltre a questi, vi siano ulteriori effetti di riduzione delle entrate tributarie e contributive, è ben vero, e questi ulteriori effetti sono oneri indotti o indiretti, che non richiedono immediata copertura nel decreto. Ma i primi richiedono immediata copertura.

Abbiamo chiesto agli esperti del CER e di Prometeia di disaggregare questi effetti tributari e contributivi, diretti e indiretti, e per quanto riguarda gli effetti tributari, la stima è stata effettuata: secondo il CER, 890 miliardi di minori entrate IRPEF, secondo Prometeia 630 miliardi sono da ascrivere ad effetto diretto del decreto-legge sul costo del lavoro, quindi ne costituiscono un onere diretto, che va adeguatamente coperto.

Gli oneri diretti per cui è necessaria una adeguata copertura, che invece non è prevista in alcun modo nel decreto-legge, ascenderebbero dunque, a questo punto, a 3.900 miliardi, secondo le stime del CER, e a 2.000 miliardi, secondo le stime di Prometeia, che per altro non considerano gli effetti del blocco dei prezzi e delle tariffe.

A questo punto, potete constatare, onorevoli colleghi, come la questione si ponga in termini anche quantitativamente rilevanti. E chi, come tutti i colleghi qui presenti, sa che il disavanzo del settore pubblico non è fattore di inflazione certamente minore del costo del lavoro, sa altrettanto bene che un aumento di spesa, un onere a carico del bilancio pubblico dell'ordine di 4.000 o 3.000 miliardi (a secondo delle stime, rispettivamente, del CER di Giorgio Ruffolo o di Prometeia di Nino Andreatta) è cosa non da poco, che può incidere come fattore della dinamica inflazionistica assai più dell'elemento de-

flazionistico che, a carico dei lavoratori, sul piano della riduzione della dinamica salariale, si mette in moto, con il taglio della contingenza di cui all'articolo 3.

Vediamo rapidamente le ultime obiezioni, altrettanto inconsistenti. Alla terza obiezione ha già risposto, da par suo, il collega Triva questa mattina. Certo, alcuni di questi oneri sono a carico non del bilancio dello Stato, ma dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato. L'articolo 27 della legge n. 468 impone tuttavia di quantificare e coprire finanziariamente anche gli oneri posti dalla legge a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato. Tale copertura non deve necessariamente consistere in trasferimenti dal bilancio dello Stato, ma sussiste comunque l'obbligo di indicarla. La Corte costituzionale, con due recenti sentenze (n. 92 del 1981 e n. 307 del 1983), ha ritenuto che l'articolo 27 della legge n. 468 sia norma esplicativa di un principio ricavabile dall'articolo 81 della Costituzione. Non ci troviamo quindi di fronte alla modificazione di una norma di legge ordinaria, da parte di un'altra legge ordinaria, che questo decreto potrebbe tranquillamente introdurre, sotto forma di deroga alle disposizioni della legge n. 468, ma siamo di fronte alla violazione di una disposizione costituzionale. Ma non mi soffermo ulteriormente su questo punto, perché come ho detto ne ha già parlato il collega Triva.

La quarta obiezione è francamente inopinata, nella bocca di una persona di solito attenta a quello che dice, come l'onorevole ministro del tesoro. Il ministro Goria ha detto che molti di questi oneri, soprattutto quelli derivanti dall'articolo 1, non vanno quantificati e muniti di una idonea copertura finanziaria perché sono determinati non già dall'articolo 1 del decreto, ma dai provvedimenti amministrativi che, sulla base e in esecuzione dell'articolo 1, verranno adottati dalle competenti autorità.

Questo è il classico argomento che, come dicono i giuristi, prova troppo. Perché, per la verità, tutte le leggi di spesa abbisognano di provvedimenti ammini-

strativi attuativi, affinché le spese previste si traducano effettivamente in impegni sugli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato. Vorrei soltanto riferirmi al caso elementare di stanziamenti per un piano di opere pubbliche e ricordare la catena di provvedimenti amministrativi necessari per la definizione del piano, il riparto delle somme stanziare, l'appalto delle opere, l'aggiudicazione degli appalti, eccetera.

L'articolo 81 impone l'onere della copertura finanziaria della legge di spesa nel momento della deliberazione legislativa della nuova maggiore spesa o della minore entrata, ancorché tale deliberazione debba essere ulteriormente attuata e concretata da successivi provvedimenti amministrativi. Quindi, sotto questo profilo, non c'è dubbio che i 606 miliardi di lire di minori entrate delle aziende locali di trasporto, calcolati in un accuratissimo studio della CISPEL, consegnatoci in questi giorni, si determinano per effetto dell'articolo 1 della legge. Quindi occorre provvedere alla relativa copertura indipendentemente dal fatto che saranno poi successivi provvedimenti amministrativi a concretare questa minore entrata.

Trattandosi, nel caso dell'articolo 1, di un «tetto», se i successivi provvedimenti amministrativi si tenessero al disotto di questa cifra, subentrerà la esigenza di ulteriori mezzi di copertura; ma qui siamo nel caso nel quale legittimamente si può intervenire *a posteriori* perché questo onere non è direttamente determinato dalla legge, ma dai successivi provvedimenti amministrativi.

Vi è, infine, l'ultima obiezione, altrettanto inopinata, che ipotizza di rinviare al bilancio di assestamento la copertura finanziaria. È chiaro, onorevoli colleghi, che se si procedesse in questo modo noi avremmo veramente trovato la lampada di Aladino; non ci sarebbe più bisogno di inserire nelle leggi formule di copertura finanziaria; non ci sarebbe più bisogno della Commissione bilancio per esprimere il proprio parere sulla copertura finanziaria delle leggi; tutto verrebbe rimesso al ministro del tesoro che deve redigere il

bilancio di assestamento, e poi il bilancio dello Stato per l'esercizio successivo.

Noi siamo retti da un ordinamento che, a differenza di altri, distingue nettamente tra le leggi di spesa e la legge di bilancio. La legge di assestamento, come le leggi di variazione al bilancio, hanno la stessa natura — deriva dalla legge n. 468 — della legge di bilancio, la quale in forza di un'altra norma costituzionale — terzo comma dell'articolo 81, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale; se non ricordo male vi sono 18 sentenze tutte nello stesso senso — è una legge, che ha natura formale, che non può prevedere e autorizzare nuove spese, non può stanziare fondi a carico del bilancio dello Stato, non può provvedere alla copertura di nuove o maggiori spese.

Sotto questo profilo il bilancio dello Stato, come il bilancio di assestamento, non sostituisce la legge sostanziale, ma registra gli effetti che le leggi sostanziali producono; è certo che nel bilancio preventivo e in quello di assestamento si può prendere atto di quelle variazioni macroeconomiche che determinano effetti sulle poste di bilancio. Per esempio, può darsi che l'evoluzione della dinamica inflazionistica comporti un aumento o una diminuzione delle previsioni di poste di entrata a legislazione invariata; ma, ripeto, a legislazione invariata. Non c'è dubbio quindi, che i cosiddetti effetti indotti di questo decreto dovranno essere registrati nell'assestamento. Ma i 4 mila o 3 mila miliardi (CER-Prometeia) di oneri diretti, direttamente determinati dal decreto, e la relativa copertura finanziaria devono essere costituzionalmente disciplinati dalla legge di spesa. Non c'è possibilità di alternativa, se si sta nel rispetto della Costituzione.

Francamente credo di aver esaminato tutte le argomentazioni, e le motivazioni — si fa per dire — che in questi giorni, in queste settimane sono state portate alla Camera e al Senato dal Governo e dalla maggioranza: mi pare che nessuna di queste argomentazioni abbia un minimo di consistenza. In realtà, la verità è che anche sotto questo profilo emerge una

delle caratteristiche di questo nuovo metodo del governare per decreto. Credo, senza fare alcun processo alle intenzioni, che molti dei colleghi della maggioranza, al Senato e qui, abbiano piena consapevolezza che effettivamente vi è in questo decreto una grave violazione dell'obbligo costituzionale di indicazione della copertura finanziaria. Non si è voluto porvi rimedio. Perché? Perché qui c'era questa pregiudiziale affermazione della intangibilità di quanto era stato legiferato fuori dal Parlamento; c'era questo dichiarato rifiuto di accettare la logica della dialettica, se si vuole anche della collaborazione, tra Governo e Parlamento, che è propria di ogni procedimento legislativo democratico (e *a fortiori*, di quel procedimento legislativo eccezionale che è la conversione in legge di un provvedimento straordinario e provvisorio come il decreto-legge, nel quale a maggior ragione è necessario fare salva la competenza del Parlamento, che deve novare la volontà legislativa, di introdurre nel testo le necessarie modificazioni, soprattutto quando queste tendono a rendere costituzionalmente legittimo, ad armonizzare alla Costituzione il provvedimento). Perché, su questo punto della copertura finanziaria, noi non chiediamo nulla di più che il rispetto delle norme costituzionali. La realtà è che questo governare per decreto, che è stato contrapposto, molto arbitrariamente devo dire, al metodo delle mediazioni paralizzanti, rivela in realtà un'altra natura, quello di un decidere sovranamente, prescindendo dalla regola del consenso e dalle regole e dai vincoli, dalle regole del gioco scritte nella Carta costituzionale. Il caso della violazione dell'articolo 81 non è il più grave sotto questo profilo, ma è talmente evidente da poter essere preso per emblematico di questo modo illegittimo, incostituzionale di legiferare (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente, all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macciotta, che illustrerà an-

che la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GIORGIO MACCIOTTA. Non siamo stati noi, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, a mitizzare in questi ultimi anni il significato cabalistico del tetto del disavanzo. Altri hanno posto, in modo quasi ossessivo, il problema dei tetti: dai 50 mila miliardi del primo governo Spadolini ai 90.800 dell'attuale Governo, con dei «tendenziali» che erano sempre superiori. In realtà il saldo finale dell'anno precedente è stato assunto ogni volta come la base della nuova stima per l'anno successivo. Noi, in queste vicende, abbiamo sostenuto un'altra linea: abbiamo sostenuto l'esigenza, cioè, di essere più attenti alla qualità che non alla quantità del disavanzo, anche se non ci è mai sfuggito che, a un certo punto, la quantità diviene essa stessa qualità.

Curiosamente, in questa circostanza alla questione del disavanzo ed ai problemi della finanza pubblica (ai quali pure si può attribuire larga incidenza nel contribuire al tasso di inflazione), poco si è fatto cenno nelle considerazioni del Governo e degli esponenti della maggioranza; poco si è fatto cenno, almeno per trarne conclusioni coerenti. Sarei infatti ingeneroso se ignorassi che molti, corretti cenni sono stati fatti a questo tema nella relazione di maggioranza, che il collega Carrus ha presentato in quest'aula.

Se apriamo questa relazione a pagina 10, troviamo ripetuti riferimenti — sei, sette — al problema della copertura. Per l'articolo 1, dice il collega Carrus, «Il ripiano dei bilanci dei soggetti ai quali vengono imposti limiti massimi di aumento dei prezzi e delle tariffe... dovrà gravare, in parte, sul bilancio dello Stato». Ed ancora (e questo tema torna ossessivamente per tutti gli articoli): «Una precisa quantificazione è molto difficile». L'articolo 3, dice il collega Carrus, «Comporta un beneficio diretto e immediato per lo Stato», ma il relatore, immediatamente dopo, non può fare a meno di notare che «la diminuzione dei salari comporta un minor gettito corrente dell'IRPEF». E anco-

ra (ed è il quinto richiamo): «Il relatore non è in grado di esprimere un compiuto giudizio sulla quantificazione... di tale effetto». Ed ancora: «allo stato attuale delle informazioni» non ci sono problemi di copertura». Ed infine, come ultima clausola di cautela per concludere la sua arringa difensiva... d'ufficio, vorrei dire, il collega Carrus scrive che non vi sono, allo stato, riflessi «immediati, diretti e certi». C'è una continua insistenza, quindi, sulla impossibilità di una quantificazione, sulla impossibilità di certezze.

Noi, lo ripeto, non abbiamo mai mitizzato il tema del disavanzo come valore cabalistico, ma abbiamo posto con forza in tutti questi anni il termine della chiarezza dei conti pubblici, della chiarezza della dimensione del disavanzo. Ed allora, proviamo a ripercorrere (ed è cosa non facile) i numerosi conti che in questi giorni da parte della maggioranza ci sono stati presentati sugli effetti, diretti ed indiretti, del provvedimento sul bilancio.

Vorrei cominciare ricordando che ci sono tre possibili oneri da considerare: oneri diretti, derivanti dall'applicazione di specifiche norme; oneri derivanti da una ricaduta più complessiva del provvedimento sull'economia; ed infine, terza categoria (che per altro la Commissione bilancio ha rivendicato sempre come problema nodale nella valutazione della correttezza di un provvedimento), oneri derivanti da una allocazione diversa delle risorse rispetto a quella definita nel bilancio o nella legge finanziaria.

Si tratta di verificare dunque se questo tipo di oneri esiste nel decreto, e se il decreto, in relazione a questo tipo di oneri, abbia corrisposto al requisito dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che prescrive che ogni legge che importi «nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Una norma di cui è stato sottolineata la portata non tecnico-contabile, quale quella prevista, con forma apparentemente analoga, dall'articolo 43, ultimo comma, della legge di contabilità dello Stato, ma, come dice l'Onida, una portata di carattere «politico-costituzionale, con riguardo non al

singolo bilancio, ma all'unità e alla continuità nel tempo della gestione finanziaria statale».

Esistono dunque questi oneri? Ed esistono oneri per chi? Per il bilancio dello Stato in primo luogo, secondo un'interpretazione restrittiva dell'articolo 81, quarto comma. Non può, per altro sfuggire a noi che in questi ultimi anni, per quanto riguarda la finanza pubblica, è avvenuta una modificazione non irrilevante: la riforma fiscale del 1973 ha sostanzialmente accentrato la capacità di prelievo. Negli stessi anni un indirizzo legislativo non privo di contraddizioni, ma nel complesso costante, ha progressivamente decentrato le competenze. Ha acquisito di conseguenza grande rilievo, nella manovra generale della finanza pubblica, la finanza di trasferimento.

Per rimanere solo agli ultimi tre anni, nel 1981 la finanza di trasferimento rappresentava il 50,75 per cento dell'intero bilancio dello Stato (87.076 miliardi su 171.582); nel 1983, nell'ultimo bilancio di cui abbiamo i preconsuntivi, la finanza di trasferimento rappresenta il 54,87 per cento dell'intera spesa pubblica (153.880 miliardi su 280.424). E la crescita è ancora più impressionante in relazione al prodotto interno lordo, nel quale il peso della finanza di trasferimento passa dal 21,68 del 1981 al 28,71 dell'ultimo esercizio, di cui è disponibile il preconsuntivo.

Da qui il grande rilievo dell'interpretazione che dell'articolo 81, quarto comma, è stata compiuta dal legislatore quando si definì nell'articolo 27 della legge n. 468 la norma secondo la quale «tutte le leggi, che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti pubblici (territoriali e non territoriali), devono contenere la previsione dell'onere stesso, nonché le indicazioni della copertura finanziaria riferite ai relativi bilanci annuali e pluriennali».

Infine, vi possono essere oneri indiretti per il bilancio di altre aziende, che, pur non rientrando formalmente nella disciplina della legge n. 468 del 1978 e del suo articolo 25, sono aziende pubbliche, ad azionista pubblico unico, ed hanno oneri

a seguito delle norme di questo decreto. Il Governo stesso ha riconosciuto che esistono oneri derivanti alla finanza pubblica da questo decreto. Nella relazione di cassa, presentata al Parlamento il 20 febbraio, si quantificano questi oneri in 400 miliardi in relazione all'articolo 1, in mille miliardi in relazione all'articolo 3, in 250 miliardi in relazione all'articolo 4: un totale negativo, un totale di maggiori oneri, dunque, di 1.650 miliardi.

Naturalmente nella stessa relazione di cassa sono individuati anche gli eventi positivi derivanti dal decreto: 950 miliardi di minori integrazioni a titolo di indennità integrativa speciale per i pubblici dipendenti e, di conseguenza, la riduzione per analogo ammontare del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; poi, a seguito della ricaduta generale del provvedimento, una riduzione di 100 miliardi da imputarsi ai minori oneri per la categoria quarta (acquisto di beni e servizi) nel bilancio dello Stato, ed una riduzione di 3.000 miliardi da imputarsi alla categoria quinta (interessi) del bilancio dello Stato. Quindi, un totale positivo di 4.050 miliardi contro un totale negativo di 1.650 miliardi, per cui — conclude il ministro del tesoro — esiste un saldo positivo per la finanza pubblica di 2.400 miliardi.

Sembrerebbe dunque potersi concludere che le nostre posizioni sono totalmente infondate; il saldo di bilancio migliora, non ci sono oneri, anzi vantaggi. Vorrei ricordare che il saldo di bilancio migliora solo apparentemente, perché quello che occorre considerare è il complesso della manovra di politica economica che il Governo ha inteso realizzare nel 1984, quale emerge dalle pagine della *Relazione previsionale e programmatica* in cui il saldo derivante del complesso della manovra è indicato non in 2.400 miliardi, bensì in 3 mila miliardi. Sembra quindi corretto affermare che la diminuzione del saldo positivo di 600 miliardi si configura come un vero e proprio onere per lo Stato. Che non si tratti di una semplice forzatura polemica è possibile desumerlo da tutta una serie di elementi.

Da molte parti è stata presentata come un fatto di grande rilievo politico e costituzionale l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria per il 1984 entro i termini costituzionali, senza un ennesimo ricorso all'esercizio provvisorio. La sessione di bilancio è stata giustamente valutata non solo come problema di autorganizzazione dei lavori delle Camere, ma anche come un fatto decisivo per il governo della politica economica in un moderno paese industriale. La sessione di bilancio ha consentito una discussione globale della politica economica del paese, ed io vorrei ricordare a questo proposito il testo delle norme legislative e regolamentari che hanno guidato tale discussione e per indicare come non sia corretto riferirsi solo ai saldi di bilancio, bensì occorra riferirsi ai saldi del complesso dei documenti che costituiscono «sistema» con il documento di bilancio. In particolare vorrei ricordare l'articolo 15 della legge n. 468 secondo il quale «il ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, presenta al Parlamento nel mese di settembre il bilancio di previsione pluriennale e quello per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo... Nello stesso mese di settembre il ministro del bilancio presenta la *Relazione previsionale e programmatica*».

Il significato di tale relazione è definito al terzo comma dello stesso articolo: «La *Relazione previsionale e programmatica* espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità fra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nel bilancio dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato».

È chiaro allora che il sistema dei saldi che emerge dalla *Relazione previsionale e programmatica* è quello cui fa riferimento la politica economica del paese, al di là del fatto tecnico-contabile, di cui parla l'articolo 43 della legge di contabilità, del saldo del singolo bilancio. Il principio cui

si riferisce l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è cosa diversa, è quello della coerenza della politica economica generale.

L'articolo 119, che con grande solennità abbiamo introdotto nel nostro regolamento il 29 settembre del 1983, fa riferimento nel primo comma agli stessi documenti: «L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro... ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare di bilancio».

Il Parlamento non ha votato solo la legge 27 dicembre 1983, n. 730, bensì un complesso di documenti relativi alla politica economica nazionale, dal quale possono trarsi i saldi della *Relazione previsionale e programmatica* e quindi quello di 3 mila miliardi, cui facevo prima riferimento.

Si tratta dunque di un insieme di disposizioni legislative e regolamentari che, d'altra parte, non fanno che attuare una parte fondamentale della sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, secondo la quale gli equilibri cui si deve fare riferimento non devono «essere in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalla *Relazione economica sulla situazione del paese* e dal programma di sviluppo del paese».

In quel periodo, il 1966, la sentenza n. 1 fu criticata, perché si diceva giustamente che la relazione generale sulla situazione economica si riferiva all'anno precedente ed il piano di sviluppo non era formalmente predisposto. Ma nel 1984 siamo ancora allo stesso regime? No, perché abbiamo appunto come documento di previsione per il futuro la *Relazione previsionale e programmatica* e, a norma della legge n. 468, dovremmo avere il bilancio programmatico pluriennale.

Di qui allora la prima risposta: dai saldi emerge non un miglioramento, ma un onere per la finanza pubblica. Senza entrare, per ora, nella dimensione di questo onere.

In questi giorni si è molto discusso se si tratti di un onere diretto. Certamente deriva un onere diretto per il bilancio dello Stato dall'applicazione pronta ed immediata, questa sì, dell'articolo 3, che dispone un taglio dei punti di contingenza che, secondo il Governo, ammonta a 224.400 lire, in base d'anno, per ogni lavoratore. Se stiamo alla stima ISCO sul numero dei lavoratori dipendenti (14.670.000), calcoliamo che la minore erogazione a titolo di indennità integrativa speciale, indennità di contingenza o indennità assimilate, per i dipendenti pubblici e privati, ammonta a 3.292 miliardi.

Si tratta di oneri immediati per lo Stato, perché dalla riduzione dei salari e degli stipendi per una simile cifra deriveranno incassi IRPEF inferiori. Si tratta di un onere diretto ed immediato anche per gli enti previdenziali, che a seguito della riduzione otterranno minori contributi.

Si è sostenuto che gli effetti sono solo di carattere indiretto; ma questo non è vero, perché la riduzione delle entrate non deriva da una discutibile ed opinabile ricaduta generale del provvedimento sull'economia; deriva, al contrario, da una riduzione del titolo giuridico di erogazione di somme per salari e stipendi. Si ha, quindi, una modifica del titolo giuridico dei pagamenti dello Stato (e dei privati), cui deve corrispondere una analoga previsione di riduzione delle entrate per la ricaduta che da tale modifica del titolo giuridico derivano.

Non si tratta di una modifica nominale, quale potrebbe derivare, per esempio, come nel caso della benzina, da una riduzione del tasso di cambio del dollaro o, in altri casi, dalla diminuzione dell'inflazione, da cui potrebbe dipendere una diminuzione dei punti di contingenza scattati nell'anno. Qui invece i punti di contingenza continuano a scattare, l'inflazione continua ad esserci; si modifica il titolo giuridico e, in base a ciò, si deve modificare la previsione di entrata.

Il collega Triva stamattina ha ricordato come non meno diretti ed immediati, sia pure attraverso la mediazione delle unità sanitarie locali, siano gli oneri che si ri-

verseranno sul bilancio dello Stato, essendo le USL del tutto a finanza derivata.

In questo caso, per dirla con Onida, non esiste dubbio che si tratti di una «maggiore» spesa, essendo quello del fondo sanitario nazionale un capitolo di bilancio già esistente, che, in relazione alle previsioni dello stesso Governo, andrebbe semplicemente integrato, per ora, di 250 miliardi.

Occorre poi verificare se esistano oneri derivanti dall'articolo 1. Il ministro Gorla ha motivato la mancanza di copertura affermando che si tratta di decisioni «eventuali», che potranno o no essere assunte dalla pubblica amministrazione; il presidente della Commissione bilancio, Cirino Pomicino, e, più recentemente, il collega Amato, hanno motivato in altro modo la mancanza di oneri per il bilancio dello Stato: hanno detto puramente e semplicemente che gli oneri saranno scaricati sui prezzi, e quindi sugli utenti. Infine, c'è chi ha sostenuto che potrebbe trattarsi di una manovra neutrale.

L'ipotesi Gorla, quella della manovra «eventuale», appare una pura ipotesi di scuola. Noi sappiamo bene, infatti, che i bilanci degli enti e delle aziende del settore pubblico allargato scontano tutti, nelle loro ipotesi preventive, aumenti tariffari superiori al 10 per cento consentito dal Governo.

Allora, delle due l'una: o vale l'ipotesi Pomicino-Amato oppure l'ipotesi Gorla è irrealistica; perché il Governo dovrà prendere decisioni e non potrà che prendere decisioni che abbiano rilievo diretto e immediato sul bilancio dello Stato. Ma se paradossalmente l'ipotesi Gorla fosse corretta, il decreto sarebbe altrettanto costituzionale, perché con il rinvio dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 1 ad un futuro indeterminato verrebbero a cadere i requisiti di necessità, di straordinarietà e di urgenza che hanno motivato l'assunzione di questo provvedimento con decreto-legge. D'altra parte, lo stesso Governo ha riconosciuto in corso d'anno maggiori oneri per 400 miliardi.

Vediamo ora l'ipotesi Cirino Pomicino-Amato, quella della ricaduta sui prezzi. È

un'ipotesi perversa e impraticabile, anche se si utilizzasse una classificazione abbastanza discutibile fra le tariffe e i prezzi che si riflettono sul bilancio delle famiglie e le tariffe e i prezzi che invece non si riflettono su tali bilanci. Se fosse praticata questa furbesca distinzione e se quindi (come sembrano far intendere le ultime righe del promemoria inviato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio alla Commissione bilancio) si tenessero fermi i prezzi e le tariffe che, in base ad una classificazione ormai obsoleta dell'ISTAT, hanno direttamente influenza sul bilancio delle famiglie, muovendo invece tutti i prezzi e le tariffe che non hanno questo effetto diretto (ma ne hanno, come sappiamo tutti, sui bilanci reali delle famiglie, che sono cosa diversa da quelli previsti nei manuali ISTAT), si violerebbe palesemente il protocollo di intesa. Non abbiamo motivo di dubitare che il Governo, composto di uomini d'onore, abbia intenzione di applicare integralmente quel protocollo. Lo vorrei leggere ai colleghi e al sottosegretario all'industria che rappresenta ora il Governo e che amministra direttamente questa complessa partita: «Il Governo — recita il protocollo — intende mantenere la crescita del complesso delle tariffe e dei prezzi amministrati e regolamentati (nel decreto manca il riferimento ai prezzi regolamentati) al 10 per cento in media annua, individuando però alcuni prezzi e tariffe rilevanti per i consumi delle famiglie da tenere sensibilmente al di sotto». Dunque, anche il protocollo prevede la distinzione di cui parlano Cirino Pomicino ed Amato, però per dire che la totalità dei prezzi regolamentati ed amministrati dovranno rimanere entro il 10 per cento, mentre altri devono rimanere «sensibilmente al di sotto» di tale livello.

La teoria Cirino Pomicino-Amato potrebbe essere praticata in altro modo e cioè — come emerge da un altro passo della lettera di Amato — come ricarico dei maggiori oneri sui prezzi industriali e su quelli al commercio. Ma anche in questo caso si tratterebbe di una violazione palese dello spirito e della lettera del pro-

tocollo. È infatti evidente che un ricarico sui prezzi industriali avrebbe una ricaduta, a partire dalla seconda metà dell'anno e, a seguire, nella prima metà del 1985, sui prezzi di produzione e al consumo.

Ma come si concilia questa ricaduta con le indicazioni perentorie del protocollo, secondo il quale bisogna evitare (cito testualmente) «aumenti troppo forti nella seconda parte del 1984, che si ripercuoterebbero negativamente nel 1985 e sul significato a medio termine della manovra»? Appare così chiaro che l'ipotesi Cirino Pomicino-Amato o è una gherminella o è impraticabile.

La terza ipotesi, quella della ricaduta neutrale, è del tutto assurda e insostenibile. Esiste una miriade di sentenze del Consiglio di Stato, che annulla decisioni in materia di prezzi e tariffe amministrative, sostenendo che si tratta di prezzi e tariffe fissati in violazione del criterio fondamentale cui devono attenersi CIP e CIPE: «i prezzi vanno adottati — dice ad esempio una sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato del 1966 — sulla base di un'idonea analisi dei prezzi e dei costi». Qui invece il Governo si è dato una regola che leggiamo nella premessa del decreto: quella del «contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per il 1984». Ecco la regola, non già «l'idonea analisi dei prezzi e dei costi»! Se è così, il decreto potrebbe avere conseguenze neutrali per il bilancio dello Stato, solo se (rispettando il quarto comma dell'articolo 81) violasse il terzo comma dell'articolo 41, ponendo cioè le imprese controllate al di fuori dal regime di mercato; in questo caso si tratterebbe non solo di una violazione grave del principio di eguaglianza tra le imprese italiane (come hanno ricordato i colleghi Minervini e Violante), di una violazione grave delle esigenze interne all'impresa, ma anche delle esigenze esterne ad essa, delle esigenze di un sistema di imprese fondato sulla concorrenza.

Infine un cenno sulla copertura del disavanzo eventuale, come garanzia di equilibrio dei bilanci degli esercizi futuri: si potrebbe parlare non di ricaduta imme-

diata nel bilancio 1984, ma di ricaduta a ripiano nei bilanci degli anni successivi. Si ripete la nota questione del *deficit* sommerso da cui tanti danni sono derivati alla finanza pubblica. Le risorse necessarie per coprire gli oneri dell'articolo 1 (lo ricordava il collega Bassanini), sono da considerarsi «nuove». Dunque maggiori risorse sono necessarie (a norma del quarto comma dell'articolo 81) a coprire alcuni oneri come ad esempio quelli delle USL; «nuove» risorse sono necessarie per coprire — magari con l'istituzione di fondi conguaglio — le esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 del decreto. Per ora non interessa (ma poi ritornerò su questo tema) la pur possibile contestazione sulle quantificazioni; per dire che il decreto viola la Costituzione, è sufficiente che si assumano come valide le quantificazioni fornite dal Governo!

Vi è infine il problema degli oneri che derivano allo Stato da una diversa allocazione delle risorse. La Commissione bilancio ha sempre rivendicato il diritto di discutere questa questione come questione di copertura, senza limitarsi ad un mero riscontro contabile. I colleghi qui presenti, il presidente della Commissione ed il relatore, ben sanno come noi tutti abbiamo sempre rivendicato l'esigenza di discutere sull'opportunità dello spostamento delle risorse da un capitolo all'altro del bilancio dello Stato. Da questo punto di vista, ad esempio, l'articolo 3 non è neutrale; esiste un risparmio di entrate per indennità integrativa speciale, esiste un peggioramento del saldo dei bilanci per l'IRPEF. Soprattutto, non è neutrale pretendere di utilizzare il risparmio annuale di 3 mila miliardi sugli interessi, per la copertura di un disavanzo strutturale di 400 miliardi — dice il Governo — per i bilanci delle aziende, che sono con ogni evidenza un onere ricorrente in successivi esercizi!

Vorrei poi fare una domanda, giustificata solo dalla reticenza degli esponenti del Governo: esiste un saldo di bilancio, quel fantomatico saldo di bilancio — insisto — degli oneri per interessi? Siamo ad aprile; in questo mese sono non stimabili,

ma calcolabili tutti gli oneri gravanti nel bilancio per interessi dei certificati di credito del tesoro, salvo per quelli che saranno emessi nei prossimi due mesi; sono altresì calcolabili tutti gli interessi dei BOT annuali e di quelli semestrali, con l'eccezione anche in questo ultimo caso per quelli che saranno emessi a maggio e giugno. Sono infine calcolabili, e non solo stimabili, tutti gli oneri per interessi dei buoni trimestrali, salvo (è una dimensione un po' più vasta, dal punto di vista dei tempi, ma più limitata da quello della quantità) quelli dei buoni che saranno emessi sino a settembre. Tutti i BOT trimestrali, che saranno emessi a partire da ottobre, e tutti i BOT semestrali e i CCT, che saranno emessi a partire da luglio, avranno una ricaduta sul bilancio a partire dal 1985, perché nel 1984 il risparmio eventuale sarà un mero risparmio di tesoreria.

Allora, avendo la Commissione bilancio ripetutamente affermato che è del tutto eccezionale e straordinaria — e sostanzialmente scorretta — la copertura di oneri di bilancio con mezzi di tesoreria, c'è da dubitare circa il motivo per il quale il Governo non ci ha voluto fornire non le stime, ma i calcoli sugli oneri per interessi fin qui maturati e quindi non ci ha consentito di valutare se fosse corretta o meno la stima di 3 mila miliardi di risparmio sui due capitoli del Ministero del tesoro destinati a pagare gli interessi. Attendiamo dal Governo, in sede di replica, una precisa risposta in questa materia. D'altra parte, anche qualora questo saldo fosse possibile, si tratterebbe sempre di una questione molto delicata, in quanto è un problema serio sostituire gli oneri ricorrenti (quelli gravanti sui bilanci delle aziende) con un risparmio annuale (quello derivante dai minori interessi sui BOT e sui CCT). Il collega Bassanini su questo argomento ha speso qualche parola.

Voglio infine tornare brevemente sulle quantificazioni che il Governo ha compiuto. Non voglio insistere molto a lungo, ma proporrò ai colleghi un divertente esercizio che ho fatto dopo essermi convinto che il Governo è certo composto da uomini

di onore, ma non sempre dice la verità. Prendiamo per buona l'ipotesi di risparmio che il Governo dice di poter realizzare sul capitolo n. 6858 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro, capitolo relativo all'indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici, attivi e pensionati. Il Governo afferma che il risparmio *pro capite* sarà di 224.400 lire. Dividendo 950 miliardi — risparmio stimato dall'esecutivo — per 224.400 lire, risalgo ad una stima del numero di pubblici dipendenti pari a 4.233.511. A dir la verità altri documenti del Governo, che ricostruiscono, con procedura diversa, sommando cioè i bilanci dei singoli ministeri e le tabelle annesse, l'entità del personale, riportano un numero di pubblici dipendenti pari a 3.387.523, circa un milione di differenza, ma, milione più milione meno, poco guasta.

Prendo per buono il dato del Governo, tengo presenti i 4.233.511 dipendenti e moltiplico questa cifra per i punti di contingenza che il Governo, in base al decreto, si è impegnato a pagare anche ai pubblici dipendenti: ottengo 1.813 miliardi e 631 milioni. Aggiungo i 950 miliardi di risparmio e ho un totale di 2.763 miliardi e 631 milioni. Vado a controllare sul capitolo n. 6858, destinato a pagare la contingenza ai pubblici dipendenti in servizio ed a quelli in pensione, e trovo la cifra di 2.485 miliardi, quindi 278 miliardi in meno per i soli dipendenti in servizio, senza considerare i pensionati per i quali la somma per la contingenza è quantificabile in circa 500 miliardi.

Proviamo allora a fare il conto al contrario: partiamo dal numero dei dipendenti dichiarato dal Governo, 3.387.523, moltiplichiamoli per 224.400 lire, arriviamo a 760 miliardi, aggiungiamo, perché siamo buoni, il 7,10 per cento di contributi sociali ed arriviamo ad 814 miliardi. La differenza è all'incirca di 274 miliardi, rispetto alla totale capienza del capitolo, il che consentirebbe il pagamento della contingenza ai pubblici dipendenti, ma non consentirebbe il pagamento della contingenza ai pensionati: quindi il risparmio vero sull'articolo 3 non è di 950

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

miliardi, ma è, nella migliore delle ipotesi, di 500.

Io vi risparmio i conti relativi agli altri articoli, con le stime sulle aziende organizzate dalla CISPEL, sulle ferrovie dello Stato, sulle altre aziende autonome e sull'ENEL. I miei conti, colleghi della maggioranza, sono lievemente diversi da quelli del Governo: 1600 miliardi per l'articolo 1, 950 per l'articolo 3, 900 per l'articolo 4, per le motivazioni fornite questa mattina dal collega Triva.

Non ho fatto i conti per l'articolo 2, poiché mi rendo conto che sono accettabili le perplessità degli esponenti del Ministero del tesoro. Ma anche per quell'articolo due importanti studiosi, non certo della nostra parte, hanno indicato maggiori oneri per l'INPS pari a 160 miliardi. Con i miei conti, fatti con la matematica elementare delle moltiplicazioni, delle divisioni, delle somme e delle sottrazioni, risulta che ci sarebbero 3450 miliardi di maggiori oneri, quindi ben di più dei tremila miliardi risparmiabili sugli interessi dei buoni del tesoro e dei certificati di credito.

Ecco perché, onorevoli colleghi, si tratta di un decreto con un'ottica del tutto a breve termine, con il quale si viola l'articolo 81 nella forma (mancano norme specifiche di copertura) e nella sostanza (manca un riferimento al complesso dei saldi di bilancio, quali si desumono dalla *Relazione previsionale programmatica*, e manca un qualsiasi riferimento ad una reale manovra di politica economica, persino quella che il Governo aveva preannunciato).

Ieri il collega Ferrara ci ha parlato di un decreto a testata multipla contro la Costituzione: uno di queste testate è sicuramente diretta alla finanza pubblica! È per questo che vi chiediamo di premere il pulsante che disinnesci questa testata (*Applausi all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà, che illustrerà anche

la sua pregiudiziale di costituzionalità. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, anch'io per definire questo decreto-legge non trovo parole diverse da quelle che io stesso ho usato altre volte in quest'aula per riferirmi, in occasione di altri dibattiti, ad altri provvedimenti di emergenza. Dunque si tratta di un decreto inutile e pericoloso. Perché sia inutile è già stato detto infinite volte nelle giornate che abbiamo alle spalle dalle fonti e dalle parti più diverse: il proclamato obiettivo di risanamento economico affidato alle disposizioni contenute nell'articolo 3 si rivela, a dir poco, illusorio.

Dunque, non vale nemmeno la pena di insistere su questo aspetto della materia di cui ci stiamo occupando; qualche parola di più va spesa per giustificare l'uso di un aggettivo impegnativo come «pericoloso».

Sono convinto che non si esageri nell'usare una qualificazione di questo genere per due ordini di motivi: per lo stile di governo che, attraverso provvedimenti del genere, si intende introdurre e per la conseguente dinamica istituzionale che in tal modo si cerca di favorire.

Mi pare evidente — e credo davvero che persone di buona fede non possano negarlo — che, attraverso un provvedimento del genere, l'erosione della legalità costituzionale faccia passi assai preoccupanti. Il collega Bassanini parlava di aspetti forse marginali, riferendosi all'articolo 81 della Costituzione ed alle cospicue violazioni che di tale norma il decreto propone. Ma non sono marginali, sia in sé considerate sia se vengono sommate con le altre numerose ipotesi di ragionevole dubbio di legittimità costituzionale sulle quali tanto si sono soffermati molti colleghi in quest'aula. E allora, come mai la maggioranza è così insensibile alle argomentazioni che vengono portate, anche se poi sappiamo che, al di là della facciata di compattezza, molte screpolature si registrano nel muro che questa maggioranza ha cercato di erigere? Come mai non un

accenno, dall'altra parte, di riconoscimento dei rischi impliciti in questa scelta di politica istituzionale?

Questo è un interrogativo ragionevole e preoccupante, sia per il punto specifico rappresentato da questo decreto sia per la particolare stagione istituzionale in cui capita. È questa una stagione istituzionale — non dimentichiamolo — in cui il processo o il tentativo di delegittimare complessivamente la Costituzione sta facendo passi assai cospicui e preoccupanti. Si è partiti — non dimentichiamolo — dalla affermazione che la ribadita necessità di grandi o piccole riforme istituzionali si riferiva, poi, nella sostanza, alla parte organizzativa della Costituzione, e non avrebbe comunque dovuto toccare la parte dei principi.

Belle parole, noi dicevamo non da ieri! Ci sono modi di toccare la parte organizzativa della Costituzione che finiscono per toccare, stravolgere, contraddire anche la parte dei principi. Ma, rispetto a queste nostre preoccupazioni, il modo in cui la discussione sul decreto si è svolta ci fornisce conferme anch'esse preoccupanti.

Siamo ormai al punto in cui non si esita neppure ad incidere sulla parte dei principi. Noi stiamo discutendo dell'articolo 3, dell'articolo 36, dell'articolo 39, del 41, del 53 e dell'81 della Costituzione, di quella parte di principi che, appunto, a parole si è affermata essere intangibile. Dunque, ci accorgiamo di quale sia la natura vera della manovra che si vuole perseguire attraverso il ricorso a questo decreto. La facciata è quella di una manovra economica, la sostanza è quella di un mutamento politico istituzionale: non dunque un provvedimento minore, rispetto al quale si è ecceduto in polemiche ed in contrasti, ma il rivelatore clamoroso, direi, di questo tipo di intenzione.

E direi che in questi ultimi giorni, vorrei dire in queste ultime ore, abbiamo avuto conferme sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione di coloro i quali si trovano in quest'aula. Vorrei che non si dimenticasse quale sia stata la sequenza istituzionale alla quale il Governo ha rite-

nuto di dover fare riferimento: un decreto imposto dall'emergenza economica e dall'impossibilità di trovare il consenso delle parti sociali, un decreto sul quale il giudizio veniva rimesso al Parlamento e rispetto al quale si metteva il Parlamento in guardia dal cedere alle suggestioni della piazza, anzi si indicava come un disvalore il fatto che ci fossero mobilitazioni sociali. Unico e sovrano giudice del decreto doveva rimanere il Parlamento.

Ebbene, qual è oggi il passo ulteriore che viene fatto, nel momento in cui, a giudicare dai segni che in quest'aula non è difficile cogliere, la procedura parlamentare di conversione del decreto rischia di non portare al risultato desiderato dal Governo? A questo punto il Parlamento non è più il giudice invocato e posto al di sopra della cosiddetta piazza: diventa anch'esso un intralcio, e i regolamenti parlamentari, che altro non sono che la Costituzione di questa Assemblea, vengono anch'essi ritenuti un ingombro di cui ci si deve liberare al più presto.

Dunque dal Governo si partiva e al Governo si vuole tornare, come l'unico artefice di processi di decisione, con un corto circuito che taglia fuori ogni istanza di controllo: sia quella istituzionale, il Parlamento, sia quella sociale, l'intervento dei sindacati.

Questo è il disegno che alla fine di queste settimane si palesa in tutta la sua nettezza e rispetto al quale non credo che si possa rimanere del tutto indifferenti. Le carte — si dice — si scoprono, le cose si fanno più chiare, ma appunto per questo non si può poi pensare che, rispetto a mosse così impegnative, non ci siano risposte altrettanto determinate.

C'è un altro punto istituzionale di grande rilievo che vorrei sottolineare, entrando più nel vivo della materia che ci interessa. Ricordavo prima come uno degli argomenti adoperati esplicitamente dal Governo nelle molte dichiarazioni ufficiali con cui esso ha accompagnato, commentato, sostenuto la sua azione in questa fase, era appunto quello della necessità di intervenire in assenza di un accordo.

Qui c'è una singolarità che si è poi

riflessa in tutto il modo in cui è stata presentata la reazione, la presa di posizione, di una componente del sindacato CGIL: e cioè che il Governo non poteva arrendersi di fronte al veto di una parte del sindacato. Però, così argomentando, si trascura il dato istituzionale di partenza. A prescindere dal dato costituzionale (sul quale tornerò brevemente, ma di cui hanno già ampiamente parlato in quest'aula molti colleghi, e per noi Ferrara e Onorato) rappresentato dall'articolo 39, non ci si muoveva, in questa materia, in un'area vuota di regolazione, perché anzi, appena un anno prima, con l'accordo definito storico (non da noi, ma dai promotori) del 23 gennaio 1983, era stato dato un assetto alle relazioni industriali ed un assetto alle relazioni triangolari Governo-sindacati-imprenditori, che aveva un qualche significato, o avrebbe dovuto avere qualche peso nella vicenda che poi si è conclusa il 14 febbraio.

Che cosa si era stabilito il 22 gennaio dell'anno scorso, se non un assetto consensuale, destinato ad essere verificato, sempre consensualmente, che quindi avrebbe incontrato tutti i problemi e tutte le difficoltà degli accordi conclusi da più parti, che avrebbe in seguito potuto trovare, in una delle parti medesime, dei momenti di dissenso, di rifiuto, di difficoltà a rinegoziare negli stessi termini la materia?

Ebbene, queste sono regole del gioco elementari: quello era un accordo giuridicamente rilevante, a cui sono state date conseguenze legislative secondo una logica che ha molti precedenti, e che è quella della traduzione in atti legislativamente rilevanti di consensi intervenuti a livello di parti sociali, nel momento in cui il rinnovo di questo patto non era possibile, per una eventualità prevista all'atto della sua stipulazione: perché nel momento in cui si conviene che un patto dovrà essere rivisto o rinegoziato, c'è nelle cose — non nelle cose del mondo, ma nelle cose delle istituzioni e del diritto — la possibilità che, di fronte a questo patto, uno dei primitivi contraenti muti opinione. E non c'è, a questo punto, a carico di uno dei

contraenti, una riserva di pluspotere, se gli interessati si sono seduti ad un tavolo negoziale, mettendosi d'accordo e non facendo valere posizioni di potere differenziato.

Questo è il secondo dato istituzionale che va preso in considerazione e che, evidentemente, delegittima in prospettiva ogni forma di intesa trilaterale, dal momento che uno dei soggetti della stessa si è già riservato, in questo modo, una possibilità di modificare autoritativamente il corso dell'intesa. È una modifica di non piccolo rilievo, perché si passa dalla fase, già discussa ma sicuramente corrispondente alle intenzioni delle parti in causa, dell'intervento legislativo alla fase dell'intervento autoritativo.

Vengo qui ad un punto specifico della grande — si fa per dire — discussione che si è svolta, in questa fase, intorno ai limiti che l'intervento legislativo incontrerebbe in presenza di situazioni di autonomia collettiva. Voglio ripetere qui una indicazione di prudenza, non voglio dire di metodo, che tutti dovremmo adoperare in questa fase della discussione. Riferiamoci, cioè, a testi anteriori al 14 febbraio.

Il 14 febbraio per molti, o per troppi, è stato un momento di stravolgimento o di inquinamento della capacità di pensare. Ed anche chi aveva riflettuto con molta lucidità sui dati giuridici ed istituzionali, è stato improvvisamente colto da una strana incapacità di valutare le cose. Credo che sia giusto, dunque, fermarci a questa data, considerare — come per i falliti — il periodo dal 14 febbraio ad oggi come un periodo sospetto e riferirci soltanto ai testi esibiti prima di tale data.

Dunque esiste un problema. Ed esiste un problema rispetto al quale è stato introdotto un elemento, non di chiarimento ma di notevole distorsione, dicendo: ma, in sostanza, che cosa volete? Avete tante volte, in tante occasioni, sostenuto la piena legittimità, anzi la doverosità, di interventi legislativi impositivi per ciò che riguarda contratti privati, come quelli di locazione urbane, o determinate categorie di contratti agrari; dov'è la coerenza oggi, in presenza di un intervento legislativo

che ha all'oggetto nient'altro che una contrattazione tra parti privati?

Devo spendere su questo punto qualche parola, vorrei dire quasi per dovere d'ufficio, avendo occupato qualche tempo del mio lavoro di ricerca proprio su tali temi. Già stamane è stato ricordato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 1960, abbia in qualche modo toccato la questione. Ma non voglio trincerarmi dietro argomenti d'autorità. Credo che un minimo di fiducia nella capacità di analisi ciascuno di noi debba pure averla! È veramente possibile concepire da parte nostra, da vecchi lettori del codice civile, abituati a considerare la forma giuridica del contratto collettivo, l'ipotesi del contratto privato? Non è una scoperta di oggi che si trovi di fronte ad entità costituzionalmente molto diverse: tanto è vero — insisto — che la Costituzione italiana ha assunto un atteggiamento di grande e netta differenziazione tra queste due ipotesi. Del contratto privato, la Costituzione italiana non parla; e non perché sia impossibile o — come dire? — sconveniente o poco elegante parlarne in un testo costituzionale. Quello che è considerato il testo capostipite delle moderne e lunghe costituzioni, alle quali anche la Costituzione italiana va ascritta (sto parlando, evidentemente, della Costituzione di Weimar del 1919), della libertà contrattuale (nell'articolo 152) parlava esplicitamente, disponendo che, «nei rapporti economici vige la libertà contrattuale, conformemente a quanto disposto dalla legge». Né questo era un testo sconosciuto ai costituenti italiani: mi basta ricordare qui che, tra i testi predisposti per la cultura dei costituenti dell'epoca, c'era una traduzione della Costituzione di Weimar, introdotta da uno dei costituenti, Costantino Morati.

Fu una scelta deliberata, quella di non parlare dei contratti privati; così come fu una scelta deliberata e innovativa riferirsi, in uno dei commi dell'articolo 39, ai contratti collettivi conclusi dai sindacati, nelle forme che l'articolo medesimo menziona. Dunque, una scelta di non menzionare l'autonomia contrattuale privata,

una preferenza per l'autonomia contrattuale collettiva. Sicché, coloro che si sono poi interrogati intorno a quel che risultava dal sistema costituzionale hanno dovuto trarre alcune conclusioni obbligate: e cioè che non vi è una rilevanza autonoma del contratto di diritto privato, sul piano costituzionale; che non vi è una garanzia costituzionale diretta del contratto concluso dai privati; che vi è una garanzia costituzionale indiretta, quale si deduce non da una singola norma, ma dal sistema degli articoli 41 e 42, sottoposto ai vincoli che si possono desumere dai medesimi articoli. In diverse occasioni, la Corte costituzionale ha accettato questa linea ricostruttiva, così come aveva accettato la distinzione relativa al contratto collettivo. Cito qui soltanto le due più significative sentenze: n. 7 del 1962 e n. 37 del 1969.

Non basta. Se riflettiamo sulle norme costituzionali che ho appena citato, ci accorgiamo che, mentre nell'articolo 39 la contrattazione collettiva non è in sé sottoposta ad alcun vincolo, la cosiddetta garanzia costituzionale indiretta assicurata all'autonomia contrattuale dei privati è un tipo di garanzia che sconta invece la possibilità di una funzionalizzazione delle contrattazioni private a obiettivi di ordine sociale. Non ho bisogno qui di rileggere per l'ennesima volta il secondo e terzo comma dell'articolo 41 ed il secondo comma dell'articolo 42. Anzi, questi vincoli sono stati esplicitati in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale. Mi limito a ricordare la prima di tali significative sentenze, che è del 1965 (la n. 30) e che sottolineava appunto la possibilità e la legittimità della finalizzazione, a difesa del contraente più debole, di vincoli all'attività contrattuale privata. E tocco qui un punto che vorrei fosse tenuto presente da coloro che discutono su questo terreno. Anche qui, la differenza istituzionale è molto grande e spiega la ragione per cui taluni vincoli non sono stati imposti all'autonomia collettiva. L'autonomia collettiva deriva da quel diritto di coalizione, come si chiamava nell'Ottocento, da quel diritto a costituire sindacati che serviva a

riequilibrare, sia pure parzialmente, la disparità di poteri contrattuali tra lavoratore e imprenditore e, dunque, era esso stesso lo strumento che consentiva, già nella sede della stipulazione del contratto, la tutela del contraente debole. Ecco una delle ragioni della maggiore libertà, del maggior ambito concesso alla esplicazione dell'autonomia collettiva nel quadro costituzionale.

D'altra parte taluni vincoli previsti dall'articolo 41 in specie non sono sicuramente riferibili all'attività svolta dal sindacato; si dice che «iniziativa economica privata» è anche l'attività del sindacato, «attività economica privata» è il quadro all'interno del quale rientra l'attività del sindacato. Vorrei che ciò fosse argomentato con meno sommarietà di quanto è stato fatto in queste giornate di inquinamento dell'analisi giuridico-istituzionale, perché, fino al 13 febbraio, i discorsi erano molto diversi.

Se leggete il testo degli interventi di coloro i quali hanno commentato questi articoli, vi accorgete che «iniziativa economica privata» era stata comunemente intesa come esercizio dell'attività di impresa e che «attività economica privata» non è altro che la riproduzione, nella Costituzione, della formula linguistica adoperata all'articolo 2082 dal codice civile per definire l'attività di impresa. I costituenti, proprio per stare il più possibile — cosa che hanno fatto molte volte — al lessico giuridico invalso, hanno adoperato quel tipo di espressione.

Quindi, ci troviamo su un terreno che serve a regolare il momento dell'attività economica sul versante dell'imprenditore, tanto è vero che qualcuno lo ha costruito nei termini di libertà di impresa e mi meraviglio assai che gli stessi che l'avevano costruito in termini di libertà di impresa, oggi frettolosamente scavalchino il versante e si trovino a costruire i medesimi limiti dalla parte del sindacato.

Dunque, è questo il quadro all'interno del quale correttamente si può discutere della legittimità degli interventi legislativi, che, se vogliamo rimanere nell'ambito

del sistema costituzionale e nell'ambito dei medesimi articoli che prima richiama-vo, altro non possono essere che interventi di quadro generale in presenza di una situazione riconosciuta — sto parlando dell'autonomia collettiva — con una particolare ampiezza e, dunque, non interventi incidenti sui modi in cui già l'autonomia collettiva si è esplicata.

Credo che, su questo, chiunque abbia un minimo di attenzione per i dati istituzionali non possa non concordare. Ma veniamo all'articolo 36, perché è qui che l'incidenza diventa tutta particolare. Infatti, non possiamo dimenticare — cosa che si è fatto assai spesso in questi giorni — che non solo la Costituzione ha attribuito all'autonomia collettiva quella particolare rilevanza esplicitata dall'articolo 39 e quel particolare riferimento alla stipulazione di contratti, ma che per uno degli elementi costitutivi di questo contratto, cioè la retribuzione, un intervento legislativo c'è già stato in sede costituzionale con l'articolo 36.

Non dimentichiamo che questo articolo, tanta era la sua forza cogente, è stato uno dei primissimi — forse il primo articolo — a sfondare la barriera della programmaticità. È stato, anche in anni in cui non c'erano ancora pretori d'assalto, un articolo che i giudici italiani hanno ritenuto immediatamente precettivo. Perché? Perché si riferiva al contenuto del contratto. Quindi non abbiamo soltanto una disciplina costituzionale che si limiti a disegnare la cornice all'interno della quale si deve muovere l'attività contrattuale, a definire le posizioni di potere di uno dei soggetti della contrattazione: essa interviene anche a livello dei contenuti del contratto. Devo dire che in questa direzione l'incidenza dell'articolo 3 è molto netta.

In Commissione il relatore, il collega Bressani, di cui io apprezzo sempre la misura e la sobrietà, ha detto qualche cosa che è veramente poco convincente, nel senso che non corrisponde ai dati di fatto. Bressani ha infatti detto che violazione dell'articolo 6 non può esserci perché la compressione della scala mobile, il taglio

dell'indennità di contingenza non incide sulla qualità e quantità del lavoro prestato. Io devo dire con molta franchezza che, anche qui rifacendomi sempre ai testi del periodo antecedente al 14 febbraio, mi sembra che l'affermazione del collega Bressani sia largamente contraddetta da tutto ciò che in questa materia è stato detto e scritto in decenni in materia di definizione della qualità e quantità del lavoro prestato nonché della funzione della scala mobile come strumento di tutela del salario reale (e, dunque, della corrispondenza appunto in termini di qualità e di quantità della retribuzione al lavoro).

Ed ancora una volta vorrei ricordare che noi non ci muoviamo in un ambiente giuridico del tutto libero. Per effetto dell'accordo del 22 gennaio 1983, è singolare (apro una parentesi) che chi — come me — si trova ad essere critico di quell'accordo, oggi lo ricordi proprio per il tipo di vincolo che introduceva, mentre coloro i quali facevano rullare i tamburi l'abbiano del tutto messo da parte. Non dobbiamo dimenticare che con quell'accordo ci trovavamo di fronte a regolamenti contrattuali fortemente vincolati, per effetto delle decisioni in materia di contingenza, della dinamica salariale e del blocco della contrattazione. Sicché oggi il decreto interviene su un valore fisso della retribuzione diretta stabilito in costanza di un blocco salariale contrattualmente pattuito e, riducendo *ex lege* una posta di tale trattamento, viola palesemente la soglia della retribuzione sufficiente e proporzionata. E c'è un altro punto, questo veramente incontestabile e non contestato da nessuno, ma che poi non riesce a varcare la soglia di questa insensibilità per cui tutti riconoscono che alcune cose sono avvenute, ma poi non se ne traggono le conseguenze sul piano politico, istituzionale, dei comportamenti parlamentari. Bene, non ho trovato nessuno che abbia negato che la decisione relativa ai punti di contingenza maturati alla data del 1° febbraio comporti indubbiamente quello che si chiama un effetto ablativo nei confronti delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori.

Il punto assolutamente evidente in questa materia mi pare si ricavi da varie sentenze della Corte costituzionale. Se io fossi in uno di quei momenti in cui la vena ostruzionistica deve esser seguita in tutta la sua pienezza potrei fare infinite citazioni: sentenza n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, nn. 25 e 203 del 1972. Tutte queste sentenze a che cosa fanno riferimento? Al fatto che taluni trattamenti economici fossero previsti a favore del lavoratore, a corrispettivo della prestazione da lui eseguita; e, anche se non entrati ancora materialmente nella retribuzione, dovessero essere ritenuti coperti dalla garanzia dell'articolo 36. Questo è il punto. La mancanza dell'effetto dichiarativo non è sicuramente tale da importare la mancata nascita a favore dei lavoratori del diritto a quella quota di retribuzione. Anche qui, infatti, si deve stare molto attenti a non scorporare arbitrariamente l'indennità di contingenza dal resto della retribuzione. Se vi è infatti un altro punto sicuramente acquisito, ormai da molti anni, è l'allargamento del concetto di retribuzione, all'interno del quale l'indennità di contingenza entra a vele spiegate.

Siamo dunque di fronte a un indubbio effetto ablativo, quell'effetto ablativo che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 141 del 1980, aveva potuto negare a proposito dell'intervento legislativo relativo al congelamento in BOT di una parte dell'indennità di contingenza dell'epoca. In questo caso non c'è congelamento, c'è pura e semplice negazione. Quindi, pure rimanendo sul filo dell'argomentazione della Corte costituzionale, non possiamo negare che vi sia stata un'espropriazione, un mancato pagamento di quanto già acquisito e dovuto.

Devo dire senza mezzi termini che io sono francamente scandalizzato — dopo aver ascoltato, per esempio, nella passata legislatura, da parte di egregi colleghi di alcuni partiti, per esempio del partito liberale, virtuose difese dei proprietari terrieri colpiti da provvedimenti di tipo ablativo — di non aver sentito neppure una parola di fronte ad un'ablazione, della consistenza di quella di cui stiamo discu-

tendo, quantificata in termini economici nei modi che avete già ascoltato negli interventi di Bassanini e di Macciotta. Questa non è ablazione, io mi domando? Ebbene, se volessi essere più liberale dei liberali potrei rinviarvi alla lettura di qualche pagina di John Locke, al modo in cui egli costruiva la vendita di questa proprietà del lavoratore che era appunto la sua forza-lavoro.

Ripeto che io non sono tra quelli che ritengono che questo discorso vada ricondotto all'articolo 42, terzo comma, e alla necessità di far seguire ad ogni espropriazione un indennizzo, perché mi sembra una sciocchezza, anche in termini istituzionali. Per altro, chi fa quei discorsi avrebbe un dovere di coerenza morale, prima ancora che politica, di ripeterli quando occasioni di questo genere si presentano. Ma io argomento sulla base costituzionalmente più sicura e più corretta, che è quella dell'articolo 36 della Costituzione.

Concludo: questo decreto mi pare visibilmente il frutto di un disegno contorto — quello che ho cercato di ricordare all'inizio — con un falso scopo economico ed un sempre più deliberato obiettivo politico; ma anche il segno di un pensiero debole, quello che fa esplodere le miserie intellettuali di chi è costretto anche a fare violenza alla propria tradizione culturale per difenderlo, di un pensiero debole perché non è riuscito ad unificare intorno a sé una maggioranza determinata a difenderlo.

Questo è il segno che ci viene dalle ultime giornate. Non è soltanto la resa ad un regolamento ostile, è qualche cosa di più, è il fatto che all'interno della maggioranza non c'è la convinzione che questa sia una buona battaglia. E allora abbiamo fatto bene ad alzare il tiro dal primo giorno; e trovo un ottimo segno, non solo per la sinistra, ma per le possibilità di buon governo di questo paese, che sia stato possibile mettere a nudo la trama reale di questo decreto, di sconfiggere in questa fase — ce lo auguriamo — il disegno politico che gli era stato affidato, e dunque di mantenere non solo integra quella ragio-

ne di principio costituzionale, alla quale tutti a parole sono pronti a sacrificare, ma di cui poi in modo molto sbrigativo si liberano alla prova dei fatti.

Noi abbiamo ritenuto di dover fare questa nostra opposizione parlamentare per tutte queste ragioni e con questi obiettivi. Le ragioni di costituzionalità ci sono sembrate consistenti e convincenti: per la mia parte, cioè per il piccolo compito che mi era affidato, vorrei davvero, che, sul punto delle violazioni all'articolo 36, i colleghi riflettessero e coerentemente votassero contro il passaggio all'esame del disegno di legge di conversione di questo decreto (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino, che illustrerà anche la sua pregiudiziale di costituzionalità. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Io credo che, dopo le notevoli illustrazioni degli oratori che mi hanno preceduto circa la mancanza dei requisiti di costituzionalità di fatto di questo decreto-legge, non si possa fare a meno di notare l'assenza della maggioranza in questo dibattito, non solo l'assenza di interventi (che per altro verranno successivamente), ma soprattutto l'assenza fisica dei suoi deputati dell'Assemblea, assenza che dimostra come da parte della maggioranza il problema della costituzionalità di una legge sia l'ultimo dei pensieri, l'ultimo degli interessi.

E questo aspetto — si badi bene — non riguarda soltanto questa Camera, ma riguarda tutto il paese, perché, nel momento stesso in cui in quest'aula stiamo discutendo dei requisiti di costituzionalità del cosiddetto decreto Craxi, contemporaneamente alcuni magistrati hanno impugnato di fronte alla Corte costituzionale questo decreto per violazione degli articoli 3, 36 e 39 della nostra Costituzione.

L'ultima impugnazione è quella che ci viene oggi fresca fresca dal pretore Ettore Poti, dirigente della sezione lavoro della pretura di Roma, che si collega diret-

tamente a quella precedente del 16 marzo del pretore di Bologna, che dimostra come le argomentazioni portate dai colleghi che mi hanno preceduto sulla violazione della Costituzione, ed in particolare degli articoli 3, 36 e 39, non siano puramente accademiche.

Questo sulla incostituzionalità del decreto non è fortunatamente un dibattito che riguardi solo e questa Assemblea. Per fortuna esso si svolge anche fuori di qui, giacché sembra che la preoccupazione di non calpestare la Costituzione sia l'ultimo pensiero di questa maggioranza e di questo Governo. Fatto, questo, che è grave da parte di esponenti politici anche all'interno della maggioranza, che si sono battuti a suo tempo per l'affermazione e la difesa dei principi costituzionali. Mi stupisce, ad esempio, che da parte del gruppo liberale (di cui vedo entrare in questo momento in aula il presidente Bozzi, di solito sempre così attento ai problemi di costituzionalità) non si sia prestata attenzione alle palesi contraddizioni tra questo decreto e la Costituzione.

Fortunatamente, dicevo, questo dibattito avviene anche fuori della Camera, ed è proprio ciò che avviene fuori di qui che dà significato alla nostra azione e ci spinge a continuare la nostra battaglia qui dentro. Altri colleghi — e probabilmente con maggiore efficacia di quanto non possa fare io — hanno già illustrato le violazioni della Costituzione operate con questo decreto, non solo per quanto riguarda gli articoli già citati, ma anche in riferimento all'articolo 81 (mi riferisco agli interventi dei colleghi Bassanini, Triva e Macciotta); ma anch'io voglio tornare su questo punto per sottolineare un'altra contraddizione, quella tra gli obiettivi della manovra economica del Governo, cioè della manovra sottesa a questo decreto, e gli obiettivi che effettivamente si possono raggiungere con il decreto stesso.

Non è certo violando la Costituzione che si può portare avanti una manovra economica, anche da parte di questo Governo che non brilla certo per un comportamento dialettico rispetto al paese ed al Parlamento, bensì soltanto per una sorte

di decisionismo di cui non abbiamo visto ancora i frutti se non in termini di scontro, di contrasto e di riduzione di fatto delle libertà sancite dalla Costituzione per tutti i cittadini.

Torniamo all'articolo 81 della Costituzione, il quale stabilisce che per ogni legge deve essere prevista, in modo puntuale, rigoroso e formale, la copertura finanziaria. Non si tratta, quindi, di una generica copertura e non si possono dunque trovare scappatoie a questo preciso dettato costituzionale.

A questo proposito non vale neppure la considerazione che la Costituzione fa riferimento a maggiori spese perché da questo punto di vista vale quanto espressamente affermato dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, che estende l'applicazione di questo articolo non solo all'ipotesi di maggiori spese a carico dello Stato, ma anche a quella di minori entrate. Per altro, con due specifiche sentenze la Corte costituzionale ha ritenuto che questa legge del 1978 costituisca interpretazione autentica dell'articolo 81 della Costituzione.

Occorre allora vedere se negli articoli di questo decreto esista una copertura esplicita, puntuale e rigorosa, sia per le maggiori spese, sia per le minori entrate, e non soltanto per il bilancio dello Stato, ma anche per i bilanci del settore pubblico allargato. Vediamo, quindi, se esiste questa copertura finanziaria, e che cosa in proposito affermano i rappresentanti del Governo e gli esponenti della maggioranza, ed in particolare ciò che afferma l'onorevole Carrus, relatore per la maggioranza.

L'onorevole Carrus nella sua relazione sembra veramente alle prese con attrezzi da trapezista, per i salti mortali ai quali è costretto nello stendere le sue considerazioni. Egli ha dovuto continuamente ricorrere ad attenuazioni del tipo: non si può prevedere, non si sa, forse, il Governo afferma. È costretto, cioè, ad un uso continuo del dubitativo, quasi fosse consapevole di dover effettuare una difesa d'ufficio di qualcosa che è difficilmente difendibile.

Partiamo dall'articolo 1, che blocca prezzi e tariffe amministrati. C'è da dire innanzi tutto che da parte della maggioranza e del Governo, nonché del relatore per la maggioranza, si fa continuamente riferimento sia all'accettazione di tale disposizione da parte della CISL e della UIL, sia ad un protocollo d'intesa di più ampio respiro che dovrebbe essere l'ispiratore dell'intero decreto-legge.

Ma già nell'articolo 1 non c'è più riferimento al protocollo d'intesa, perché in esso si parla soltanto di blocco dei prezzi e delle tariffe amministrati. Va rilevato che tali prezzi e tariffe amministrati costituiscono soltanto il 16 per cento del complesso dei prezzi e delle tariffe, e che prezzi e tariffe amministrati hanno già subito aumenti consistenti nel corso del 1983 e all'inizio del 1984; per cui, per un effetto di trascinamento, si sono verificati aumenti automatici del 7,5 per cento, tant'è che per arrivare al 10 per cento previsto dal Governo il margine di manovra è ridotto al 2,5 per cento.

Altro che riferimento al protocollo d'intesa, che ben altre cose affermava! È inutile poi affermare che si pensa, attraverso disegni di legge o altre iniziative, di realizzare quanto contenuto in quel protocollo; abbiamo già sentito alcuni colleghi liberali e repubblicani dichiararsi contrari a stabilire il blocco dell'equo canone per decreto-legge. In realtà, quel protocollo d'intesa non è condiviso da tutta la maggioranza, la quale è d'accordo solo sulla scelta di bloccare definitivamente, di cancellare la scala mobile. Fortunatamente però anche nella maggioranza ci sono deputati che, essendo legati al mondo del lavoro, conoscono bene i sacrifici cui sono quotidianamente soggetti i lavoratori, e dunque sanno bene che cosa significherebbe perdere la scala mobile, che non è causa d'inflazione ma solo strumento di adeguamento all'aumento del costo della vita, aumento determinato da ben altre cause, che il Governo si è ben guardato dal prendere in esame per cercare di aggredire a monte l'inflazione.

Ma torniamo all'articolo 1 del decreto-legge. Se il margine di manovra disponi-

bile è in generale soltanto del 2,5 per cento, nel settore dei trasporti è pari a zero, come sostiene lo stesso Governo che afferma che non c'è nessuna possibilità di aumentare queste tariffe. Ma allora tutte le maggiori spese che si determineranno a livello di enti locali e di aziende municipalizzate non potranno essere compensate con aumenti delle tariffe. A parte il fatto che già ora molte amministrazioni locali non stanno rispettando quanto stabilito in questo decreto-legge, c'è da dire che — prima ancora di mettere in luce la incostituzionalità di questo articolo perché privo di copertura — c'è una evidente contraddizione tra questo articolo e quanto la maggioranza ha a suo tempo imposto al Parlamento con la legge finanziaria. Certo noi non lo abbiamo voluto, ma sta di fatto che il tredicesimo comma dell'articolo 7 di quella legge prevede che «i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o dalle province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970».

È possibile che in dicembre si invitino le aziende municipalizzate di trasporto e gli enti locali ad aumentare le tariffe per ripianare i bilanci e dopo due mesi si dica loro che è tutto il contrario, che non si possono più aumentare le tariffe? Ma che cosa faranno le aziende che nel frattempo avevano già iniziato la procedura per adeguarsi al disposto del tredicesimo comma dell'articolo 7 della legge finanziaria? Che cosa faranno gli enti locali che hanno già inserito in bilancio le entrate derivanti dall'aumento di tariffe che ora non possono più aumentare? Noi eravamo contrari ieri al tredicesimo comma dell'articolo 7 della legge finanziaria, perché non è così che si affronta il problema dei trasporti; ma a maggior ragione siamo contrari oggi a questo brutto pasticcio, con il quale ad una norma sbagliata si sostitui-

sce una norma ancora più sbagliata, che certo non risolve i problemi e aggrava il *deficit* degli enti locali.

E si noti che da nessuna parte è prevista la copertura dei maggiori oneri che deriveranno alle aziende pubbliche di trasporto, anche se sicuramente si avrà un aumento del *deficit*, che dovrà pesare sugli enti locali o, attraverso un rifinanziamento della legge 10 aprile 1981, n. 151, sul bilancio dello Stato. Le alternative sono queste; la copertura non è chiarita, e quindi manca il requisito previsto dall'articolo 81 della Costituzione! Nè vale l'affermazione del Governo e del relatore per la maggioranza, per cui si ammette a questo punto che vi sarà il *deficit*, quantificato dal ministro del tesoro e fatto proprio — con le solite incertezze — dal relatore Carrus, in 400 miliardi di lire: relatore per la maggioranza e Governo, tanto pronti a sbandierare le parti dei rapporti CER e Prometeia, dei vari rapporti economici a loro favorevoli, dimenticano che in essi la cifra valutata è decisamente più elevata? Il CER prevede qualcosa come 1.900 miliardi di maggiori oneri, in forma di minori entrate. Saranno molti, possiamo anche ammetterlo, ma 400 sono sicuramente pochi! Di fronte a problemi economici rilevanti, il Governo e questa maggioranza non sanno fare altro che propagare cifre prive di qualsiasi significato: al gioco della girandola delle cifre abbiamo assistito in occasione della discussione della legge finanziaria del 1984 e a tale gioco siamo ancora di fronte, con questo decreto-legge n. 10! Questa girandola di cifre non serve sicuramente a chiarire i problemi, ma soltanto a creare confusione.

Se l'obiettivo del Governo è il contenimento dell'inflazione e della spesa pubblica, l'obiettivo fallisce, attraverso la mancata copertura di questi articoli e della legge in generale; attraverso la mancata copertura in generale dei bilanci degli enti locali, non si fa che aumentare il *deficit* dello Stato e questo, unito a quello degli enti locali, produrrà effetti inflattivi. Dove dunque il rigore, la chiarezza della manovra proposta dal Governo? Accet-

tiamo anche per buono che per l'articolo 2 vi sia corrispondenza con il capitolo 6864 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (legge finanziaria) e che quindi non vi siano maggiori oneri rispetto alle previsioni: questo è discutibile, è un altro gioco di cifre del tutto inattendibili, ma diamo per buono che anche l'articolo 2 si pareggia, nella previsione di bilancio. Non altrettanto può dirsi per l'articolo 3 che decisamente comporta grossi problemi.

Se vi sarà diminuzione degli stipendi per il blocco della scala mobile, sicuramente minori saranno il gettito dell'IRPEF e le entrate per lo Stato, di conseguenza. Il ministro Gorla ha valutato tali minori entrate in mille miliardi: è il solito gioco delle cifre. Altri economisti, altri rapporti forniscono altri valori, ma accettiamo anche per buoni i mille miliardi: non si può pensare che questi siano compensati dai minori esborsi per le retribuzioni dei dipendenti statali (al massimo, 500 miliardi); vi è una differenza di almeno 500 miliardi. Il Governo aggiunge che questi miliardi (come tutto il resto del *deficit* dei vari articolati) sono compensati dai minori oneri per gli interessi del debito pubblico (quantificati dal Tesoro in 3 mila miliardi): adesso viene il bello, veramente, perché sarebbe anche accettabile il discorso di un pareggio complessivo.

Ma a parte il fatto che, non essendo esplicitato in maniera puntuale, rigorosa e formale, all'interno del decreto stesso, resta valido il mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (non ci piove), non è neanche vero che si tratti semplicemente di un cavillo, da parte nostra, di pretendere che questo venga scritto, perché come può il Governo affermare, con tranquillità, che ci saranno 3 mila miliardi di entrate? Sulla base di quale calcolo fa una affermazione di questo genere? Forse il Governo è sicuro di contenere effettivamente l'inflazione entro il «tetto» del 10 per cento grazie a questo decreto? Ma stiamo scherzando? Il Governo forse non ha sentito le critiche degli economisti? Il Governo forse non è in grado di fare i conti? Esso dovrebbe rendersi conto

che con un'incidenza dell'1 per cento sulle retribuzioni, a meno di un miracolo, non si può abbassare di due o di tre punti l'inflazione. È questa la condizione perché si possa avere un risparmio di 3 mila miliardi. Infatti se vediamo il rapporto Prometeia, che viene citato pure dal relatore di maggioranza, ci rendiamo conto che in questo documento si parla di un risparmio massimo di 600 miliardi. Tutti i rapporti infatti concordano su un aspetto: la manovra contenuta in questo decreto, se avrà effetto sull'inflazione, non potrà incidere per più di mezzo punto. Con mezzo punto tre miliardi di risparmi non si possono avere: questa è una cosa evidente. L'insieme che ne vien fuori è che comunque gli articoli 1 e 3 non trovano copertura nei risparmi possibili, in base allo stesso articolo 3. A tutto ciò si aggiunge l'articolo 4, in cui lo slittamento del prontuario terapeutico comporterà — per stessa ammissione del Governo — una minore entrata pari a 250 miliardi. In realtà — e lo sappiamo tutti — l'articolo 4 non serve a compensare il furto che questo ignobile decreto-legge compie ai danni dei lavoratori dipendenti, nel momento in cui non si ha il coraggio di colpire l'evasione fiscale, nel momento in cui c'è lo scandalo dei proprietari delle aziende i quali, in rapporto ai redditi denunciati, guadagnerebbero meno dei loro dipendenti. Nel momento in cui si colpiscono solo i redditi fissi — altro che politica dei redditi, questa è la politica di un unico reddito, quello dei lavoratori dipendenti! — si spaccia per una compensazione l'articolo 4 di questo decreto, facendo credere che in questo modo vi sarà un risparmio per le famiglie nell'acquisto delle medicine. Il Governo non dice però quanto si deduce chiaramente dalle affermazioni dei ministri Goria e Degan, e cioè che in realtà si vuole, solo per motivi di opportunità politica, far slittare nel tempo un adeguamento, non solo del prontuario, ma dei *ticket*, il che comporterà maggiori entrate per lo Stato pari a 2.500 miliardi. Questa è la vera manovra, quella cioè di aggravare — attraverso i *ticket* — la situazione economica delle famiglie. Si ab-

bia il coraggio di dire questo, oppure si smentisca il tutto, perché questa accusa è stata fatta da tempo e si sono citate espressamente le affermazioni del ministro del tesoro. Poiché non si sono avute smentite al riguardo, non si può spacciare un rinvio tecnico da una parte e un rinvio politico dall'altra, per una compensazione del furto che si compie nei confronti dei salari dei lavoratori dipendenti.

In realtà l'articolo 4 dimostra ancora una volta la volontà del Governo di colpire solo alcuni settori — quelli più tartassati, quelli che le tasse le hanno sempre pagate per intero — senza voler incidere veramente sullo scandalo dell'evasione fiscale. Complessivamente, se ci attestiamo sulle cifre che ci presenta il Governo, rimane il fatto che nell'insieme questo decreto-legge comporterà sicuramente minori entrate nell'immediato per il bilancio dello Stato e per quello degli enti locali e pubblici. Ciò non trova nessuna copertura né specificata, né sottintesa, dal momento che i 3 mila miliardi indicati dal Governo non trovano alcuna rispondenza se non in calcoli cabalistici e non certo attendibili. Pertanto, nell'insieme, questo decreto-legge non rispetta la Costituzione, non solo per le motivazioni già indicate dai colleghi che mi hanno preceduto a proposito degli articoli 3, 36 e 39 e che trovano riscontro nell'azione di alcuni pretori; ma anche in riferimento all'articolo 81, e ad una opportuna coerenza di manovra con quanto affermato nella legge finanziaria. La contraddizione con la legge finanziaria e con la Costituzione comporterà di fatto grossissimi problemi con gli enti locali che, sulla base di relazioni elaborate dalla CISPEL, possono essere così quantificati: per il settore dei trasporti avremo maggiori spese di circa 950 miliardi e, tenendo conto che il 40 per cento circa è pubblico, almeno 400-500 miliardi andranno a gravare sugli enti locali. Per quanto riguarda l'acqua, avremo maggiori spese per circa 40 miliardi; per il settore del gas, avremo una spesa di altri 400 miliardi (sono minori entrate, più che spese), per un totale di circa mille miliardi, o poco meno, a fronte di un risparmio

per gli enti locali che, al massimo, si aggira attorno ai 50-60 miliardi.

Ebbene, chi ripianerà il *deficit* degli enti locali e pubblici? O questo rimane un problema degli enti locali e, in base alla interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione derivante dalla legge n. 468 del 1968, ciò è chiaramente incostituzionale, oppure il tutto andrà a gravare sul bilancio dello Stato, col risultato non solo del mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche dell'aumento del *deficit* del bilancio statale, mancando tra l'altro l'obiettivo del contenimento dell'inflazione.

Ritengo perciò che l'assenza di qualunque indicazione sulla copertura finanziaria per quanto riguarda gli enti locali — che si trovano in una situazione finanziaria ampiamente disastrosa, con grossi problemi economici di fronte ai quali il Governo non può rimanere insensibile — e la presenza di un preciso dettato costituzionale fanno sì che questo decreto — se convertito — possa rappresentare un grave precedente ed un grave attentato agli stessi fondamenti della nostra Costituzione. Il decreto-legge, piuttosto che contenere l'inflazione, rischia di aumentare il *deficit* dello Stato, rendendo impossibile qualunque serio controllo finalizzato al risanamento economico. È certo questo un bel risultato per un decreto che si è posto l'obiettivo di contenere l'inflazione, come premessa per una manovra economica di vasto respiro, che dovrebbe costituire la seconda fase della manovra complessiva di questo Governo. Un bel risultato, certo! È un risultato che cade essenzialmente sulle spalle dei lavoratori, che ha diviso i sindacati con forzature politiche, perseguito non da chi ha difeso gli interessi dei lavoratori, ma da chi ha voluto imporre la propria logica ai lavoratori, come ha dimostrato la manifestazione del 24 marzo, nella quale non c'erano soltanto i lavoratori iscritti alla CGIL, né c'erano soltanto i lavoratori iscritti alle forze politiche che qui noi, come opposizione di sinistra, rappresentiamo. Fortunatamente, c'erano gli strati popolari della democrazia cristiana, c'erano gli strati

popolari del partito socialista, c'erano i lavoratori nel loro complesso. E stupisce che le forze che si richiamano continuamente alle loro tradizioni popolari; forze come la democrazia cristiana, che si richiamano al loro interclassismo, non facciano attenzione alle osservazioni, alle domande, alle pressanti richieste che emergono dalla loro base.

Come si fa ad affermare che questo decreto deve essere comunque approvato? Come si fa a non rendersi conto dello scandalo di questo decreto, che è un'imposizione esclusivamente su un particolare tipo di reddito — altro che politica dei redditi! —, nel momento in cui conosciamo lo scandalo dell'evasione fiscale?

Allora, colleghi, per noi impegnarci con ogni mezzo affinché questo ignobile decreto-legge non sia trasformato in legge non solo corrisponde a precisi impegni che ci siamo assunti nei confronti dei cittadini che hanno ritenuto opportuno chiamarci a rappresentarli in quest'aula; non solo corrisponde a precisi impegni assunti nei confronti di quei cittadini di tutte le forze politiche che hanno manifestato il 24 marzo la loro opinione su questo decreto-legge; ma corrisponde anche ad un preciso diritto-dovere di tutti i cittadini che vogliono salvaguardare i principi della nostra Costituzione.

Se mi permettete un'ultima considerazione, questa è anche una forma di rispetto nei confronti della Corte costituzionale, che è chiamata da taluni pretori a dare una precisa risposta sulla legittimità costituzionale di questo decreto. Per questi motivi, io ritengo necessario invitare tutti i colleghi, anche quelli della maggioranza, a non permettere che questo grave attacco alla Costituzione costituisca un pericoloso precedente, che sarebbe fortemente negativo non solo per tutta la nostra futura legislazione né solo per le conseguenze che avrebbe sul *deficit* dello Stato; ma anche per la possibilità di un vero, reale sviluppo sociale, economico e politico del paese basato sugli interessi collettivi, e non semplicemente sugli interessi di qualche oligarchia che vuole conculcare, in nome del proprio interesse, diritti

sanciti dalla Costituzione e che sono alla base dei principi fondamentali che fanno, della nostra, una Repubblica che si è posta come primo obiettivo il problema del lavoro e della difesa dei lavoratori.

È grave che il Governo presieduto da un socialista si macchi di questo infame reato, quello di avere impedito la verifica costituzionale dei diritti dei lavoratori. È grave che si macchi del grave reato di colpire esclusivamente un settore particolarmente indifeso della nostra società, a privilegio esclusivo di settori che hanno dimostrato di non meritare nessun privilegio in ragione delle proprie evasioni fiscali, che questo stesso Governo ci ha permesso di conoscere.

Per questi motivi, rinnovo l'invito non solo ai colleghi della opposizione, ma anche a tutti i colleghi della maggioranza a non essere partecipi di questo disegno pericolosissimo per la nostra stessa democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Finalmente ci lasciate tempo, colleghi del gruppo di democrazia proletaria!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda parlamentare di questo decreto (e mi riferisco anzitutto alla fase del Senato, aspra e contrastata), il dibattito che si è aperto nel paese, carico di inquietudini e di tensione che certamente devono preoccupare ogni forza politica, hanno finito, non so con quanta consapevolezza, per privilegiare ragioni strettamente politiche, di partito o di organizzazione, pregiudiziali di principio, questioni di tipo quasi esistenziale, se così posso dire.

Siamo dunque in presenza di una profonda lacerazione sul piano sociale e di una rottura dell'unità fra le forze sindacali, rottura che forse sconta ragioni non recenti, nell'ambito di un cammino divenuto sempre più accidentato anche per le organizzazioni sindacali, dovendo queste affrontare i problemi non semplici posti

dalla crisi della società postindustriale.

Lacerazione e rottura che scontano anche — consentitelo di dire a chi parla a nome del gruppo della democrazia cristiana — l'appannarsi, se non la perdita, di quella regola fondamentale per una autentica libertà sindacale, per un autentico pluralismo sindacale, che è la regola dell'autonomia.

E così, su un altro piano, si sono aperte nel Parlamento e nel paese una contrapposizione e una radicalizzazione alle quali la DC non ha mai contribuito, non intende contribuire e rispetto alle quali esprime il giudizio che si tratti di una contrapposizione e di una radicalizzazione chiaramente sporzionate, vorrei dire improprie, rispetto ai termini reali del confronto.

Vi è qualcosa di pirandelliano in quello che sta accadendo; vi è stata una dilatazione che in qualche modo ha finito per modificare l'oggetto stesso del contendere. Leggendo gli interventi svoltisi al Senato ed ascoltando i colleghi in Commissione e in Assemblea, mi sono chiesto di che cosa e su che cosa stessero discutendo.

Abbiamo finito per modificare l'oggetto del contendere e i termini stessi del confronto, proprio perché, rispetto alla realtà delle cose, hanno fatto premio quelle questioni di principio, di dimensione quasi esistenziale, che prima ricordavo. Dico questo, colleghi di ogni gruppo e di ogni parte, poiché intendo anzitutto ribadire *in limine*, all'inizio di questo dibattito, l'impegno e la volontà (unanimente approvata ieri dall'assemblea dei deputati democratico-cristiani), per concorrere, per parte nostra, a fare in modo che la fase, che ora si è aperta, risponda alle esigenze di un confronto vero (il solo, colleghi, capace di evidenziare se vi siano reali disponibilità) che, ai termini obiettivi indicati di risanamento e di ripresa ed ai vincoli che da questi obiettivi conseguono, sappia aggregare, se possibile — ed è auspicabile —, più vasti consensi, consentendo altresì (e credo che sia una esigenza politico-istituzionale non propria solo della maggioranza, collega Rodotà, ma propria dell'intero Parlamento) che il Parla-

mento possa pronunciarsi, deliberando nei termini costituzionali fissati dall'articolo 77 della Costituzione. Dicevo di questa volontà di un confronto vero, non di un confronto inafferrabile, anche per le questioni poste con le pregiudiziali, poiché, senza alcuna preventiva o preconcepita sottovalutazione della consistenza di tali questioni, sembra a me che la sottolineatura politica, la rilevanza politica, la funzionalità rispetto ad una logica di contrapposizione politica, abbiano prevalso anche nella prospettazione delle questioni di costituzionalità.

Io non mi riferisco a tutte, anche perché, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, sono già pervenute risposte che riteniamo persuasive nel dibattito che si è svolto nella Commissione affari costituzionali e nella Commissione bilancio. Indicazioni sono contenute nell'ottima relazione del nostro collega di gruppo, onorevole Carrus, e altre risposte propriamente verranno dall'esame di merito del provvedimento.

Invero, colleghi, se il presupposto di molte di queste eccezioni è in primo luogo il giudizio di insufficienza, il giudizio di unilateralità delle previsioni, particolarmente in riferimento all'articolo 3 del decreto, e in secondo luogo il fatto che questo provvedimento incida su un accordo stipulato tra organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni imprenditoriali, credo che occorrerebbe poter discutere nel merito delle cose, non fermarsi alla soglia. Sarebbe cioè opportuno vedere non solo quello che è contenuto nel decreto, ma ciò che è contenuto in altri provvedimenti già presentati per l'esame, quel che è contenuto nel protocollo di intesa, che è un atto che impegna il Governo e rispetto al quale il Parlamento dovrà pure assumere una sua posizione. Così come credo che non possano non essere considerati gli elementi compensativi, che pure sono già previsti. Mi riferisco essenzialmente alla pregiudiziale che fa riferimento all'articolo 39 della Costituzione, anche se in questo modo vengono coinvolti gli articoli 36 e 3 della Costituzione, oltre l'articolo 41 che qualcuno ha voluto evocare.

Tocco questi temi perché mi pare si tratti di questioni che attengono a quelli che non da oggi il gruppo della democrazia cristiana considera aspetti essenziali, aspetti caratterizzanti — dico di più, aspetti costitutivi e fondanti — di un sistema democratico che sia davvero costruito su un autentico pluralismo: i temi della libertà sindacale, dell'autotutela sindacale, dell'autonomia collettiva, i temi delle modalità di disciplina, non solo e tanto del rapporto di lavoro, ma anche delle modalità di partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori alla vita politica e alle grandi scelte politiche. Non dimentichiamo mai — non possiamo dimenticarlo — che il principio di partecipazione democratica è alla base delle scelte del Costituente. È una delle più grandi intuizioni dei costituenti, proprio nella direzione di superare quello che era il regime di separazione tra dimensione istituzione e dimensione sociale, che aveva caratterizzato per tanti anni la storia del nostro paese. Toccare questi temi, toccare queste ragioni, se consentite, colleghi, significa rievocare le pagine più alte anche del contributo dei costituenti cattolici democratici. E quindi non possiamo non cogliere l'estrema rilevanza del riferimento a questi temi e a queste problematiche. Ed è anche comprensibile che intorno a temi istituzionali di così alta portata vi sia un giusto prevalere di ragioni politiche, un giusto intreccio di ragioni politiche.

Ma tale intreccio, che richiama con forza alla dimensione istituzionale, la serve se sa rispettare l'elemento distintivo delle regole dell'istituzione, rispetto alle ragioni particolari della politica, delle tattiche e delle strategie politiche.

Ho ascoltato — anche se non sempre in Assemblea: e chiedo scusa ai colleghi del gruppo di democrazia proletaria — il dibattito; e debbo dire subito che, nonostante le molte argomentazioni, talune suggestive e caratterizzate da elementi anche autocritici (lo dico con riferimento particolare ad alcuni interventi di colleghi del gruppo comunista), pur rispettando le ragioni che sono state addotte, non le ritengo

persuasive, rispetto alla richiesta di voto preclusivo dell'esame del decreto, che qui è stata formulata, da tante parti.

Mi si consenta ancora di sottolineare che pare a me di cogliere — e lo dico proprio perché parlo a nome di un gruppo che cerca il confronto e non ha mai cercato lo scontro ed il muro contro muro — una sproporzione obiettiva tra le cose dette, i timori evocati, i giudizi molto pesanti che sono stati pronunciati dal collega ed amico Ferrara, e l'oggetto del contendere, i contenuti del decreto, i modi attraverso i quali si è pervenuti all'adozione del provvedimento.

Siamo certamente di fronte a questioni complesse e delicate, per la loro stessa natura, perché attengono ad aspetti essenziali e caratterizzanti del nostro sistema di democrazia pluralista; ma certo le questioni sono complicate anche perché il meccanismo di cui al terzo comma dell'articolo 39 della Costituzione è rimasto inattuato, e ciò ha dato luogo alla formazione di una prassi che non chiamerò costituzione materiale, essendo anch'io diffidente da queste definizioni, onorevole Ferrara, e che però costituisce un punto di riferimento non univoco (*Commenti del deputato Mellini*). Come si può far riferimento ad una prassi che viene letta ed interpretata, innanzitutto in sede sindacale, nell'ambito delle tre confederazioni più rappresentative, in modo diverso, considerandola invece un parametro certo ed indiscutibile? Io richiamo qui la coerenza logica dei miei contraddittori, a partire dal collega Barbera, che su questo tema si è particolarmente intrattenuto. Si tratta di una prassi che è stata diversamente letta ed interpretata non solo oggi, ma anche — il collega Natta lo sa — nel 1976-1977, quando il Parlamento non si limitò a recepire degli accordi, ma operò delle scelte che si discostavano da accordi conclusi tra i sindacalisti ed il Governo, con il consenso, in quella circostanza, del partito comunista; e giustamente, a mio avviso, difese un momento di primato del Parlamento stesso, rispetto a queste maxicontrattazioni tra Governo e organizzazioni sindacali.

La situazione è complessa anche per questo, perché la prassi non può essere letta univocamente e non si sviluppa in modo rettilineo. Il fatto è che possiamo avere simpatia o meno per i sindacati autonomi, ma vi sono settori, particolarmente del pubblico impiego, in cui tali sindacati hanno notevole forza: ed allora non possiamo escludere dalla libertà sindacale e dal pluralismo i sindacati che non siano aggregati alla cosiddetta «triplice».

CARLO TASSI. È la prima volta che lo dite!

TARCISIO GITTI. Eppure, quante scelte sono state compiute, quante decisioni sono state prese pretermettendo, anche solo nella consultazione, queste rappresentanze sindacali che — ripeto — possono piacere o meno, ma esistono e sono il frutto dell'applicazione di un principio costituzionale!

Ma vi è di più: la situazione, anche con riferimento all'articolo 39 e alle altre norme ricordate, è ancora più complessa, perché le organizzazioni sindacali hanno progressivamente assunto, dentro uno scenario di crisi dello stato industriale e postindustriale, un ruolo che non è solo né tanto il ruolo puramente rivendicativo — in nome di quell'esigenza di partecipazione democratica che ricordavo vi è una legittimità anche costituzionale e politica —, ma il ruolo, se non di una trattativa, di un confronto. Mi rendo conto che è difficile per i sindacalisti distinguere il confronto dalla trattativa, perché quando vanno a confrontarsi mirano sempre a concludere e a trattare. Questo è l'abito mentale dei sindacalisti e queste trattative investono sempre ambiti più vasti e problematiche che vanno ben al di là delle relazioni industriali, della disciplina del rapporto di lavoro, per toccare gli interessi di tutti i cittadini.

Non mi scandalizzo che il Governo ricerchi queste forme di consultazione e di confronto; lo deve fare, perché un paese che vive questa fase — non solo italiana —, che ha dimensioni e aspetti propri del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

le società occidentali, deve ricercare, attraverso il confronto, il consenso per costruire indirizzi di una politica concertata, una programmazione capace di ricondurre a sintesi e unità, nell'interesse comune e generale, i diversi interessi in conflitto tra loro nella società.

Dobbiamo renderci conto che tutto questo pone problemi delicati di ruolo; del Governo e del Parlamento, nonché di responsabilità e di coerenza di tali organi rispetto al loro ruolo e a quelli che sono gli interessi che debbono essere rappresentati e garantiti. Allora, cari colleghi, se le cose sono così complicate (non perché sia io a complicarle, ma perché lo sono oggettivamente), credo che non sia consigliabile per nessuno vestire i panni dei magistrati di verità che — a detta di Einstein, un uomo che ha scoperto nuove frontiere — fanno ridere gli dei e fanno correre il rischio di pronunciare giudizi tanto sommari quanto semplificanti. Occorre, al contrario, entrare nella complessità delle cose e nella rivisitazione di alcune interpretazioni, di alcuni momenti del nostro disegno costituzionale.

Ragiono come ha ragionato, non solo con sobrietà, ma con grande equilibrio e acutezza, il relatore per la maggioranza nell'esprimere il parere davanti alla Commissione affari costituzionali, l'onorevole Bressani, e credo che, se ripercorriamo l'itinerario a partire dall'accordo del gennaio 1983, vediamo che non vi è stata una volontà preconcepita di rottura o tendente a preconstituire una regola diversa. Attraverso la verifica di obiettivi, che nel 1983 sono stati individuati e condivisi da tutte le grandi organizzazioni sindacali, si è individuato, nel raffreddamento del tasso di inflazione al 10 per cento nel 1984, uno dei punti centrali dell'accordo medesimo.

Credo che, se guardiamo i fatti come si sono svolti, vediamo che c'è stata una ricerca paziente di consenso, un confronto su scelte che dovevano essere coerenti ed esprimere il vincolo che discendeva dalla individuazione di questi obiettivi di risanamento per favorire la ripresa, per difendere il potere d'acquisto reale dei

salari, per favorire la ripresa dell'occupazione. Pare a me che dentro questo contesto e questa ricerca occorra pronunciare prima i giudizi politici e poi i giudizi propriamente istituzionali. E secondo me (e credo di non sbagliarmi, anche perché questo partito è quello che dà il consenso maggiore al Governo che è in carica), noi non riteniamo giusto e non accetteremmo certamente di trovarci né di fronte ad una svolta né di fronte ad uno strappo. Non c'è né svolta né strappo, collega Ferrara. Siamo stati prima di altri con Kelsen e non con Schmitt, rimaniamo fermamente con Kelsen dentro le regole, dentro le norme che la Costituzione ha fissato.

Dunque, non svolta né strappo. Dunque, onorevole Occhetto, non siamo in presenza, di un avviso, sul quale non potrebbe mai essere d'accordo la democrazia cristiana, di una riforma istituzionale in via materiale. Credo che dobbiamo tornare ben presto a quel tavolo, non separato, ma semplicemente distinto, al quale siamo chiamati insieme a meditare e ad attuare in modo costruttivo e positivo gli aggiustamenti e le modifiche di cui il sistema ha bisogno per rispondere ai problemi e alle esigenze nuove. E preoccupa che questo clima sia riuscito ad interrompere anche quel colloquio, come ha interrotto altri colloqui, all'interno di altre sedi istituzionali e comuni, quale la Giunta per il regolamento della Camera. Noi sappiamo e siamo consapevoli che le regole sono di tutti e sappiamo che gli strumentalismi, come pure le sommarietà o le improvvisazioni, danneggiano evidentemente la ricerca di questo obiettivo.

Ma se così è, credo che dobbiamo guardare alla portata dell'articolo 39 della Costituzione, alla sua natura, al suo contenuto, al suo significato anche limitato, perché tocca solo uno degli elementi della retribuzione, che fra l'altro non garantisce per nulla la qualità del lavoro, ma anzi ha realizzato una delle cose che hanno messo più in crisi i sindacati, l'appiattimento delle retribuzioni. E dobbiamo, altresì tener conto — come è emerso, e credo non potesse non emergere, nel dibattito — che l'articolo 39 non contiene

riserve assolute. Dobbiamo ancora tener conto che è compatibile con l'autonomia collettiva non solo l'intervento legislativo atto a fissare il quadro delle regole entro cui l'autonomia si esercita, non solo l'intervento legislativo a sostegno dei lavoratori, ma anche quello che, giustificato da esigenze di interesse generale (e certamente in via eccezionale, strettamente limitato, strettamente contenuto nel suo oggetto e nella durata), mira ad influire in realtà sulla dinamica nominale dei salari, con l'obiettivo di poter garantire in misura più consistente il potere reale d'acquisto. Tenuto conto di tutto ciò io credo che, dentro questi limiti e nella eccezionalità che così ne consegue, noi possiamo ritenere, anzi dobbiamo ritenere che l'intervento sia costituzionalmente corretto.

Certo, amici e colleghi, potremo discutere se le scelte siano sufficienti o se non lo siano, se sia solo una tazza di tè o cos'altro sia; però credo che le finalità enunciate, gli obiettivi che si intendono perseguire nella lotta all'inflazione, nel rilancio della ripresa economica e gli stessi elementi compensativi già anticipati nel protocollo di intesa di ordine fiscale o parafiscale rendono (direi chiaramente, io penso) apprezzabili le finalità in base alle quali questo intervento è stato operato. Credo che con queste motivazioni, e quindi non in modo preconconcetto, ma con serenità, noi ci apprestiamo a dare un voto contrario alle pregiudiziali. Riteniamo però che questo dibattito, questo confronto sia stato utile, innanzitutto per richiamare l'attenzione di tutti che non si può lasciare l'articolo 39 della Costituzione inattuato. Io non dico che dobbiamo attuare il meccanismo del terzo comma dell'articolo 39. Ci credo poco; esprimo una opinione personale. Ma vi è questo terreno immenso di rapporto tra istituzioni della democrazia politica (Governo e Parlamento) e realtà sociali, realtà organizzative dei lavoratori, degli imprenditori, che deve trovare una soluzione, una definizione di regole, perché occorre garantire la trasparenza di questi rapporti anche per i cittadini che non sono rappre-

sentati; occorre preservare il ruolo del Governo e del Parlamento; occorre, se consentite, costruire anche momenti di responsabilità quando si definisce un itinerario, una procedura a cui gli organi della democrazia politica sono collegati.

È con queste motivazioni e con questo proposito che, ripeto, senza preconconcetti, ma serenamente, voteremo contro le pregiudiziali presentate (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fusaro. Ne ha facoltà.

CARLO FUSARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dirò subito, in tutta schiettezza, che, rispetto a quanto era già emerso al Senato e a quanto è emerso nell'approfondito dibattito tenutosi qui alla Camera in Commissione, la presentazione e l'illustrazione delle pregiudiziali che si sono svolte ieri e oggi in quest'aula non ha aggiunto, a me pare, motivi di sostanziale novità.

La questione centrale che abbiamo di fronte è, a nostro avviso, la seguente: da un punto di vista strettamente giuridico-costituzionale, alla stregua della lettera e dello spirito della Costituzione, nonché alla stregua dei precedenti e della giurisprudenza costituzionale, è da ritenersi legittimo un intervento legislativo limitatore dell'autonomia negoziale delle parti (parti sociali, ma anche private, secondo l'ordinamento), con specifico riferimento al meccanismo di indicizzazione previsto attualmente per i salari nominali (e si noti bene: salari nominali)?

Attenzione, perché a questo riguardo non dirò che non ha alcun rilievo, ma che ha un rilievo relativo, ai fini del ragionamento che cercherò di condurre brevemente, il genere, il tipo di intervento sull'indicizzazione; e ciò proprio in virtù del fatto che stiamo cercando di esaminare la questione da un punto di vista rigorosamente giuridico-costituzionale.

Ora, al di là di altre obiezioni, che qui sono state formulate, con comprensibili ma evidenti motivazioni strumentali, non mi pare che possa essere ragionevolmen-

te messo in dubbio che sia questo e non altro il nodo anche costituzionalmente rilevante del decreto in discussione; e mi pare del resto confermato dagli interventi che ho udito fino ad ora.

Orbene, le pregiudiziali — pur non persuasive, come vedremo, ma rispetto ad altre per lo meno, direi, non temerarie — che anche in questa sede, ieri e oggi, sono state sollevate e sulle quali mi concentrerò, riguardano la legittimità, ovvero la pretesa illegittimità, di un intervento quale quello che ho richiamato, in relazione agli articoli 3, 36, e soprattutto 39 della Costituzione.

E proprio dall'articolo 39 e da un suo puntuale esame suggerisco di partire, perché, da quello che siamo andati sentendo in queste ore, qualcuno avrebbe potuto trarre anche la convinzione — erronea — di una sorta di sacertà dell'autonomia contrattuale delle parti, che invece nella lettera e nello spirito della Costituzione, nella prassi e nella giurisprudenza non c'è mai stata. Certo, nella Costituzione c'è un'indicazione di massima a favore dell'autonomia contrattuale delle parti, anche come reazione al modello corporativista dell'Italia fascista; ma mai fino al punto di impedire o rendere più difficile, se non impossibile, il perseguimento di altri interessi, pure costituzionalmente protetti. Né, dalla lettura combinata dell'articolo 39 con altri articoli della Costituzione che sono stati chiamati in causa (l'articolo 1, l'articolo 35), si può a mio avviso desumere una sorta di possibilità di intervento legislativo in questa materia a senso unico. In realtà l'intervento legislativo limitatore dell'autonomia contrattuale può svolgersi in modo biunivoco, cioè in un senso e nell'altro, e non già a senso unico, a seconda dell'apprezzamento che, in ciascun momento storico, il Parlamento ritiene di esprimere dell'interesse generale in quel frangente, appunto, prevalente.

Voglio dire di più: se anche, come alcuni colleghi in quest'aula hanno sostenuto, volessimo ritenere che un intervento legislativo in materia contrattuale sia possibile solo ed esclusivamente a tutela del va-

lore costituzionalmente tutelato del lavoro, latamente inteso, anche in tal caso ciò non basterebbe a dimostrare l'incostituzionalità del tipo di interventi dei quali sto parlando. Poiché si tratterebbe di dimostrare che la protezione costituzionale del lavoro comporta necessariamente la salvaguardia del salario nominale, contrattualmente determinato, cioè il salario monetario e non, come a me semmai parrebbe, il salario reale, con le conseguenze che potete immaginare.

E non basta: si dovrebbe anche dimostrare che oggetto esclusivo di tutela è il salario nominale degli occupati, sancendo cioè l'equazione: lavoro uguale salario nominale, senza considerare altresì oggetto di tutela — ad esempio — la possibilità di lavoro per chi un lavoro non ce l'ha; ovvero che le possibilità di difesa e di incremento dell'occupazione siano sacrificate in difesa del salario, non reale, ma nominale. Invece io sarei portato a concludere in senso diametralmente opposto.

Su un punto la dottrina pare unanime, a dire il vero: e cioè che il limite all'intervento legislativo in materia è dato dalla necessità — essa si costituzionalmente protetta ed intangibile — di non cancellare un *quantum* di autonomia negoziale. Senza di che non si avrebbe, come invece è indispensabile che si abbia, un contemperamento di più valori costituzionali, ma avremmo invece il prevalere di un solo valore costituzionale e per di più a danno di un altro. Cosa che sarebbe implicita nel caso che si affermasse l'interpretazione, che qui si è sentita, rispetto alle tesi che sto cercando di confutare.

E per l'appunto il decreto in discussione ha carattere così limitato nei suoi contenuti e nella sua efficacia temporale da non poter certo essere considerato, io direi, negatore di spazi ampi di autonomia contrattuale e negoziale per le parti; proprio nella misura in cui interviene per il solo 1984 e per soli tre punti sull'unico aspetto dell'indicizzazione dei salari.

Ciò chiarito, non si può neppure accettare la tesi (per esempio del collega Barbera) secondo la quale il legislatore può intervenire, ma solo in quanto si sia pre-

ventivamente assicurato il consenso di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ciò non tanto per la almeno parziale vaghezza del concetto (il fatto che lo si ritrovi in più norme di legge non lo assolve di per sé da tale relativa incertezza concettuale), e neppure solo per la circostanza che la mancata attuazione di quasi tutto l'articolo 39 della Costituzione, eccezion fatta per il primo comma, nonché una consolidata prassi sindacale hanno reso fin qui difficile una valutazione della reciproca consistenza delle varie organizzazioni sindacali; ma soprattutto perché, vincolando la possibilità di intervento del legislatore al consenso delle organizzazioni sindacali (magari non solo quelle dei lavoratori), si addiviene da un lato ad una inopportuna limitazione delle prerogative parlamentari, dall'altro ad una virtuale rappresentanza rinforzata di determinate categorie di cittadini rispetto agli altri, con implicita violazione del fondamentale principio di eguaglianza dell'articolo 3. Il che vale ancora di più quando sono in gioco interessi generali della collettività, come le prospettive di sviluppo e di occupazione dell'intera comunità nazionale in rappresentanza della quale noi sediamo qui.

Del resto, la Corte costituzionale si è più volte espressa in materia sia con la sentenza n. 106 del 1962, quando affermò non essere fondata la tesi secondo la quale l'articolo 39 conterrebbe una riserva, normativa o contrattuale, in favore di sindacati e padronato per il regolamento dei rapporti di lavoro sia successivamente, nel 1980, con la sentenza n. 141, che fece giustizia di certe ordinanze di remissione per presunto contrasto con lo stesso articolo 39, quando sancì che non si può ipotizzare conflitto fra attività normativa dei sindacati e attività legislativa del Parlamento, almeno fino a quando non sia stato integralmente attuato l'articolo 39.

Nel 1980 la Corte costituzionale disse di più, specificando che l'eventuale mancata considerazione da parte del legislatore di questa o di quella forza sociale e sindacale non poteva dare adito a questioni di costituzionalità, pur naturalmente poten-

dosi prestare a critiche di opportunità politica.

Alla medesima stregua possono ricordarsi numerosi precedenti di intervento legislativo, anche per decreto, in materia contrattuale. Non vado troppo indietro nel tempo: mi limito a ricordare il decreto-legge n. 699 del 1976, convertito nella legge n. 797 dello stesso anno; il decreto-legge n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 dello stesso anno ed infine la famosa legge n. 297 del 1982 in materia di indennità di fine rapporto. Certo — ci si potrà dire — casi ciascuno diverso dall'altro per certi aspetti e ciascuno diverso da quello attuale; ma, da un punto di vista giuridico, la sostanza è analoga. Questo mi sembra, cari colleghi, il nocciolo della questione.

Sarò più succinto nel tentare di confutare i presunti contrasti con l'articolo 36 della Costituzione sull'equa e sufficiente retribuzione, cui ha prestato tanta attenzione oggi il collega Rodotà, e, soprattutto, con l'articolo 3 sull'uguaglianza dei cittadini, circa il quale credo che gli stessi colleghi che hanno presentato pregiudiziali al riguardo si rendano perfettamente conto dell'inconsistenza della loro tesi. Che senso ha, infatti, obiettare che l'intervento di cui discutiamo riguarda i soli lavoratori dipendenti? Il fatto è che solo essi hanno un meccanismo di indicizzazione contrattualmente definito. Né per il resto la manovra governativa, non a caso avviata con interventi sugli interessi bancari, sul reddito delle persone giuridiche, sui titoli atipici e così via, trascura e trascurerà di intervenire, secondo un programma complessivo, nei confronti di altri redditi; senza contare l'elemento fondamentale che ogni tanto si fa finta di dimenticare, che oltre il 71 per cento del reddito nazionale si convoglia verso il lavoro dipendente, per cui limitare l'adeguamento nominale — ripeto, nominale — di tali redditi vuol dire controllare oltre due terzi del reddito nazionale, cioè una posta fondamentale in termini macroeconomici.

Quanto all'articolo 36, nessuno potrebbe pretendere ragionevolmente — ma an-

che questo è stato fatto — di identificare i salari necessariamente indicizzati di qualsiasi genere con la retribuzione minima, la cui tutela è implicitamente prevista dall'articolo stesso, secondo lo spirito della Costituzione e soprattutto secondo la giurisprudenza costante.

Mi permetto di suggerire ai colleghi che hanno richiamato l'articolo 36 un utilizzo prudente di questa norma, poiché mi chiedo e vi chiedo — e su questo sono d'accordo con il collega Gitti — se il punto unico di contingenza, che si ebbe la malaugurata idea di introdurre nel 1975, sia uno strumento che tutela, o, come direi io, nega la professionalità ed una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Infine, mi sembra che la lettera e la sostanza dell'articolo 36 della Costituzione impongano di tener conto non certo del salario nominale, bensì di quello reale. Allora, pur nella piena consapevolezza degli effetti limitati di questo decreto (che da parte nostra abbiamo sempre sottolineato) e di quanto deve ancora essere raggiunto attraverso altri interventi indispensabili, ad esempio di controllo del disavanzo pubblico, previsti nella manovra complessiva del Governo, non vi è dubbio che il salario reale ha più possibilità — non dico certezza — di tutela con un intervento sui meccanismi di indicizzazione, come questo di cui discutiamo, che opera sui salari, che senza tale intervento.

Del resto ciò risulta dimostrato dalle audizioni effettuate in Commissione bilancio. Gli economisti, gli studiosi e gli esperti ascoltati in quella sede hanno affermato che, sulla base del decreto, il salario reale probabilmente non diminuirà, ma addirittura aumenterà nel 1984; e comunque, se dovesse diminuire, ciò si verificherebbe in misura inferiore a quanto accadrebbe senza questo intervento, con un vantaggio quindi obiettivo per i percettori di reddito da lavoro dipendente. Una tale considerazione mi sembra che risolva l'obiezione di incostituzionalità del decreto rispetto all'articolo 36 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, le sfide che l'ormai endemica crisi dell'economia italiana ci pone — una economia sempre stretta tra stasi produttiva e gracili riprese che subito cozzano con il vincolo della bilancia dei pagamenti, a causa di un'inflazione da dieci anni almeno tripla rispetto a quella dei paesi concorrenti — sono tali che questo Parlamento non può, né per l'oggi, né tanto meno guardando al domani, abdicare al suo dovere di porre sotto controllo variabili fondamentali del sistema economico, e fra queste i meccanismi di indicizzazione dei valori monetari, e fra tali meccanismi quello di indicizzazione dei salari.

Interventi del genere, colleghi dell'opposizione, non solo non sono contro la Costituzione, ma sono, al contrario, a mio avviso, quanto la Costituzione ci obbliga a fare.

È per questo che, da un punto di vista rigorosamente politico-costituzionale, i deputati del gruppo repubblicano si esprimeranno contro le pregiudiziali che sono state presentate (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli membri del Governo, mi riferisco soltanto alla eccezione di costituzionalità per pretesa violazione dell'articolo 39 della Costituzione, in quanto mi sembra un aspetto meritevole di qualche considerazione.

In sostanza, l'opposizione sostiene che il Parlamento non avrebbe il potere di legiferare in questa materia, in quanto essa sarebbe riservata alla contrattazione sindacale. Questa tesi, secondo me, è infondata. Innanzitutto, l'ultimo comma dell'articolo 39 della Costituzione prevede una disciplina legislativa che non è venuta. Come tutti sanno, salvo che nel primo comma, l'articolo 39 della Costituzione è inattuato; quindi, mancano i presupposti legislativi per stabilire la pretesa riserva di contrattazione collettiva.

Ma vorrei dire ancora di più: che nel

nostro sistema costituzionale il Parlamento è sovrano, non incontra limiti alla sua potestà di intervento normativo; può incontrare dei limiti soltanto se una norma costituzionale glieli pone. Ora, nel caso che ci interessa, questa norma costituzionale esplicita non esiste.

Non per nulla la Corte costituzionale, che si è interessata più di una volta della vicenda, ha escluso la riserva di contrattazione collettiva in materia di rapporti di lavoro.

Vorrei aggiungere che, se poi si volesse affermare che questa riserva di contrattazione collettiva deriverebbe dal primo comma dell'art. 39, in quanto quel comma stabilisce la libertà dell'organizzazione sindacale, che è connessa con l'autonomia negoziale, noi dovremmo constatare che nella fattispecie il potere legislativo non ha espropriato il potere di contrattazione collettiva, ma ha esercitato un intervento limitato, provvisorio, in un caso singolo e non definitivo.

Quanto poi ad altre osservazioni che sono state qui prospettate, per cui occorrerebbe il consenso sindacale per l'intervento legislativo, potrei dire che il consenso c'è stato, nella misura in cui era possibile realizzarlo; che poi, più in generale, non si può condizionare il potere d'intervento del Parlamento al consenso delle parti sociali: questa sarebbe una lesione profonda della nostra Costituzione.

D'altra parte, come or ora ha ricordato il collega Fusaro, non mancano interventi in materia di rapporti di lavoro da parte del Parlamento, essendosi verificati, ad esempio, nel 1976 e nel 1977; e quello che è caratteristico proprio del caso del 1977 è che si trattò di interventi peggiorativi della situazione esistente.

Si può dire soltanto che vi è una preferenza per la contrattazione collettiva, non una riserva. Ma una preferenza comporta un discorso sulla politica legislativa, sul merito legislativo, sulla opportunità di adoperare lo strumento della legge oppure quello del contratto collettivo. Ma siamo fuori dal terreno della costituzionalità.

Piuttosto, è da considerare che quando

l'interesse generale lo impone, lo Stato, il Parlamento hanno il dovere di intervenire. Queste sono considerazioni di carattere costituzionale. Ora vorrei soffermarmi — anche questa volta assai brevemente — su qualche considerazione di carattere più generale.

Questa vicenda attesta una sorta di straripamento che finora vi è stato e dal quale bisogna ritirarsi per riequilibrare i rapporti fra le istituzioni. So bene che dal sindacato di contestazione siamo passati al sindacato di partecipazione. E questo è un bene, così come è un bene l'unità sindacale. Ma vi sono, anche nella attività di partecipazione, dei limiti che non devono essere travalicati, altrimenti c'è confusione dei ruoli istituzionali. In sostanza, abbiamo assistito fino ad oggi ad una sorta di contrattualismo, non soltanto in quest'aula (con una consociazione fra maggioranza e opposizione), ma anche fuori di quest'aula, con una sorta di contrattualismo fra potere politico e potere sindacale: il potere politico si è ritratto e il potere sindacale è avanzato al di là delle sue giuste competenze.

Questa vicenda, al di là del valore economico e finanziario che può avere, ci deve far riflettere proprio sulla esigenza di recuperare gli equilibri istituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si sta svolgendo su alcuni presunti profili di incostituzionalità di questo decreto-legge ripropone fatalmente temi, argomenti e polemiche che hanno finora animato il confronto in questa materia tra le forze politiche e sociali, nell'opinione pubblica, nell'altro ramo del Parlamento. La Camera, con un dibattito estremamente chiaro (almeno nelle sue motivazioni politiche di fondo) nonché con un voto finale, ha già respinto il punto di vista di quanti ritenevano che il Governo avesse quasi *a priori* scelto di governare per decreto in questo

campo, privilegiando le ragioni dello scontro rispetto a quelle del chiarimento e del costruttivo confronto. Tutto ciò che il Governo ha fatto è stato di registrare il consenso sociale disponibile e, visto che esso era insufficiente a produrre norme, di interporre il potere normativo.

Ritengo però che il grosso delle questioni di costituzionalità non verta tanto (e il dibattito al Senato lo ha dimostrato) sulle questioni che riguardano il corretto uso del decreto legge quanto piuttosto su questioni ben più sostanziali, quelle che riguardano l'impianto complessivo del provvedimento, il suo contenuto, il suo significato politico. Da questo punto di vista, l'obiezione che merita maggiore considerazione è proprio quella che riguarda i caratteri, il senso politico, il significato profondo di questo provvedimento, interpretato da taluno come diretto prevalentemente a colpire l'attività sindacale nel suo complesso. Insomma, quasi una prova di forza fine a se stessa, senza apprezzabili giustificazioni di natura economica, senza connessione alcuna con impegni programmatici espliciti, senza connessione soprattutto con gli impegni assunti di fronte al Parlamento dal Governo al momento della sua costituzione e dal Parlamento fatti propri. Ritengo che questa sia una interpretazione del provvedimento preconcepita che volutamente non tiene conto delle vicende che ne hanno preceduta l'emanazione ed hanno caratterizzato la precedente trattativa sindacale. È un'interpretazione che non tiene nel dovuto conto una circostanza non marginale, da sottolineare energicamente come hanno fatto altri colleghi: in questa materia un consenso, anche se non unanime, delle parti sociali, c'è stato! Infine, si tratta di un'interpretazione sproporzionata ai fatti, al merito stesso del decreto-legge, tenuto conto della natura contingente di questo intervento legislativo, che è temporaneo, è complementare ad un pacchetto di misure che si presentano con i caratteri propri di una manovra economica complessiva, diretta a realizzare l'obiettivo proprio e specifico della scala mobile.

Da più parti e con grande vigore polemico, anche in questi ultimi interventi, si è detto che il decreto-legge contrasterebbe innanzitutto con l'articolo 39 della Costituzione: in verità, anche chi ritiene il decreto viziato per tale contrasto, non è arrivato a teorizzare, almeno in questa sede (anzi, l'ha esclusa espressamente), una riserva normativa a favore dei sindacati in tema di contrattazione collettiva; anche coloro che sono parsi i più critici nei confronti della scelta governativa, non sono giunti a teorizzare una perfetta coincidenza tra libertà sindacale e potere di autonomia normativa dei sindacati.

Il vero problema è di stabilire fino a che punto il campo della contrattazione è aperto alle incursioni legislative, una volta che si esclude in via di principio che in questa materia il legislatore si trovi di fronte ad una vera e propria impossibilità di operare: questo limite, invalicabile per il legislatore, va colto in un complesso di fatti e scelte che potrebbe di per sé risultare idoneo ad invadere in modo consistente e definitivo l'area di autodeterminazione sindacale! Non sono quindi consentiti al legislatore interventi sulla contrattazione, che risultino lesivi — per intensità, durata e capacità di modificazione strutturale — della libertà sindacale: ma se questo appare indiscutibile, allora ogni intervento del legislatore in materia non può essere contestato *a priori*, quasi che questi fosse incompetente a decidere. Insomma, ogni intervento va giudicato nel suo merito specifico per valutarne l'intensità e l'impatto nella sfera della libertà sindacale.

Se si tiene conto di tutto ciò, soprattutto considerando i veri motivi ispiratori del decreto, risulta indubbio che esso sia caratterizzato soprattutto dalla sua natura temporanea, dai suoi effetti provvisori, oltre che dal suo modesto contenuto (si occupa soltanto di un frammento della dinamica salariale). Stando così le cose, soltanto un'ostilità preconcepita, un vero e proprio pregiudizio può ravvisare nel decreto-legge una lesione della libertà contrattuale e quindi della libertà sindacale!

Manca soprattutto, nel provvedimento, ogni elemento ed ogni carattere di espropriazione permanente nei confronti del meccanismo di scala mobile, per come esso è regolato dalla contrattazione collettiva, che potrebbe legittimare un giudizio così pesante come quello che certi critici frettolosi hanno espresso in ordine al provvedimento in esame. Proprio in relazione a tale carattere, il decreto-legge in esame appare come una versione debole di intervento legislativo, proprio per i limiti temporali in cui esplica i suoi effetti; in sostanza, il decreto-legge si limita ad attenuare l'automatismo di calcolo della scala mobile, ma non giunge certo ad intaccarne la struttura. Ci rendiamo conto che taluni rilievi fondano l'incostituzionalità del decreto sulla base del disposto dell'articolo 39, non per una contraddizione fra contenuti normativi, bensì in un senso diverso. Seguendo il ragionamento di taluni, si dovrebbe ritenere che il consenso del sindacato costituisca una vera e propria condizione di legittimità per ogni intervento legislativo in questa materia. A parte il fatto che (lo ripetiamo ancora una volta) nel nostro caso si è avuto un consenso, pur non unanime, ed a parte il fatto che oggi un diverso consenso appare impraticabile, come dimostrano vicende anche recentissime, impraticabile almeno in un contesto caratterizzato dal venir meno del sistema di rappresentatività imperniato sulla federazione unitaria; a parte tutto questo, risulta evidente che attestarsi sul principio per il quale ogni intervento legislativo, senza il consenso unanime in questa materia, sarebbe illegittimo, porterebbe a dover riconoscere l'esistenza — e ha fatto bene il collega Bozzi a ricordarlo — di una limitazione della sovranità del potere legislativo che nessuna disquisizione dottrinale, nè a livello di Costituzione formale né a livello di Costituzione materiale, potrebbe mai legittimare. Se c'è qualcosa in questo dibattito sulla costituzionalità del decreto-legge che appare fuori luogo, è un rimpianto per quel che poteva essere e non fu se si fosse attuato l'articolo 39 della Costituzione. Né ci pare, posto che abbiamo trovato

tutti conveniente nel passato accettare un diverso modello di relazione sindacale, rispetto a quello disciplinato dalla Costituzione, cioè un modello che fosse governato non dalla legge, ma dalle regole che le parti, attraverso la loro autonomia negoziale, si davano, che ora si possano invocare delle vere e proprie condizioni impossibili, sapendo che sono proprio impossibili, pur di dimostrare l'impraticabilità costituzionale della strada scelta dal Governo.

Si dice che c'è un modello di relazione sindacale nei fatti soppiantato da sempre da un modello diverso, e ci si dice che a quest'ultimo bisogna attenersi. Bene, vogliamo però sviluppare questo ragionamento fino in fondo per chiederci e per chiedervi se le condizioni politico-sindicali, che hanno legittimato il consolidarsi nei fatti di quel diverso modello, vengono meno, se l'unità del sindacato, che stava alla base di quelle leggi, tali solo in senso formale, che di volta in volta recepivano *sic et simpliciter* le intese raggiunte fra le parti sociali, viene meno, come dovrà comportarsi il legislatore? Come dovrà comportarsi il Governo? Dovrebbe forse auspicare un'antistorica reviviscenza di principi, per altro non sostenuti da precise regole, che stavano alla base del sistema delle relazioni sindacali voluto dalla Costituzione e da sempre rifiutato dai nostri sindacati? O il Parlamento ed il Governo dovranno aspettare che l'intesa si raggiunga incalzando, senza limiti di tempo, chi magari non ha interesse ad accordarsi per un partito preso o per un fatto di puntiglio politico?

Noi non riteniamo che questa possa essere una soluzione accettabile; di fronte ad una situazione bloccata il legislatore non può far uso dei propri poteri ricorrendo alla propria capacità di decisione. È proprio l'esistenza del consenso sindacale unanime che legittima, sul piano politico, l'esercizio di un potere che sul piano formale è pieno ed incontrastato. Non bisogna infatti mai dimenticare che, accanto alle libertà sindacali, esiste anche un dovere costituzionale del Governo di adempiere alle proprie funzioni, sicché

ove non si trovino possibilità di applicazione delle procedure normalmente seguite per la concretizzazione dei diritti sindacali, e quindi ove non sia componibile, tramite accordo, la vertenza tra le parti sociali, subentra l'obbligo del Governo e del Parlamento di intervenire affinché non si determini un vuoto nella realizzazione dei programmi che il Parlamento ha accettato concedendo la fiducia al Governo.

E su questo punto credo che siano davvero chiarificatrici le parole con le quali uno studioso non sospetto di simpatia politica verso le nostre posizioni, uno studioso che si è in particolare occupato di problemi sindacali, divenendo uno dei più autorevoli consulenti della CGIL, affronta questa problematica. Ormai, del resto, in questo nostro dibattito, dentro e fuori del Parlamento, è diventato quasi rituale scambiarsi, con intento polemico, idee e parole di studiosi militanti nell'uno e nell'altro campo — mi riferisco al fronte dei sostenitori ed a quello degli avversari di questo decreto-legge —, parole ed idee dalle quali si evincono ragioni ed argomenti che sostengono spesso la tesi opposta a quella ufficiale dei rispettivi campi di appartenenza. Non mi sottrarrò a questa regola e voglio quindi leggere per intero un breve brano di Luciano Ventura il quale, parlando della tendenza a considerare strettamente collegata la libertà sindacale con la completa autonomia del contratto collettivo rispetto alla legge, osserva che: «in queste affermazioni vi è indubbiamente un fondo di verità». Ventura afferma che: «non c'è dubbio che se ci fosse un'abolizione del contratto collettivo, se si incidesse fino al punto di eliminare la libertà del contratto, sarebbe ben difficile sostenere che la libertà sindacale è stata osservata. Ma direi che nello stesso modo sarebbe difficile sostenere che l'articolo 41 della Costituzione è stato rispettato se si affermasse *tout court* che la proprietà privata, essendo dannosa allo sviluppo dell'economia, viene abolita. Anche lì ci troveremmo di fronte ad una compressione del diritto che arriverebbe fino al punto della sua soppressione. Ma mi

sembra — conclude Ventura — che un conto sia questo e che un altro sia dire che fino a quando la gerarchia delle fonti è quella che risulta configurata dall'attuale ordinamento costituzionale non possono essere consentite operazioni che portino il contratto collettivo ad affiancarsi alla legge con la stessa dignità e la stessa forza. Tra l'altro, se questo avvenisse, noi ci troveremmo in una situazione nella quale lo Stato, e quindi il Parlamento, dovrebbe essere spogliato di un potere fondamentale nella materia del governo dell'economia, cioè del potere di emanare delle disposizioni che riescano, in una visione più generale dell'interesse del paese, ad indirizzare determinati fattori economici, compresi gli stessi contenuti di alcuni contratti collettivi».

A parte queste argomentazioni molto convincenti di Ventura, riteniamo davvero che il consenso sindacale, se dovesse considerarsi come una vera e propria condizione di effettività della legge, cioè se si dovesse configurare come un monopolio costituzionale di assenso pure in presenza di uno schieramento sindacale compatto, gioverebbe davvero al movimento sindacale nella sua interezza? Noi riteniamo di no, soprattutto per due ragioni: innanzitutto perché per tale via la posizione costituzionale del sindacato maggiormente rappresentativo si appesantirebbe notevolmente; in secondo luogo perché, se dovessimo accettare questo punto di vista, si metterebbe in forse la compatibilità del sindacato maggiormente rappresentativo con il principio della libertà e del pluralismo sindacale.

Non a caso la Corte costituzionale ha sempre evitato di confermare operazioni normative che attribuivano alle confederazioni rappresentative poteri contrattuali incidenti *erga omnes* sulla disciplina del rapporto di lavoro. Concludendo, con riferimento a questi profili di presupposta incostituzionalità, ritengo che il vero problema che deve essere approfondito — muovendo proprio da certe obiezioni che si sono reiterate anche in questa sede — riguardi un tema di cui già si discuteva al tempo della programmazione. Mi riferi-

sco al tema della applicabilità del limite dell'utilità sociale all'attività negoziale che, a differenza di quella organizzativa, è una attività economica. L'azione sindacale, proprio perchè libera, non può che essere necessariamente finalizzata al perseguimento di interessi privati, ancorchè interessi collettivi. Ne consegue, come taluno ha intelligentemente rilevato, che il suo ambito di competenza non può essere mai estesa al perseguimento di interessi pubblici, «essendo la valutazione di questi e gli strumenti idonei a realizzarli, di esclusiva competenza del legislatore».

Già un anno fa i sindacati riconoscevano — nel preambolo dell'«accordo Scotti» — che i problemi del costo del lavoro incidevano sull'interesse pubblico. Vento meno, con il mancato accordo sindacale, la connessione tra intervento governativo e azione sindacale, in vista del perseguimento di tale interesse pubblico, arbitro dei modi in cui questo deve essere realizzato resta unicamente il potere pubblico attraverso il sistema delle competenze che fa capo al Governo ed al Parlamento.

Se tutto ciò è vero, una riserva di normazione a favore del sindacato, o un vero e proprio potere di veto, non solo nei confronti del Parlamento, ma anche di altre parti del movimento sindacale, quale che sia la manovra perseguita dai pubblici poteri, e quindi anche per ostacolare per esempio direttive di interesse generale e di programmazione, porterebbe davvero a risultati sconvolgenti anche sulla stessa forma di Governo. Questa sì che sarebbe una conseguenza politicamente molto grave!

Ma — come hanno detto molti colleghi che mi hanno preceduto — la verità è che molte obiezioni di carattere costituzionale in questa materia appaiono inscindibilmente legate ad una avversione squisitamente politica al provvedimento di cui ci occupiamo, una avversione contro il decreto visto come espressione quasi emblematica di una particolare linea di politica economica. E ciò risulta di tutta evidenza dai precedenti normativi ai quali molti hanno fatto riferimento. Lo hanno fatto

un po' tutti in questi giorni, anche se con motivazioni opposte. Si tratta di precedenti normativi che si muovevano nella stessa ottica di questo decreto e che non hanno incontrato particolari resistenze nè in Parlamento né a livello di opinione pubblica. Comunque lo si guardi, infatti, questo provvedimento presenta forti analogie con quelli che ricordava, da ultimo, anche il collega Fusaro, e in particolare con quello del 1977. E questo parallelismo che è stato invocato da molti, non vuole essere soltanto un motivo di ritorsione polemica o un pretesto per denunciare la scarsa coerenza politica di taluno, la sua corta memoria storica, ma vuole, viceversa, costituire un argomento per ragionare anche sul terreno del diritto in termini diversi.

Richiamare, cioè, questo precedente soltanto per sottolineare come i fatti presenti, come le scelte operate dal Governo in questa circostanza si collochino in una logica di continuità con le scelte che nella stessa materia lo hanno preceduto, e che politicamente legittimano questo decreto certamente in misura maggiore delle disquisizioni di taluni giuristi.

Nel 1977 fu emanato dal Governo Andreotti il notissimo decreto che prevedeva il taglio delle scale mobili anomale, nonché la deindicizzazione dell'indennità di anzianità. In quella circostanza, non mi pare che vi sia stato un allineamento generale sul fronte della contestazione a colpi di argomenti giuridici. Certo, il decreto-legge era stato preceduto da intese sindacali unitarie a livello confederale. La gran parte dei giuristi, probabilmente, non denunciò allora particolari vizi di costituzionalità del provvedimento anche per questa ragione.

Complessivamente, si levarono poche voci di protesta sia nel Parlamento che nel paese. Allora, a dissentire rispetto a questo modo di procedere furono in verità soltanto i sindacati autonomi. Non mi pare, però, che, procedendo ai necessari raffronti, si possa dire che quel decreto fosse meno drastico di questo sottoposto al nostro esame o che sviluppasse effetti soltanto di carattere contingente. Anzi, si

trattava di un intervento definitivo e molto drastico, eppure furono in pochi, allora, a parlare di alterazione del principio di autonomia collettiva. Nessuno parlò di grave violazione della libertà sindacale, anche se gli eventuali vizi, se sussistono oggi, certamente sussistevano anche in quella circostanza.

Gli argomenti che portarono la Corte costituzionale a giudicare legittimo quel tipo di intervento dovrebbero, quindi, servire *ad abundantiam* a ritenere legittimo il decreto di cui ci si occupa. E, se il presupposto politico da più parti invocato in quell'occasione era appunto quello del consenso dei lavoratori rappresentati nel sindacato, io ritengo, e lo sottolineo quasi come motivo polemico, che tale consenso anche questa volta c'è, anche se non lo si è potuto avere in forma unanime.

L'altra obiezione di fondo che è stata mossa al decreto e che è stata ripresa anche nel corso di questo dibattito riguarda l'articolo 36 della Costituzione. Si tratta di un articolo che, come taluno ha rilevato anche nel corso del dibattito al Senato, ormai si configura come un vero e proprio *jolly*, nel senso che legittima le operazioni interpretative più diverse.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

SALVATORE ANDÒ. Spesso, cioè, si ricorre all'articolo 36 appunto per tentare sorte interpretative l'una dall'altra diversissime o addirittura antitetiche. Una cosa è però certa; questo articolo mira a garantire la retribuzione sufficiente. E non si vede perché mai un provvedimento che tende a realizzare proprio il mantenimento della misura del salario reale, che poi non è obiettivo diverso da quello che si tende a garantire con la scala mobile, dovrebbe attentare al principio della tutela del salario sufficiente. Garanzia della misura del salario reale e scala mobile perseguono, quindi, una stessa finalità, con la differenza che qui ci si muove d'anticipo, mentre con la scala mobile, invece, si opera soltanto dopo, a valle.

La verità è che la scala mobile si è rivelata (e lo diciamo tutti, a parole, ma non siamo poi conseguenti nei fatti) nel tempo strumento inadeguato per garantire proprio quel principio costituzionale che qui si invoca, il principio che ha di mira la salvaguardia del salario reale. La differenza tra i due meccanismi è proprio quella che abbiamo rappresentato: il salario nominale insegue il costo della vita, la decelerazione del costo della vita frena il salario nominale. Del resto, non è scritto né nella Costituzione né altrove che l'indennità di contingenza, così come è conosciuta dalla nostra esperienza contrattuale, costituisca uno strumento di attuazione del principio della giusta retribuzione. Si consideri poi che il decreto-legge non si limita ad una semplice operazione di contenimento della scala mobile, ma comprende altre misure volte a realizzare l'obiettivo di una salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni e si inserisce quindi nel disegno di una manovra complessiva del Governo che contempla l'adozione di una serie di misure già abbastanza chiare ed esplicite.

Mi rendo conto che non saranno i chiarimenti in tema di legittimità costituzionale a fare rientrare certe preoccupazioni, emerse anche in quest'aula, certe ostilità di carattere politico. E su questo terreno non c'è che ribadire, a conclusione, posizioni arcinote; non c'è che da sottolineare ancora una volta — altri l'hanno fatto meritoriamente — disponibilità ed attenzioni che purtroppo finora non hanno colto gli obiettivi auspicati.

La volontà stessa — e mi riferisco a vicende delle ultime ore — con cui un accordo con tutte le parti sociali si è cercato di perseguire sta a dimostrare che nessun atteggiamento preconcepito o ostile ha caratterizzato l'opera, le scelte del Governo in direzione di una funzione, di un ruolo del sindacato che è stato valorizzato nei limiti in cui ciò è stato reso possibile dai rapporti interni al sindacato stesso.

La strada scelta era l'unica che evitasse l'introdursi di ulteriori divisioni all'interno del sindacato. In uno scenario caratterizzato da divaricazioni, che non sono ap-

parse improvvise o di circostanza, tra le organizzazioni sindacali, il Governo doveva necessariamente assumere in prima persona ogni responsabilità in questa materia su problemi centrali all'interno di una complessiva linea di politica economica, senza cioè costringere le parti sociali a fornire avalli laceranti o forzati unanimismi.

Non è mancato chi ha voluto vedere nella scelta operata dal Governo quasi implicita una opzione, una indicazione di campo all'interno di certe alternative che ci sono state presentate come inconciliabili, e tra queste in primo luogo quella tra patto sociale e prerogative istituzionali. Non ci pare, giudicando dai fatti, che il Governo si sia mosso con questi intenti, soprattutto con l'intento di imprimere comunque una svolta netta nel sistema delle relazioni sindacali. Se queste fossero state le intenzioni, ben altra strada avrebbe seguito il Governo fin dall'inizio, di fronte alla divisione intervenuta, all'interno della federazione unitaria, e certo non quella della paziente attesa, della attiva mediazione.

La verità è che siamo in presenza di una evoluzione del sistema delle relazioni sindacali, della quale bisogna prendere atto senza menare scandali, senza bigotti allarmismi, senza controproducenti strumentalizzazioni.

La verità è che in questa materia ormai occorre trovare una accettabile via di mezzo tra la linea del patto sociale e quella delle istituzioni, lavorando attivamente perché le istituzioni facciano sempre la loro parte, e perché il sindacato, da parte sua, di fronte a certi appuntamenti, si autolimiti in modo da non essere costretto all'unanimità.

La prassi degli accordi tra le parti, sistematicamente ratificati dal Governo e dal Parlamento, aveva già conosciuto prima di oggi, nei tempi più recenti, difficoltà crescenti.

Noi siamo tra coloro i quali ritengono che queste difficoltà non debbano costituire un alibi per rifiutare generosi ed intelligenti sforzi di mediazione, ma nemmeno il segno di una crisi irreversibile di

rapporti tra le parti sociali, da assumere come frontiera sulla quale attestarsi per avviare nel paese una stagione arroventata di lotte sociali e politiche.

Non riteniamo che alle vicende che hanno caratterizzato l'iter di questo decreto, a livello di trattativa sindacale prima e in Parlamento poi, si addicano né i toni apocalittici né certi scenari catastrofici indicati come scenari futuri sui quali si muoveranno i protagonisti della vita sindacale.

Diciamo ciò, convinti come siamo, che nessuno strappo traumatico si è prodotto all'interno di quel complesso di convinzioni e di comportamenti che hanno consentito in questi anni, a livello anche di costituzione materiale, un tipo di organizzazione sindacale che si è dimostrata forte nella misura in cui ha potuto contare sull'unità dei lavoratori, all'interno della federazione unitaria. Se strappo vi è stato questo non è stato inventato dal Governo, e semmai il Governo si è limitato a prenderne atto.

La cosa importante è a nostro avviso che il nuovo scenario di rapporti sindacali al quale tutti hanno fatto riferimento, pur muovendo spesso da posizioni opposte, abbia ad essere governato non attraverso pratiche prevaricatrici e settarie, ma in base a precise regole, capaci di tutelare adeguatamente l'interesse generale. Riteniamo che il Governo muovendosi così come si è mosso abbia fatto doverosamente la sua parte per conseguire questo obiettivo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI, al centro, dei deputati dei gruppi del PRI, del PSDI e liberale*).

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenuta alla Presidenza la richiesta che le questioni pregiudiziali di costituzionalità siano votate per scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, la Camera è chiamata a votare su pregiudiziali di costituzionalità e dovrei esprimermi su di esse. Credo che mi sia difficile seguire le linee lungo le quali si è impostato il dibattito e sono state basate le pregiudiziali in questione. Di fronte a questo decreto, ove una valutazione sulla sua intrinseca costituzionalità dovesse essere data, essa dovrebbe cadere necessariamente sul valore, il significato, il confronto fra manovra politica, della quale questo decreto fa parte, e certi principi stabiliti dalla Costituzione, in particolare quei principi di uguaglianza dei cittadini fissati nell'articolo 3, e il principio al quale deve essere improntato il sistema fiscale della Repubblica.

Non v'è dubbio che, con riferimento a questi criteri, il nostro giudizio non può che essere negativo in ordine alla costituzionalità di questo decreto. Ritengo che basti pensare a quella che è l'origine della crisi, dell'inflazione, di fronte alla quale si muove questa manovra economica ed a fronteggiare la quale è diretto questo decreto-legge: una crisi che nasce soprattutto dalla situazione finanziaria che produce inflazione. Basta pensare alla sistematicità della evasione fiscale da parte di ceti che hanno situazioni di privilegio nel nostro paese. Ebbene, quando ci troviamo di fronte ad uno strumento che dovrebbe fronteggiare tale situazione di crisi, che ha origine in fatti del genere che ho detto, conclamati da personaggi di Governo quali il ministro delle finanze, ma conosciute nella loro realtà da parte di tutti, non credo che si possa non riconoscere che far cadere sui lavoratori — in maggiore o minore parte — l'onere di una manovra, sia pure diretta a contenere l'inflazione, sia pure diretta a difendere i salari reali, ma a difenderli premendo anzitutto sui salari reali e, quindi, sui redditi non delle categorie privilegiate che sono quelle che, con la loro evasione fiscale sistematica (e dovremmo dire a questo punto, istituzionalizzata, se le condizioni sono quelle che vengono manifestate al Parlamento ed al paese dagli stessi

responsabili della politica fiscale di questo Governo) significhi contraddire sostanzialmente e gravemente i principi ai quali si dovrebbe ispirare la Costituzione e in generale la politica di questo paese.

Sotto questo profilo, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dobbiamo dire che il nostro giudizio non può che essere negativo rispetto a questo decreto, anche sotto il profilo della costituzionalità. Si dirà che una valutazione di questo tipo riguarda la politica costituzionale, sia pure una politica costituzionale improntata (o non improntata) all'osservanza delle finalità che la Costituzione pone alle stesse istituzioni della Repubblica ed ai rapporti sociali che in essa si svolgono. Si dirà, dunque, che si tratta di una valutazione prevalentemente politica, anche se necessariamente si riflette su dati fondamentali della vita istituzionale e sociale del paese, garantiti dalla Costituzione. Ebbene, noi riteniamo che questo aspetto sostanziale della Costituzione sia anzitutto da salvaguardare.

Al di fuori di ciò, che cosa dobbiamo dire delle altre questioni che sono state sollevate? Che cosa dobbiamo dire sul dato formale relativo al problema delle fonti, alla legittimità della fonte e del metodo con cui si è dato vita alla normativa in esame? Non parliamo dello strumento del decreto-legge, parliamo dell'uso dello strumento legislativo (sia pure anomalo ed anormale sotto tanti altri aspetti, quale è il decreto-legge), rispetto allo strumento contrattuale. Si giunge quindi all'articolo 39 della Costituzione. Ora, certo noi abbiamo sentito in questa aula, una volta tanto, affrontare temi di fondo, estremamente rilevanti nella realtà istituzionale e costituzionale del paese; ma abbiamo sentito parlare un linguaggio diverso da quello che può essere usato per parlare della Costituzione, per parlare di quello strumento con il quale in questa aula noi abbiamo tentato di operare un confronto con le norme che il Parlamento si apprestava ad emanare. Con quale Costituzione si cerca oggi il confronto? Con la Costituzione del 1948? Quando si parla dell'articolo 39, quando si parla della li-

bertà contrattuale delle organizzazioni sindacali, a quale articolo della Costituzione si fa riferimento? Quando si parla di riserva di contrattazione collettiva, contrapposta alla riserva di legge, a quale contrattazione collettiva (e regolata da che cosa) si fa riferimento?

Non voglio ripetere concetti già espressi da altri sull'articolo 39. Noi ne abbiamo parlato in momenti in cui non era di moda, in cui appariva come espressione quasi di una posizione formalistica, sorpassata da dati della realtà di fatto. Oggi ci si scontra con la mancata situazione dell'articolo 39; e certo, se si deve far riferimento all'articolo 39, il dato formale primo con il quale ci si scontra è il fatto che i meccanismi atti a garantire la proporzionalità della rappresentanza sindacale non sono realizzati nella contrattazione collettiva. Per quel che riguarda, poi, l'affermazione della riserva della contrattazione collettiva (si tratta di una delle questioni che sono state fatte valere nell'ambito delle pregiudiziali di costituzionalità in esame), dobbiamo prendere atto che la tesi oggi fatta valere (non soltanto a proposito dell'articolo 39 ma anche di altri istituti cui la Costituzione ha fatto riferimento) e secondo cui la Costituzione stessa ha accettato tali istituti per quelli che erano nella realtà del nostro paese, che non era una realtà democratica, pur se altre volte da noi combattuta e credo con ragione, finisce per essere confermata dallo sviluppo dell'attuazione (o della non attuazione) della Costituzione. È certamente l'istituto della contrattazione collettiva, così come «trovato» dalla Costituzione ed al quale la Costituzione ha fatto riferimento nel dare una regolamentazione per quello che deve essere la sua produzione, è un istituto che nella gerarchia delle fonti è subordinato e non sovraordinato a quello della legge ordinaria.

Bisogna prendere atto che non si possono costruire teorie, ma al contrario bisogna rendersi conto che se era possibile creare degli sbarramenti anche ricollegati al contenuto dell'articolo 39, nel momento in cui questo fosse stato realizzato, que-

sta occasione è stata perduta, e non è certo questa quella buona per recuperare questa possibilità di stabilire una gerarchia delle fonti, una collocazione nella gerarchia delle fonti del contratto collettivo, diversa da quella che era contenuta nelle norme antecedenti alla entrata in vigore della Costituzione repubblicana e che l'evoluzione della stessa Costituzione non ha toccato, accontentandosi di operare contro la lettera dell'articolo 39, o al di fuori di questa lettera, per creare altri sistemi, quali, ad esempio, quello dei sindacati maggiormente rappresentativi, anziché quello della realizzazione del disposto integrale dell'articolo 39.

In questa sede si è parlato — di questo dovremmo rallegrarci — molto della costituzione materiale, nel senso forse inesatto dal punto di vista del lessico giuridico della costituzione di fatto, della costituzione materiale di fatto che oggi regola la vita del nostro paese. Non sono uno specialista della cosiddetta costituzione materiale, anche se credo risulti a tutti evidente, e soprattutto a chi crede nella Costituzione e nel diritto, lo scontro che c'è stato con la realtà costituita dalla costituzione partitocratica.

Certamente non si parla di costituzione partitocratica, ma si dà atto della realtà rappresentata dalla costituzione materiale diversa da quella scritta e si invocano i valori di questa costituzione materiale contro una prassi che questo Governo tenta di instaurare.

Il Presidente del Consiglio Craxi ha tentato di inaugurare un certo discorso politico con la riforma delle istituzioni, ma poi molto più logicamente ha finito per portarlo avanti con l'istituzione della Commissione per la riforma istituzionale. In realtà, questo discorso è stato portato avanti con la continuazione di una politica per la creazione e la produzione quotidiana di una costituzione di fatto, in relazione alla quale c'è da domandarsi cosa rappresenti questo vero o presunto «strappo» rappresentato dal decreto-legge al nostro esame.

È vero che oggi con toni autoritari o democratici, con valutazioni positive o

negative, questo Governo tenta di stabilire un ruolo delle istituzioni di diritto rispetto al sistema della partitocrazia, della sindacatocrazia, dei poteri di veto, delle maggioranze istituzionali. Io non credo che sia esatto tutto ciò, ma è un'altra cosa anch'essa elemento di crisi, alla quale presteremo tutta la nostra attenzione, per quello che può valere e per lo sbocco che può avere.

La realtà di un tentativo di stabilire un governo della partitocrazia, un governo per la partitocrazia invece che un governo delle istituzioni affogato in mezzo e sotto la partitocrazia: forse questo è l'aspetto, è lo strappo; forse la partitocrazia in realtà esige che il Governo non possa avere questo ruolo, che non vi possa essere un governo della partitocrazia, come certamente questa partitocrazia sgoverna ed è destinata a s governare questo paese. Ed allora certamente dobbiamo dire che questo non sarà il metodo. Altro deve essere fatto: il riconoscimento anche formale dei valori di una Costituzione, perché possa affermarsi il ruolo istituzionale innanzitutto del Parlamento, per quello che più ci preme, e quindi anche del Governo (perché certamente non esaltiamo i valori del Parlamento come contrapposti a quelli dell'efficienza del Governo, tutt'altro!). Ma questa non è certamente la strada, dobbiamo dire, la strada è altra, la strada è quella appunto di ritrovare i dati dei valori formali e non di trincerarsi, come hanno fatto i migliori difensori della legittimità costituzionale... Abbiamo inteso tutti i discorsi del collega Gitti e del collega Andò, certo ad un notevole livello, ma che si sono ritrovati in sostanza con tanti altri discorsi, pure a notevole livello, fatti dai sostenitori delle pregiudiziali di costituzionalità, nel riconoscere un ruolo essenziale ai dati di una costituzione di fatto. Da una parte sostenere che questa costituzione di fatto è violata e in nome della costituzione di fatto sostenere l'incostituzionalità di questo decreto-legge, dall'altra parte sostenere che in fondo è la logica stessa, non della Costituzione del 1948 (per carità, questo è passatismo oramai

di tutta evidenza), ma anche della costituzione di fatto, e in nome di questi valori sostenere la legittimità di questi provvedimenti. Allora è di tutta evidenza che noi, come dicevo all'inizio, difficilmente riusciremo a seguire il linguaggio delle questioni, pure rilevanti, pure sottili, sulle quali ha finito per spiegarsi questo dibattito.

Altro è quello che dobbiamo constatare. Se dobbiamo guardare le questioni di fatto, allora dobbiamo guardare le questioni di sostanza, allora dobbiamo guardare quello che significa nella sostanza della vita sociale di questo paese, dello s governo di questo paese, dell'incapacità di governare altrimenti questo paese, la realtà di questo provvedimento. La realtà e il confronto di un provvedimento che incide sulla scala mobile, sui salari e operato da un Governo che confessa di non poter operare là proprio in quei settori in cui c'è da operare prelievi rispetto ad altre forme di redditi, che viceversa, per confessione stessa di autorevolissimi esponenti del Governo, largamente e, diremo, sistematicamente, se non istituzionalmente sfuggono a quell'imposizione fiscale, sfuggono al fisco, sfuggono alla politica fiscale del Governo, a quella politica fiscale dalla quale soprattutto trae origine quella situazione obiettiva di inflazione galoppante rispetto alla quale con questo provvedimento, e con la manovra complessiva del Governo si tenta di far fronte.

Ascoltavo poco fa il collega Bassanini, il qualche sosteneva la tesi della mancanza della copertura finanziaria. Diceva sostanzialmente il collega Bassanini che bisogna avere una copertura finanziaria rispetto ai minori redditi, quindi sostanzialmente rispetto alla minore spesa, quindi la copertura finanziaria della minore spesa. Aberrazione! Ma poi pensavo: non ha torto. La realtà è che questo provvedimento riduce e tenta di comprimere gli unici redditi rispetto ai quali... quei redditi proprio che non sfuggono al fisco. E sotto questo profilo è una immediata lesione dell'entità del gettito, mentre questo provvedimento,

che avrebbe dovuto o dovrebbe poi determinare maggiori redditi imprenditoriali da colpire con aliquote ancora più alte, così come sulla carta è scritto dalle nostre leggi fiscali... Quindi ha ragione Bassanini; ma ha ragione in funzione di che cosa? Del ragionamento formale dell'articolo 81 della Costituzione. Ha ragione, perché in realtà questo provvedimento è viziato solo da questo dato di fatto: colpisce, comprime i redditi da lavoro, gli unici, tra l'altro, che sono possibile oggetto di tassazione, con la situazione del fisco che abbiamo in questo paese. Come abbiamo una costituzione materiale, così abbiamo il fisco materiale di questo paese, che in realtà è impotente, non opera, non colpisce i redditi diversi, i redditi imprenditoriali, i redditi dei commercianti, i redditi più rilevanti, i redditi dei beneficiari primi dell'inflazione.

E allora io credo che di fronte a questa constatazione dobbiamo arrestarci, per quel che riguarda il nostro giudizio sulla costituzionalità di questo decreto. Io credo che il dibattito appassioni invece l'Assemblea per altri motivi, come il probabile sviluppo anche politico di questa vicenda. È stato ricordato dal collega Gitti, dal collega Andò, che la portata del provvedimento è in realtà politica. Certo, lo vedremo; e si vedrà allora quale sia il vero binario politico in cui questa maggioranza istituzionale si muove. Si vedrà, in realtà, quali siano le preoccupazioni vere. Preoccupazioni di carattere istituzionale, di difesa dei diritti? Non so; io credo che sia problema di potere di ruoli; probabilmente si tratta soprattutto di un incidente di percorso della vita di questa partitocrazia; e forse di una crisi di sviluppo. Auguriamoci che non sia una crisi di rafforzamento, che non potrebbe essere che deleteria, come sempre sono stati tutti i passi avanti del processo partitocratico in questo paese (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È così esaurita la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate. Dobbiamo ora passare alla votazione.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate sul disegno di legge n. 1483.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	558
Maggioranza	280
Voti favorevoli	261
Voti contrari	297

(La Camera respinge — Commenti all'estrema sinistra).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Sivio
Antoni Varese

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Arbasino Alberto
Armato Baldassare
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biandi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio

Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio

Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Intini Ugo
Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito

Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredino
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino

Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandrocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando

Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Sclarato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Astori Gianfranco
Cattanei Francesco
Craxi Benedetto detto Bettino
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano

Malfatti Franco Maria
Pellizzari Gianmario
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rutelli Francesco
Signorile Claudio

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Sabato 7 aprile 1984, alle 8:

Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 529 — Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza (*approvato dal Senato*) (1487)

— *Relatori: Carrus, per la maggioranza; Valensise, Calamida, Peggio, Bassanini e Gianni, di minoranza.*

La seduta termina alle 19,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,25.*

**INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE ANNUNZiate**

—

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

BULLERI E MOSCHINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

la direzione delle ditte Galazzo-Mompref, operanti a Pisa nel settore della produzione di materiali per edilizia, ha licenziato nove dipendenti su un totale di settanta;

il consiglio di fabbrica, in accordo con la F.L.C. provinciale, ha chiesto la revoca dei licenziamenti e l'applicazione dei contratti di solidarietà, ai sensi del decreto-legge del 21 febbraio 1984;

la direzione della Galazzo-Mompref e l'Unione industriali pisana hanno rifiutato l'applicazione del succitato decreto -:

1) se ritenga che il comportamento della direzione aziendale e dell'Unione industriali pisana sia illegittima e si configuri come una palese violazione degli impegni assunti dalla Confindustria in sede di trattativa tra le parti sociali;

2) se ritenga che la vicenda della Galazzo-Mompref sia un'ulteriore dimostrazione dell'inconsistenza, in mancanza di ogni vincolo effettivo per le imprese, delle contropartite sul terreno dello sviluppo e dell'occupazione al taglio della scala mobile previsto dal decreto-legge 14 febbraio 1984, n. 10. (5-00762)

TOMA, RIDI E CANNELONGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

la MOMEF s.p.a., azienda di Trepuzzi (Lecce), che opera nel settore della ri-

parazione e costruzione di carri ferroviari, si trova in una gravissima crisi finanziaria che non deriva da mancanza di commesse e di mercato (lavorando esclusivamente su commesse certe dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato), ma proviene dalla mancata ristrutturazione aziendale, da una incapacità manageriale nella gestione politica ed organizzativa, nonostante l'alta professionalità del personale che è dimostrata dal fatto che il settore riparazioni è ancora economicamente produttivo;

l'azienda ha dichiarato di aver tentato l'acquisizione di *partners* privati ma senza arrivare ad alcun esito positivo e che pertanto ormai il fallimento finanziario e gestionale è cosa certa, con la conseguente perdita di 330 posti di lavoro;

già oggi 220 lavoratori sono sospesi dal lavoro e per essi l'azienda ha chiesto la cassa integrazione guadagni straordinaria;

la MOMEF s.p.a. lavora su commesse delle Ferrovie dello Stato, la sua direzione aziendale dichiara di aver acquisito nell'ultimo piano quinquennale 52 miliardi di commesse, delle quali 32 miliardi sono ancora da realizzare. L'azienda opera da moltissimi anni nel settore e detiene una « quota storica » di commesse, garantite, tra l'altro, da apposita legge che assicura quote certe alle aziende che operano nel Mezzogiorno;

la crisi della MOMEF crea allarme e preoccupazione perché la situazione occupazionale salentina viene ulteriormente colpita dopo la chiusura dell'azienda tessile Harry's Moda e Diba e il non mantenimento degli impegni occupazionali della FIAT Allis. Queste tre aziende erano parte essenziale del debolissimo tessuto industriale leccese -:

quali interventi intenda assicurare perché la MOMEF s.p.a. sia salvata e con essa l'occupazione dei 330 lavoratori;

se risponda a verità che è già in stato avanzato uno studio per un inter-

vento GEPI unitamente a *partners* privati per il possibile rilevamento dell'azienda;

se intenda farsi promotore di una iniziativa di coordinamento per possibili interventi di altri *partners* privati o pubblici;

se sia possibile un'iniziativa tendente ad accelerare la più rapida e positiva soluzione della crisi della MOMEF s.p.a. (5-00763)

PELLEGATTA, TREMAGLIA, SERVELLO, POLI BORTONE E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il professor Riccardo Allorto, titolare di cattedra di « Storia della Musica » presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, è accusato di irregolarità e di svolgere un doppio lavoro.

Infatti, non solo è titolare di cattedra presso il citato Conservatorio, ma attende anche alle seguenti attività professionali:

a) direttore artistico del teatro « Angelicum » di Milano;

b) collaboratore stabile della casa editrice « Ricordi » di Milano;

c) direttore artistico del teatro « Donizetti » di Bergamo;

d) direttore del civico istituto musicale pareggiato « G. Donizetti » di Bergamo.

Il professor Allorto, gode del privilegio di essere contemplato nell'organico del Conservatorio di musica di Milano e contemporaneamente inserito nell'organico del comune di Bergamo.

Il professor Allorto ha chiesto ed ottenuto un'aspettativa per motivi di famiglia, la quale comporta il « divieto assoluto di qualsiasi attività alle dipendenze di terzi ».

Il professor Allorto è un impiegato dello Stato ed in quanto tale, ha diritto ad essere retribuito dalla collettività per le

sue prestazioni avendo prestato giuramento « di essere fedele alla Repubblica ... » (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) pertanto lo stesso è consapevole che:

a) ...durante il congedo per motivi di salute e durante le aspettative, sia per motivi di salute che di famiglia, i professori non potranno svolgere nessuna attività (circolare ministeriale 22 agosto 1952, n. 100 protocollo n. 5154);

b) l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto, non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. L'assunzione del nuovo impiego comporta la cessazione di diritto dall'impiego precedente (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

In considerazione di quanto sopra esposto e, al fine di evitare uno scandalo ancora maggiore, così come riportato dai giornali *La Notte* e *Bergamo oggi*, gli interroganti chiedono di sapere quali misure intende adottare per porre fine ad una situazione così assurda. (5-00764)

PASTORE, ANTONI, BOCCHI, RIDI E TORELLI. — *Al Ministro della Marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

a) la motonave *Tito Campanella*, è « scomparsa » il giorno 14 gennaio 1984 in circostanze definite singolari e misteriose;

b) il Ministro della marina mercantile ha nominato una commissione tecnica per acquisire tutte le prove e gli elementi atti a far piena luce su questo drammatico evento, che rappresenta, tra l'altro, l'ultimo anello di una inverosimile catena di sciagure avvenute in mare;

c) il Ministro della marina mercantile nella seduta della X Commissione della Camera del 3 febbraio 1984 si era impegnato a riferire al Parlamento entro 30 giorni,

a conclusione dell'indagine avviata, su tutti gli aspetti dell'episodio in questione —:

1) le ragioni che hanno impedito al Governo di riferire al Parlamento sullo argomento citato in premessa entro i termini stabiliti dal Ministro;

2) lo stato di avanzamento dei lavori della commissione tecnica, nominata dal Ministro, per far luce su tutti gli aspetti di tale sciagura;

3) i dati di fatto ed i rilievi evidenziati dalla commissione tecnica;

4) i provvedimenti, anche di natura economica, emanati in favore dei familiari dei marittimi imbarcati sulla *Tito Campanella*, che rischiano di essere abbandonati, in maniera disumana ed immorale, al loro doloroso destino.

(5-00765)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, PASTORE, GRANATI CARUSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, AMADEI FERRETTI, MIGLIASSO, FAGNI E COLOMBINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere - premesso che:

si stanno effettuando nel paese inchieste nei confronti di operatori sanitari che, col consenso degli interessati, praticano interventi di sterilizzazione richiamandosi all'articolo 583 del codice penale;

la legge 22 maggio 1978, n. 194, « Norme per la interruzione volontaria della gravidanza e la tutela sociale della maternità » ha abrogato l'intero titolo X del libro II del codice penale, compreso l'articolo 552 che puniva la procurata impotenza alla procreazione con pene da sei mesi a due anni, sicché dovrebbe escludersi qualsiasi illiceità del comportamento degli operatori sanitari non potendo trovare applicazione l'articolo 5 del codice civile in conseguenza della sopra indicata abrogazione -

quali iniziative intenda prendere il Governo al fine di rendere operativa la risoluzione n. 29 del 1975 approvata dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa che raccomandava ai governi membri di assicurare che le persone desiderose di sterilizzazione venissero pienamente informate e di rendere la sterilizzazione per via chirurgica disponibile come servizio medico. (403664)

CALDORO, DI DONATO E SCAGLIONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere il giudizio dell'amministrazione sulla vertenza tra la SEPSA-Cumana ed i sindacati, vertenza che ha originato forme di protesta con gravi disagi tra gli utenti della ferrovia.

In particolare per sapere se non si intenda disporre interventi idonei al rispetto degli accordi integrativi stipulati tra sindacati ed azienda.

Si sottolinea il fatto che tali accordi mirano non tanto al conseguimento di risultati salariali, quanto al potenziamento dei servizi e ad una nuova organizzazione del lavoro e degli organici che, recuperando produttività, assicuri maggiore efficienza per la importante ferrovia che serve ai collegamenti nella delicatissima zona flegrea. (4-03665)

ERMELLI CUPELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso:

che, con provvedimento della Direzione provinciale delle poste di Ascoli Piceno, dal 16 febbraio 1984 è stato attivato un nuovo sistema di recapito della posta che interessa i comuni di Castorano e Colli del Tronto;

che con le nuove disposizioni la competenza su una parte del territorio di San Silvestro, frazione di Castorano, è stata assegnata all'ufficio postale di Colli del Tronto (Villa San Giuseppe);

che questo ha generato malcontento tra la popolazione interessata per i danni e disagi che derivano dal frequente verificarsi di ritardi, disguidi e confusione nel recapito della posta, tali da determinare una petizione popolare -

quali provvedimenti si intendono adottare al fine di eliminare i gravi inconvenienti determinati dal provvedimento suddetto.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

se non ritenga opportuno ripristinare il sistema precedentemente in vigore attraverso il potenziamento dell'ufficio postale di Castorano;

se non possa, inoltre, essere valutata la possibilità di aprire un ufficio postale in frazione San Silvestro dal mo-

mento che la zona si sta rapidamente sviluppando attraverso insediamenti abitativi, commerciali e artigianali. (4-03666)

ERMELLI CUPELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, per i beni culturali e ambientali e per l'ecologia.* — Per conoscere - premesso:

che con decreto 14 novembre 1983, n. 2429, del Ministro dei lavori pubblici è stato autorizzato l'inizio dei lavori di costruzione di una diga, per la captazione di acque irrigue, sul fiume Foglia in località Peschiera-Ponte Vecchio di Rio Salso in provincia di Pesaro;

che il progetto originario della costruzione della diga, elaborato dal Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano di Pesaro, risale al 1960 e non fu al tempo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che oggi viene riproposto e reso esecutivo lo stesso progetto con una situazione agricola però completamente modificata, in quanto dopo oltre 20 anni centinaia di ettari di terreno sono stati già utilizzati per insediamenti abitativi, industriali e artigianali;

che in proposito esiste un vasto movimento di opinione sostenuto da organizzazioni naturalistiche, organismi regionali e locali, e dal Comitato di difesa della valle del Foglia, il quale ultimo ha tra l'altro proposto ricorso al TAR, che esprime notevoli e fondate riserve sulla opportunità di realizzare la diga: infatti oltre alla necessità di difesa e tutela dell'ambiente, tra l'altro interessante anche sotto il profilo archeologico, autorevoli studi idrografici e agronomici dimostrano con evidenza di dati la completa inutilità dell'opera, sostenuta invece con grande slancio dal Consorzio di bonifica integrale, divenuto altrimenti inutile;

che il Consiglio regionale delle Marche, in data 20 marzo 1984, discutendo la mozione n. 85 del 1983, ha invitato la Giunta regionale ad intraprendere un'azio-

ne di verifica circa la fattibilità della diga e ad operare per ottenere intanto la sospensione dei lavori e ad accertare la volontà dei comuni interessati in ordine alla sua realizzazione;

che l'opera, il cui costo supererebbe abbondantemente la decina di miliardi, non produrrebbe benefici tali da risultare necessaria e da giustificare pertanto l'ingente investimento -:

quali valutazioni fanno circa la necessità e la validità dell'opera;

se la stessa è nella linea di rigore sostenuta e perseguita dal Governo in questa particolare fase della nostra economia;

se non ritengono opportuno sospendere gli atti e i decreti che autorizzano i lavori al fine di valutare con i necessari approfondimenti l'intera questione.

(4-03667)

PARLATO, BAGHINO E MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che il trasporto dei passeggeri e delle merci tramite le ferrovie dello Stato ha registrato nel 1983 fortissime perdite, passando (quello passeggeri) da 39.587 milioni del 1980 a soli 37.650 milioni e (quello merci) da 18.384 milioni (in tonnellate/km) del 1980 a soli 15.332 -:

quali cause siano state a produrre tali perdite, tanto più gravi in vista del ruolo che ai trasporti su ferro veniva assegnato in tutte le previsioni, secondo il Ministero e, in particolare, quali valutazioni abbia dato l'osservatorio dei trasporti durante il prodursi di tali perdite e non appena i dati sono stati resi noti;

quali iniziative, concrete e rapide, intenda assumere onde nel 1984 sia consentito alle ferrovie dello Stato recuperare le quote di mercato perdute ed incrementare il movimento di passeggeri e merci.

(4-03668)

PARLATO E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri della marina mercantile, delle finanze, dell'industria, commercio ed artigiana-*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

to, del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero. — Per conoscere:

se siano informati che:

1) la Gran Bretagna ha deciso di creare altri sei porti franchi per conseguire l'obiettivo di stimolare le esportazioni e nuove occasioni occupazionali, mercè la facoltà concessa alle società che gestiranno tali strutture di importare materie prime e riesportare prodotti finiti, senza gravami doganali, al di fuori della CEE;

2) tali porti franchi verranno creati a Belfast, Birmingham, Liverpool, Prestwich, Cardiff e Southampton e cioè nel cuore delle più rilevanti strutture portuali inglesi;

3) le speranze di contribuire in misura rilevante all'economia portuale britannica derivano dalle esperienze estremamente positive conseguite dagli altri porti franchi sparsi nel mondo (ne esistono infatti circa quattrocento, di cui settanta negli Stati Uniti, mentre famosissimo per la sua produttività è quello di Amburgo);

4) quale sia il loro pensiero in ordine alla opportunità di istituire anche in Italia, e segnatamente a Napoli ed a Cagliari, come da tempo ha proposto il MSI-DN, anche con apposite iniziative legislative, porti franchi in grado di costituire fattore di sviluppo di economie portuali a loro volta capaci di stimolare la crescita, in termini occupazionali e produttivi, di territori contermini agli insediamenti e largamente depressi. (4-03669)

DE MICHEL I VITTURI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — in relazione con i programmati interventi in materia di abolizione di diritti erariali — quali misure necessarie e sufficienti intendano prendere in difesa ed a sostegno delle acqueviti viticole nazionali sia per quanto si riferisce alle esportazioni sia per quanto riguarda il mercato nazionale e la loro difesa nei confronti del whisky la cui materia prima ha un costo molto inferiore. (4-03670)

D'AMBROSIO E VIOLANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

non si è ancora provveduto a disporre la concessione dell'anticipato possesso al dottor Antonio Laudati, trasferito dal tribunale di Lecco alla procura della Repubblica di Avellino con funzioni di sostituto, a seguito della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 2 dicembre 1983;

presso la procura della Repubblica di Avellino lavorano attualmente il procuratore e due sostituti rispetto all'organico previsto di quattro sostituti;

la situazione comparativa fra l'ufficio di provenienza del dottor Laudati e la procura della Repubblica di Avellino è tale da privilegiare senz'altro quest'ultimo ufficio, considerato anche che:

a) il tribunale di Lecco conta, oltre al Presidente, un presidente di sezione e quattro giudici;

b) dal tribunale di Lecco è stata trasferita ed ha preso possesso alla pretura della stessa città il 5 marzo 1984 la dottoressa Delitala, senza alcuna opposizione, proroga o ritardo;

c) sono stati già destinati agli uffici giudiziari di Lecco due uditori con funzioni che prenderanno servizio ai primi di giugno;

lo stato della giustizia ad Avellino è particolarmente grave per l'attacco della camorra ed i conseguenti numerosi e gravi processi che vi si istruiscono e celebrano;

deve essere data in ogni caso priorità agli uffici giudiziari delle sedi più esposte agli attacchi del crimine organizzato —

quali sono i motivi per i quali non sia stato ancora disposto l'anticipato possesso per il dottor Laudati, considerata la situazione di estrema emergenza della procura della Repubblica di Avellino. (4-03671)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

MUNDO E MANCINI GIACOMO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che:

a Paola il 4 aprile 1984 si è svolto uno sciopero generale con una massiccia partecipazione della cittadinanza per chiedere tempestivi e concreti interventi al fine di combattere la disoccupazione in costante e notevole aumento;

essendo finalmente completati i lavori della linea ferrata Paola-Cosenza per la parte ricadente in territorio di Paola e affidati alla società Condotte d'Acqua, circa 130 operai, professionalmente qualificati, si troveranno in stato di disoccupazione con ulteriore aumento della disoccupazione locale e grave indebolimento della già fragile economia locale;

altre 100 unità lavorative rischiano pure un licenziamento per l'ultimazione dei lavori dell'edilizia carceraria;

il comune di Paola, con Cetraro, è zona baricentrica del versante tirrenico consentino, segnato da notevoli fattori negativi ed in particolare dalla delinquenza organizzata, che trova, anche per la debolezza di alcuni organi locali dello Stato, nel degrado e nel dissesto socio-economico, terreno fertile di diffusione e di recrudescenza —

quali tempestive iniziative intendono adottare per l'attivazione della nuova linea ferrata avviata da decenni e per individuare d'intesa con l'amministrazione comunale e con la regione una serie di interventi, soprattutto per la tutela e l'attrezzatura del territorio ed il vasto settore dei servizi, al fine di poter far fronte e con immediatezza ai problemi occupazionali evidenziati in premessa e favorire nel contempo, una politica di sviluppo.

(4-03672)

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il comando del distretto militare di Caserta,

nonostante sia stato invitato dal X comando militare territoriale di Napoli in data 11 aprile 1983, non provvede ad inviare al provveditorato agli studi di Benevento il modello 100 per la concessione di campagna di guerra al ten.a.Opl. congedo Armando Nigro, nato a Casalbere (Avellino) il 21 ottobre 1916, D.M. di Avellino, con grave pregiudizio dell'interessato, dato che l'esibizione di detto modello 100 è indispensabile per il suo trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età.

(4-03673)

SINESIO E NICOTRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui non hanno ancora avuto inizio i lavori di completamento del piano di ricostruzione dell'isola di Pantelleria, ivi compreso il porto, finanziati con la legge 7 agosto 1982, n. 526 (finanziaria-bis del 1982 dal titolo « Provvedimenti urgenti per l'economia »), e se intenda disporne l'immediato inizio.

Considerato che dette opere sono state subito affidate in concessione e risultano da lungo tempo progettate ed approvate, la mancata emissione dei relativi decreti ed il tempo trascorso, oltre ad erodere il finanziamento disposto, pregiudicano lo sviluppo socio-economico di una delle aree più depresse del nostro Mezzogiorno.

Per conoscere, pertanto, quali altre iniziative il Governo intenda assumere per garantire nel tempo l'effettivo completamento delle opere di cui si sollecita l'immediato inizio.

(4-03674)

MENNITTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) quale fondamento abbiano le notizie apparse sulla stampa, secondo le quali il nuovo presidente dell'EFIM, Stefano Sandri, avrebbe già predisposto un progetto di ristrutturazione del gruppo Agusta che prevede la soppressione della divisione « ala fissa »;

2) se tale progetto rientri in un organico piano di riorganizzazione del comparto produttivo, gestito in notevole parte anche dall'IRI, o rifletta solo un'operazione finanziaria tendente a tagliare perdite notoriamente attribuibili anche ad una gestione del gruppo che ha dato adito a perplessità e polemiche;

3) se il Governo abbia considerato che la divisione « ala fissa » dell'Agusta comprende la società Industrie aeronautiche meridionali, il cui stabilimento è ubicato a Brindisi, area di crisi a causa delle vicende Montedison, dove il potenziamento del settore aeronautico è indicato come ipotesi sostitutiva di reindustrializzazione. (4-03675)

TOMA E GELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

al Servizio provinciale dei contributi agricoli unificati (SCAU) di Lecce sono state assunte in questi giorni sei unità lavorative;

lo SCAU aveva fatto richiesta alla direzione provinciale dell'ufficio di collocamento indicando sei nominativi;

tale ufficio ha respinto cinque delle sei richieste di assunzione perché non facevano parte della graduatoria di impiegati d'ordine esistenti presso l'ufficio, sottolineando che, anche il sesto nominativo non poteva essere assunto, non occupando il primo posto nell'apposita graduatoria;

nonostante questo la direzione provinciale dello SCAU ha proceduto ad assunzione di detto personale, fuori da ogni graduatoria;

a precise contestazioni di merito della CGIL provinciale il direttore dello SCAU di Lecce si è rifiutato di fornire spiegazioni accettabili -;

se rientri nella norma che un ente pubblico violi le norme sul collocamento e che il suo direttore non fornisca alcuna spiegazione;

se nel rifiuto a fornire plausibili spiegazioni sulle sei assunzioni vi sia « la regola » ormai consolidata di assumere *extra legem* al solo scopo di soddisfare segnalazioni di determinate forze politiche;

se ritenga necessario, nel più breve tempo possibile, modificare le norme di assunzione negli enti pubblici, visto che gli stessi enti locali sono obbligati ad assumere dalle graduatorie del collocamento e previa prova selettiva. (4-03676)

MUSCARDINI PALLI. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere:

quali farmaci siano stati ufficialmente ritirati dal mercato italiano perché ritenuti dannosi;

quali farmaci siano stati ritirati dal mercato europeo perché dannosi ma sono ancora in commercio in Italia;

quali programmi di ricerca scientifica siano stati messi in atto per evitare l'inutile utilizzo di animali vivi;

se esistano controlli specifici sulle allergie procurate da farmaci e cosmetici, allergie che risulterebbero essere in continuo aumento;

se esista un controllo sulle acque sempre in riferimento alle allergie. (4-03677)

MUSCARDINI PALLI, MENNITTI E MATTEOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che nel 1968 due geologi dell'università di Genova individuarono nel fondo marino, nei pressi dello scoglio d'Africa (isola di Pianosa), un deposito di gas metano e ne comunicarono i dati all'ENI e che a tutt'oggi nessuno ha mai cercato di utilizzare questo giacimento che, in questi tempi di grave crisi energetica, continua a disperdere ogni giorno circa 700 metri cubi di gas pari ad oltre 2 milioni e mezzo di metri cubi di gas metano ogni anno;

se sia vero che tale situazione dello scoglio d'Africa non è la sola in Italia;

se si intenda provvedere in merito mettendo a frutto tali risorse ed evitando un inutile spreco. (4-03678)

SERVELLO, MENNITTI, RAUTI E VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la valutazione del Governo a proposito dell'assetto de *il Giorno*, sia dal punto di vista del disavanzo finanziario che grava sulle partecipazioni statali, tenendo conto del carattere pubblico della proprietà, sia da quello delle discriminazioni che vengono operate nell'informazione politica e culturale. (4-03679)

MUSCARDINI PALLI E TRANTINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che in spregio alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la USL 41, via del Vestro I.S. 289 Messina, non ha autorizzato la scelta del medico di fiducia a cittadini di tale USL malgrado gli stessi avessero indicato a scelta della stessa USL più nominativi di medici tutti esercitanti nella zona nella quale abitano i cittadini di cui sopra.

Per sapere se tali fatti si siano verificati in altre USL e come intenda provvedere affinché sia rispettata la legge numero 833 in merito ai medici di famiglia. (4-03680)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardino la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Bartolomeo De Lorenzi, nato il 22 dicembre 1908 a Magliolo (Savona) ed ivi residente in via Drunenghi, 4.

L'interrogante precisa che la pratica in oggetto, che porta il n. 5178 di posizione, è ferma dall'ottobre 1982 presso la direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro ed attende tuttora di essere definita. (4-03681)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Gagliano del Capo (Lecce) con deliberazione n. 89 del 28 novembre 1981 procedeva alla « riconferma a tempo indeterminato del personale addetto ai servizi di assistenza scolastica »;

l'attuale atteggiamento dell'amministrazione comunale di Gagliano del Capo è tale da far legittimamente pensare alla volontà di licenziare il personale già assunto;

frattanto, con delibera G.M. 1-6 gennaio 1984 l'amministrazione comunale procedeva all'approvazione degli atti del concorso per tre posti di insegnante presso la scuola materna comunale a tempo determinato per l'anno scolastico 1983-1984;

nel consiglio comunale degli ultimi giorni di dicembre è stata delegata alla giunta la formulazione del piano di utilizzo del personale di cui alla delibera n. 89;

ad oggi la giunta comunale non è stata in grado di fornire tale piano;

il personale di cui alla delibera n. 89 è tutto personale femminile —:

se ritengano di dover intervenire urgentemente al fine di restituire tranquillità sul mantenimento del posto di lavoro alle dipendenti del comune di Gagliano del Capo;

se, inoltre, nella malcelata volontà dell'amministrazione di Gagliano di licenziare il personale assunto a tempo indeterminato, senza provvedere ad una sistemazione dello stesso prima di procedere a nuove assunzioni, sia da configurarsi un atto di discriminazione nei riguardi del lavoro femminile, contrario alla normativa nazionale vigente in materia e allo spirito delle diverse risoluzioni del Parlamento europeo, volte a tutelare l'occupazione in genere e quella femminile in particolare. (4-03682)

AULETA, BRUZZANI E CALVANESE.
— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

considerato che molti ex dipendenti di codesto Ministero pur avendone fatto tempestiva richiesta ancora non percepiscono la pensione loro spettante;

visto che coloro i quali hanno diritto al cosiddetto equo indennizzo, in base alle vigenti disposizioni di legge, ne attendono da anni il riconoscimento e la corresponsione;

ritenuto che i richiedenti quasi sempre non hanno altri redditi con cui sostentarsi —:

1) i motivi per i quali si verificano simili, deprecabili ritardi;

2) quali provvedimenti intende assumere perché siano sollecitamente corrisposti agli aventi diritto le dovute pensioni e gli spettanti equi indennizzi.

(4-03683)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione intestata a Pasquale Orlando, nato a Palermo il 10 aprile 1928 e residente a Sondalo (Sondrio), in via 1° maggio 29.

L'interessato è un ex dipendente dell'ospedale Morelli di Sondalo (già villaggio sanatoriale), è in quiescenza dal 1° marzo 1981 ed a tutt'oggi, riceve ancora un acconto non avendo codesto Ministero definita la sua posizione che porta il numero 7186625.

(4-03684)

PELLEGATTA — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione intestata ad Albertina Togni, nata a Sondalo (Sondrio) il 24 febbraio 1921 ed ivi residente, in via Rendenago 12.

L'interessata è una ex dipendente dell'ospedale Morelli di Sondalo (già villaggio sanatoriale), è in quiescenza sin dal 1979 ed a tutt'oggi riceve ancora un acconto non avendo codesto Ministero definita la

sua posizione che porta il n. 7269889. Le particolari condizioni dell'interessata sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

(4-03685)

PELLEGATTA E RUBINACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in riferimento alla legge n. 18 del 1983 per quanto concerne la categoria dei panificatori —

se si è presa in considerazione la natura particolare del servizio reso da questa categoria ai consumatori attraverso la consegna a domicilio del pane distribuito in sacchetti, spesso con piccoli quantitativi, destinato, nella maggioranza dei casi, a persone anziane impossibilitate a recarsi a piedi nel negozio (soprattutto con la cattiva stagione).

Questo servizio prevede la preparazione di centinaia di sacchetti, ciascuno dei quali deve essere accompagnato dallo scontrino fiscale, a discapito naturalmente del servizio reso alla clientela presente negli esercizi e con impiego notevole di mano d'opera.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere se può essere valutata la possibilità di ottenere con altri metodi, quali i raffronti fra acquisto di farina e pane prodotto, il raggiungimento degli stessi obiettivi previsti dalla legge n. 18, attraverso rigorosi controlli e se non sia possibile dar corso, con gli opportuni provvedimenti (circolare ministeriale), ad una normativa che preveda una scheda analitica delle consegne effettuate a domicilio con indicazione del quantitativo di pane fornito e del relativo importo, raggruppando le medesime in un unico scontrino fiscale cumulativo che deve essere compilato dall'esercente con notevole risparmio di tempo.

(4-03686)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se abbia assunto iniziative conoscitive adeguate alla gravità del contenzioso apertosi tra la sezione provinciale di Na-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

poli del CO.RE.CO ed i comuni della provincia di Napoli, onde acclarare eventuali illeciti amministrativi e diffidare le amministrazioni comunali a comportamenti ortodossi; è emerso infatti che la sezione provinciale di Napoli del CO.RE.CO. ha definito, eufemisticamente, « poco trasparenti » sia in termini formali che sostanziali le delibere assunte da comuni della provincia di Napoli, annullandone o restituendone per chiarimenti circa il 70-75 per cento per varie motivazioni, le più gravi delle quali appaiono quelle relative alla violazione dei vincoli posti dalle leggi finanziarie, del rispetto delle normative anti-mafia ed alle strette relazioni tra gli atti deliberativi assunti ed il contenuto delle indagini che - nelle stesse materie - stanno conducendo sia la magistratura che altri organi dello Stato;

quali siano i comuni compresi nella chiara condanna del CO.RE.CO. per le modalità di gestione e di deliberazione seguite, quali siano gli atti giudicati poco « trasparenti » e quali di essi siano stati riproposti e, magari, disinvoltamente, come è avvenuto per il passato, approvati dall'organismo di controllo il quale ha il grosso torto di una assai tardiva resipiscenza avendo per il passato respinto al mittente, con un semplice ciclostilato, le osservazioni inviategli dai gruppi di opposizione e particolarmente dai gruppi consiliari del MSI-DN e di aver accettato ed approvato, in seconda battuta, gli atti deliberativi riproposti e corredati da mere petizioni di principio a pretesa conferma della legittimità degli atti che erano stati annullati o rinviati per chiarimenti: valga per tutti il caso della frequentissima (circa il 90 per cento degli affidamenti) trattativa privata, deliberata quasi sempre in mancanza dei presupposti di legge.

Per sapere quali concrete iniziative ritenga di assumere il Ministero onde non estraniarsi da questa sconcertante vicenda ma recuperare anche tramite il Prefetto, la sua funzione di coordinamento, di indirizzo e di controllo sulla conformità alla legge degli atti dei comuni. (4-03687)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, COLOMBINI, AMADEI FERRETTI E DIGNANI GRIMALDI. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che la legge 11 novembre 1983, n. 638, ha ripristinato, all'articolo 13, la possibilità di usufruire di congedi straordinari, aspettative per infermità e permessi di malattia per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche per gli invalidi di guerra, di servizio e del lavoro e per i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi -:

se risponde al vero che, in risposta ad un quesito proposto dalla regione Lazio, il Ministero per la funzione pubblica ha affermato il divieto di concessione di congedi straordinari e permessi per cure climatiche ai dipendenti delle Unità sanitarie locali facendo riferimento all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, tanto che le USL del Lazio, come la RM 16, negano la concessione dei permessi sopra ricordati sulla base di un ordine di servizio della regione;

se non ritengano necessaria ed urgente l'emanazione di una circolare esplicativa per la corretta applicazione dell'articolo 13 della legge n. 638 del 1983.

(4-03688)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso:

che la Giunta regionale del Lazio con provvedimento n. 1-540 del 29 marzo 1983 ha fissato l'organico del personale del servizio di radiologia dell'Ospedale Grande di Viterbo, della USL VT 3, comprensivo dell'impianto di tomografia assiale computerizzata (impianto acquistato dalla amministrazione provinciale di Viterbo per le USL della provincia e consegnato, funzionante, alla USL VT 3 nel maggio 1983) e che contestualmente la Giunta regionale ha richiesto al Ministro della sanità l'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

legge 26 novembre 1981, n. 678, convertita con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

che l'articolo 1 della legge n. 12 del 1982 stabilisce che « il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione nel termine di 60 giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta »;

la la TAC di Viterbo funziona in modo ridottissimo e saltuariamente, con personale a consulenza, con gravi disagi per i malati, costretti a degenze ospedaliere molto protratte, e con le evidenti conseguenze di aumento della spesa ospedaliera -;

per quali motivi il Ministro della sanità non si è ancora espresso sulla richiesta della regione Lazio ad oltre un anno dalla sua presentazione e nonostante le sollecitazioni avanzate in data 21 dicembre 1983 e 6 febbraio 1984;

se è vero e per quali motivi il Ministro ha richiesto i chiarimenti che avrebbero determinato la sospensione dell'iter della deliberazione;

se non ritiene necessario definire con urgenza la pratica in questione per consentire il funzionamento della TAC delle USL di Viterbo sia al fine di rendere tempestiva ed efficace la presentazione diagnostica sia al fine di favorire la correttezza e la produttività della spesa sanitaria. (4-03689)

MEMMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del disordine istituzionale, politico e amministrativo in cui versano molti enti di patronato, che non riescono, tra l'altro, a pagare regolarmente gli stipendi al personale dipendente.

Per sapere - dato il proliferare di questa attività sindacale e parasindacale -:

a) il numero degli enti di patronato, i criteri adottati e le somme erogate a ciascuno di essi nel 1983;

b) se i fondi erogati annualmente sono sufficienti a coprire le spese di ta-

li enti, comprese le spese per il personale, e se tali somme vengono esclusivamente utilizzate ai fini istituzionali;

c) se gli enti di patronato pagano regolarmente gli stipendi al personale con il regolare versamento dei contributi agli enti previdenziali.

In relazione, poi, a talune forme di degenerazione e per far sì che il lavoratore sia veramente tutelato dagli enti di patronato, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga di intervenire perché sia riordinata non solo l'attività patronale ma anche la personalità giuridica degli enti. (4-03690)

PELLEGATTA, MICELI, LO PORTO, BAGHINO E DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza di episodi che la stampa in questi giorni ha evidenziato, come quello dell'ex militare Marcello Furlan, originario di Treviso e residente a Legnano che, recatosi al distretto militare di Milano per richiedere un documento necessario alla sua posizione pensionistica, si è visto consegnare 3 decorazioni a suo tempo conferitegli.

Gli interroganti desiderano sapere:

a) quante sono ancora le decorazioni giacenti nei vari distretti militari;

b) perché non sono state consegnate ai legittimi assegnatari;

c) se non ritiene di far pervenire in tempo utile ai destinatari quelle non ancora consegnate, interessando le autorità militari, affinché possano essere consegnate in occasione del prossimo IV Novembre che, come tutti auspicano, dovrebbe ritornare giornata festiva. (4-03691)

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che in data 24 marzo 1983 la suprema corte di cassazione - sezione II, con sentenza n. 1325, ha respinto il ricorso proposto dai signori Cardosi Giampaolo e Barghi Roberto, confermando la condanna inflitta in I e II grado per furto pluriaggravato;

che in data 3 agosto 1983 il maresciallo Sensi - del Comando Carabinieri di Livorno, su ordine del procuratore della Repubblica di Livorno procedeva all'interrogatorio di certo Chiappa Lino, il quale si dichiarava l'autore del furto motivo per il quale sono stati condannati i signori di cui sopra;

che in data 13 ottobre 1983 veniva effettuato un sopralluogo nella casa dove avvenne il furto, alla presenza del signor Chiappa che confermò di essere l'autore del furto stesso -

se sia a conoscenza di iniziative della procura di Livorno volte a aprire una nuova istruttoria ai fini di giustizia.

(4-03692)

NEBBIA, LEVI BALDINI E RODOTA.
— Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, degli affari esteri. — Per conoscere - premesso che:

la stampa (*Il Messaggero* del 16 marzo e del 5 aprile 1984) ha dato notizia che la villa Pamphili di Roma sarà utilizzata dal Ministero degli affari esteri come sede di riunioni durante la presidenza italiana della CEE (primo semestre 1985);

la villa Pamphili, progettata dagli architetti Algardi e Grimaldi, è considerata la più bella delle ville romane (si veda, a questo proposito, il volume della professoressa Isa Belli Barsali, « Ville di Roma », seconda edizione, Rusconi, Milano, 1983), con le facciate coperte di sculture antiche; con un giardino architettonico di grande bellezza (attualmente in parte parco pubblico); con una zona archeologica situata presso il piazzale d'ingresso; la villa è da tempo chiusa al pubblico e il prezioso patrimonio di statue è precariamente e inadeguatamente sistemato in quattro magazzini;

per usare la villa come sede di riunioni verrebbe costruita una grossa struttura di metallo e vetro, una specie di « voliera », che rappresenterebbe una aperta violazione dei caratteri architettonici della villa e del parco (le due piccole vo-

liere esistenti in passato non erano certo strutture destinate, come questa, ad ospitare oltre cento persone!); la realizzazione dei sistemi di traduzione simultanea e di comunicazioni comporterebbe manomissioni dei muri; sarebbe creato un parcheggio per le automobili a spese di una parte del giardino; sarebbero operate altre manomissioni per la sicurezza di polizia della villa e del parco;

l'associazione Italia Nostra ha giustamente espresso la sua preoccupazione per il previsto uso, del tutto improprio, di villa Pamphili, ricordando che ci sono già in Italia troppi esempi (il più scandaloso è quello del Palazzo Barberini di Roma usato come sede del circolo ufficiali) di edifici di valore storico e artistico destinati « temporaneamente » a uffici o enti che con la cultura non hanno niente a che fare, edifici di fatto sottratti alla funzione culturale e all'accesso al pubblico -:

1) quali azioni intendano compiere perché la villa Pamphili, con il suo parco, non venga destinata ad usi impropri, neanche provvisori, ma sia restaurata e riaperta al più presto al pubblico, con adeguata definitiva sistemazione delle statue, originariamente nel palazzo e nei giardini;

2) quali garanzie saranno prese nel caso in cui la villa sia restaurata e usata come sede temporanea di riunioni della CEE, perché il restauro e la sistemazione siano fatti in modo scientificamente corretto, senza manomissioni degli spazi e del parco e senza costruzione di strutture o edifici estranei;

3) quali accorgimenti saranno presi, nel caso in cui la Villa Pamphili sia usata temporaneamente dal Ministero degli affari esteri, per evitare lo spostamento delle statue dagli attuali magazzini, l'alterazione del giardino per la creazione di spazi per parcheggi e la costruzione di edifici o strutture estranei;

4) quali garanzie sono date ai cittadini, nel caso in cui la villa sia usata da parte del Ministero degli affari esteri, che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

la villa sarà restituita e aperta al pubblico, con opportuna sistemazione delle statue e dell'intero complesso, nella seconda metà del 1985. (4-03693)

ROCELLI E MALVESTIO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di degrado di uno dei più importanti edifici monumentali di Venezia: la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, che costituisce uno dei più alti esempi di architettura archiuta (secoli XIV e XV) e che per la storia della città dei Dogi è considerata il Pantheon di Venezia.

Tale grave deterioramento è stato in questi giorni ancor più evidenziato da una ulteriore caduta di più di tre metri di intonaco spesso due dita, fatto accaduto per fortuna in ore notturne, per cui solo per caso non si sono verificati incidenti al numerosissimo pubblico che ogni giorno visita quel famosissimo mirabile complesso religioso, monumentale ed artistico.

Tutto ciò premesso per conoscere quali misure intenda assumere il Governo per tutelare definitivamente non solo l'incolumità dei visitatori ma anche la salvaguardia di tanto grande patrimonio culturale. (4-03694)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sono state accertate le cause della sciagura nella miniera di Eisten nel Limburgo, nella quale sono periti sette minatori dei quali uno italiano;

se e quale assistenza e tutela sono assicurate ai familiari delle vittime.

(4-03695)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quale è la reale situazione di quelle carceri nelle quali sono in corso proteste e scioperi della fame;

se è vero che vi siano restrizioni riguardanti comportamenti piuttosto che motivi di sicurezza oggettiva. (4-03696)

DEL DONNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui si è fermata l'applicazione della legge 4 gennaio 1982 riguardante il finanziamento di società miste di pesca costituite con la concessione di contributi e mutui agevolati;

2) se s'intende provvedere d'urgenza onde venire incontro alle categorie interessate sollevandole dai pesanti oneri del prefinanziamento. (4-03697)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se può aver corso la domanda di trasferimento a Bari dell'artigliere Trotta Antonio nato ad Adelfia il 9 settembre 1964 ivi residente in via Piccinnin. 14, attualmente in servizio a Civitavecchia, artiglieria da campagna, Magliana 3 Batteria;

se è stato preso nella debita considerazione che il Trotta è l'ultimo figlio di madre vedova di un mutilato di guerra. Dei tre fratelli uno è finanziere, l'altro carrista a Cagliari, il terzo è lanciere di Montebello a Roma.

Il Trotta non volle la dispensa anche perché era sicuro che i motivi esposti ne avrebbero determinato l'assegnazione a Bari. (4-03698)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se è possibile definire con urgenza i motivi per cui la pratica di pensione del sig. Santoro Giovanni, nato a Palo del Colle il 2 febbraio 1911, ivi residente in via S. Martino 7, è stata respinta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

Il decreto ministeriale n. 011997 del 24 marzo 1981 non acclude i motivi del rigetto per cui è impossibile ricorrere.

(4-03699)

DEL DONNO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che da circa tre mesi le campagne della zona nord fra Ruvo e Molfetta sono inondate dai liquami provenienti dallo scarico della fogna di Ruvo;

come mai, malgrado i danni prodotti finora piuttosto rilevanti, nessuno si è preoccupato di rimediare agli inconvenienti provocati con danni agli agricoltori di Molfetta;

se è vero che, nonostante le proteste e le sollecitazioni rivolte alle autorità comunali di Ruvo dai proprietari dei fondi danneggiati, tutto è rimasto lettera morta. I vortici otturati non riescono ad assorbire lo scarico, il cui corso, diventato ormai lungo 5 chilometri, si disperde per le campagne rendendo impossibile la coltivazione. La imminente stagione estiva potrebbe creare serie complicazioni.

(4-03700)

CARIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso:

che in base all'articolo 15 della legge n. 183 del 1976 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può sciogliere il Consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno;

che i motivi che possono portare ad una tale decisione e indicati dalla citata legge sono: la grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, gravi irregolarità di gestione e la ripetuta inosservanza delle direttive di cui al primo comma, n. 2, dell'articolo 10;

che con lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del

commissario viene a mancare quel principio di collegialità che si è dimostrato il solo possibile e utile per uno sviluppo reale del Mezzogiorno;

che la nomina del commissario consentente, in pratica, al Ministro di gestire in prima persona la Cassa stessa —

quali sono stati i motivi che hanno spinto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a sciogliere il consiglio di amministrazione della Cassa e in base a quale criterio e coerenza con tali motivi ha nominato commissario lo stesso presidente del disciolto consiglio di amministrazione.

(4-03701)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere:

i motivi per i quali da undici anni, e cioè sin dal 1973, sia chiusa al pubblico per restauri, peraltro mai nemmeno iniziati, la chiesa di San Giovanni a mare, in Napoli, che per i mancati, tempestivi, adeguati interventi è avviata ad un grave degrado progressivo delle sue strutture. Come è noto l'edificio risalirebbe addirittura al periodo normanno e comunque la sua fondazione venne effettuata dai cavalieri di Malta che lo posero in prossimità del litorale marino onde servisse quale ostello dei pellegrini reduci dalla Terrasanta. Le forme gotiche nelle quali è articolato l'edificio ne fanno un monumento davvero rilevante sol che non si perdesse altro tempo nell'indifferibile restauro a cui dovrebbe seguire la ricollocazione degli arredi conservati dalla Soprintendenza, ci si augura in modo e luogo adeguato;

quali iniziative, concrete, rapide, efficaci si intendano assumere per restituire alla città uno dei suoi più importanti, storicamente ed artisticamente parlando, edifici religiosi che, con recuperata dignità artistica, potrebbe arricchire il circuito culturale e turistico napoletano.

(4-03702)

PARLATO, MANNA E MAZZONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quale fondamento abbia la notizia pubblicata dal settimanale *Napoli Oggi* secondo il quale nell'USL n. 40 di Napoli, e precisamente nell'ospedale Cardarelli, sarebbe largamente inutilizzato un calcolatore IBM per il quale l'USL paga peraltro un canone di centocinquanta milioni l'anno dato che il *computer* avrebbe dovuto gestire le presenze del personale, 400 linee telefoniche e 7 magazzini: la causa di tanto spreco risiederebbe nel fatto che taluni elementi di supporto non sono stati mai installati con l'effetto che nei magazzini farmaceutico, armamentario, casermaggio, dispensa, stampati, tecnico, mobili regna un caos indescrivibile, il centralino dell'ospedale è permanentemente occupato ed è quindi impossibile farvi ricorso con una qualche speranza, assenteismo ed attribuzione ingiustificata di straordinario (e da qui il rilevante abuso che ne deriva) non sono controllati;

se, ove la notizia risulti confermata, intenda svolgere gli opportuni interventi nei confronti del Comitato di gestione dell'USL ove non si fosse fatto carico del problema o, in caso contrario, della regione Campania, insensibile ad una delle tante, ma non per questo non eliminabili, disfunzioni dell'assetto organizzativo del settore sanitario. (4-03703)

FITTANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIERINO E SAMÀ. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere -

premesso che con gli ultimi arresti operati in Calabria in relazione allo scandalo dei corsi professionali fantasma, esce confermato il quadro allarmante dell'uso distorto dei finanziamenti CEE, del sistema di truffe ai danni dello Stato e della regione, della applicazione spregiudicata dei poteri discrezionali propri della Giunta regionale e dei suoi funzionari, dell'assoluta assenza dei previsti controlli preven-

tivi e consuntivi per le attività del settore -:

1) quali sono i provvedimenti che si intendono assumere per impedire che possano ridursi i preoccupanti fenomeni truffaldini nell'uso dei finanziamenti pubblici destinati alla formazione professionale; in particolare, se si ritiene di dover mettere in atto azioni volte ad assicurare adeguati e rigorosi controlli sulla attività di formazione professionale e ciò per colpire decisamente gli abusi e sostenere, invece, quelle attività che hanno un fondamento di serietà e di qualità;

2) se - considerato che anche per il settore degli interventi in agricoltura, a più riprese e pubblicamente, è stata denunciata l'esistenza di indebite concessioni di finanziamenti regionali e CEE a favore di soggetti che non hanno realizzato le opere previste nei progetti assenti - si intende effettuare delle accurate verifiche al fine di stabilire chi sono i destinatari delle suddette risorse pubbliche e la loro effettiva utilizzazione;

3) quali iniziative si ritiene di assumere - valutato che, sia nella vicenda dei corsi di formazione professionale che per gli interventi in agricoltura, in più occasioni ed anche con interrogazioni e dichiarazioni rese nelle varie sedi istituzionali da esponenti politici, sono state ipotizzate penetrazioni di natura mafiosa - per accertare la veridicità di tali ipotesi e conseguentemente per procedere agli accertamenti patrimoniali, in base alla legge La Torre-Rognoni, nei confronti di quanti sono coinvolti negli scandali. (4-03704)

FITTANTE E AMBROGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se in vista delle prossime elezioni, sono state impartite disposizioni ai provveditori agli studi perché consentano o, addirittura, organizzino nelle scuole incontri, conferenze, dibattiti, eccetera con la presenza di parlamentari europei, a tal fine sospendendo le lezioni per consentire la partecipazione degli studenti;

nel caso tali direttive non siano state date, come sono da considerarsi le iniziative svolte in molte scuole della provincia di Catanzaro, che pare siano state sollecitate dal provveditore, che hanno visto la presenza di un parlamentare europeo della DC;

quali provvedimenti intende assumere perché si ponga immediatamente termine alla utilizzazione elettorale e di parte delle istituzioni scolastiche. (4-03705)

BORRI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che la chiesa di Santa Maria della Steccata è uno dei monumenti più importanti di Parma, dotato, tra l'altro, di affreschi del « Parmigianino »;

che dal 1980 in avanti l'Ordine Costantiniano di San Giorgio, ente proprietario della Chiesa, ha inoltrato ripetute domande al Ministero per i beni culturali ed ambientali per ottenere il finanziamento dei lavori, come da apposita perizia, indispensabili per il risanamento delle due absidi;

che a causa del deterioramento inoltre di alcune strutture esterne, ulteriormente aggravatosi a seguito del recente terremoto, si sono verificati alcuni crolli di elementi architettonici che hanno reso necessario l'intervento del Nucleo operativo di Parma del provveditorato alle opere pubbliche per l'eliminazione dei pericoli più gravi e immediati per la pubblica incolumità;

che l'intervento del Nucleo operativo, eseguito nei limiti di competenza, non può ritenersi comunque sufficiente poiché, a causa del precario stato di stabilità delle strutture aeree, tuttora sussistono gravi pericoli per l'incolumità pubblica, data la centralissima ubicazione della chiesa della Steccata, sita nel cuore di Parma;

che, peraltro, tale intervento non risulta ancora finanziato con conseguente

grave disagio sia per l'ente proprietario sia per l'impresa esecutrice dei lavori;

che l'Ordine Costantiniano di San Giorgio, non disponendo dei mezzi tecnici e finanziari occorrenti per l'esecuzione dei lavori, ha ripetutamente denunciato nelle sedi competenti sia i pericoli per l'incolumità pubblica sia il grave danno per il patrimonio artistico nazionale e in particolare della città di Parma, derivante dal perdurare di tale situazione —

se non intendano intervenire con sollecitudine per risolvere tale situazione che, a giudizio dell'interrogante, per i motivi sopra esposti, dovrebbe richiedere dal Governo un'attenzione adeguata alla gravità del caso e una conseguente pronta soluzione. (4-03706)

BORRI E MORRA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

ricorrenti notizie di diversa provenienza attestano che la Società Dielve-Cogesud sarebbe interessata a realizzare uno stabilimento per la produzione di isolatori in vetro per medie ed alte tensioni da localizzare nel comune di Lioni (provincia di Avellino) per un investimento previsto di oltre 35 miliardi;

vi sono elementi per dubitare che a tale iniziativa non sia estranea la Società francese Ceraver, che intenderebbe così operare una « ritorsione » nei confronti dei produttori italiani che ne stanno sempre più efficacemente contrastando la posizione di *leader* mondiale del settore;

la situazione del mercato degli isolatori per medie ed altre tensioni in tutto il mondo è prossimo alla saturazione e che, in conseguenza di questo stato di cose e della alta concorrenzialità esistente nel settore, le imprese italiane sono costrette ad un utilizzo parziale

degli impianti con conseguenti gravi rischi per le migliaia di lavoratori occupati;

la realizzazione dell'iniziativa promossa dalla Dielve-Cogesud comporterebbe un notevole contributo pubblico con prospettive dubbie per quanto si riferisce alla convenienza economica e le conseguenze complessive a livello occupazionale -;

se sono stati assunti impegni o espresse valutazioni al riguardo da parte di organismi pubblici o da pubbliche istituzioni;

se concordano con le valutazioni fatte circa la dubbia convenienza di un eventuale investimento in un settore che si presenta già oggi saturo e con scarse prospettive di allargamento di mercato nel breve e medio periodo;

se non ritengano opportuno nell'interesse generale ed in particolare del Mezzogiorno privilegiare investimenti destinati ad altri settori più di probabile sviluppo. (4-03707)

FACCHETTI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per avere chiarimenti sul conflitto che sembra essere emerso tra la guida politica del Ministero e il Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici e per sapere se questo conflitto significa l'abbandono di un opportuno metodo di verifica tecnica delle compatibilità e delle priorità, ferma restando la responsabilità politica finale del Governo. (4-03708)

CALVANESE E AULETA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, contraria-

mente a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge n. 513 del 1977 ha fissato in lire 9.015 il canone mensile per vano a carico degli assegnatari;

con delibera n. 1041 del 6 dicembre 1979 del consiglio di amministrazione del predetto Istituto si riconfermava la misura del canone in lire 9.015, autorizzando gli assegnatari ad adeguarlo al minimo solo nel caso in cui sia il SER che la regione Campania avessero provveduto alla copertura della spesa;

con delibera n. 746 del 3 giugno 1982 l'Istituto riconfermava ancora una volta il canone provvisorio mensile a vano convenzionale in lire 9.015;

con deliberazione n. 328 del 7 marzo 1983, nonostante le ripetute richieste del SUNIA e il conforme parere espresso dal dottor Troilo del CER, l'IACP rifiutava ancora una volta di adeguare i canoni mensili per vano a quanto stabilito dalla legge n. 513;

l'ANICAP, con parere del 7 luglio 1983, n. 616, richiesto dall'Istituto, ribadiva l'illegittimità dell'operato dell'IACP, evidenziando che l'Istituto non poteva trattenere somme superiori a quelle previste dall'articolo 22 della legge n. 513, e che successivamente dall'entrata in vigore della predetta legge non poteva più determinare i canoni di locazione in base a piani finanziari;

con l'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978 il CIPE su proposta del CER, ha stabilito per le regioni meridionali il canone mensile vano in lire 7.500 -

se non ritenga ingiustificato e illegittimo il comportamento fin qui tenuto dall'IACP della provincia di Salerno e quali interventi urgenti ritenga di dover intraprendere per garantire il rispetto delle leggi vigenti e per porre fine ad una situazione di disparità perpetrata a danno degli assegnatari di alloggi ERP della provincia di Salerno. (4-03709)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

1) se è al corrente delle voci allarmanti della stampa (*La Gazzetta del Mezzogiorno* del 4 aprile 1984) che classifica al primo posto la città di Bari per le malattie infettive: 24,6 su 10.000 abitanti dovuti alla deprimente situazione igienico-sanitaria della città;

2) se risponde a verità che nei primi tre mesi di quest'anno sono stati denunciati 218 casi di epatite (88 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno);

3) se si intende fronteggiare il fenomeno, non solo invitando la popolazione a non mangiare frutti di mare e verdure crude, ma dotando la città di un impianto centralizzato per la depurazione dei molluschi in modo da disciplinare la distribuzione agli spacci autorizzati dei prodotti bonificati e controllati e dall'acqua marina per rinfrescare gli stessi molluschi, evitando così la loro ricontaminazione;

4) quali provvedimenti di urgenza si intendono prendere per evitare che i cumuli di immondizie abbandonati per le strade diventino alimento ai cani, ai ratti ed agli insetti;

5) quando si intende provvedere per togliere dal centro cittadino i mercati rionali nei quali la merce richiama una massa di mosche e di insetti;

6) se infine le autorità responsabili e gli ambienti sanitari avendo avvertita la preoccupazione, cagionata dall'elevato numero di epatite registrate lo scorso mese, abbiano disposto i provvedimenti del caso. (3-00837)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se è a conoscenza di quanto scrive la stampa (*Il Messaggero* del 24 marzo

1984) circa le critiche di monsignor Nervo alla proposta di legge Piccoli contro « la blasfema dilapidazione di speranze, d'impegni, di vite da parte del nostro Stato e delle strutture preposte alla politica di cooperazione, sviluppo ed aiuto nel Terzo Mondo »;

se è vero che l'ulteriore ritardo nell'invio di almeno un miliardo, aggrava in modo irreversibile la situazione dovuta alla persistente siccità e all'avanzata desertificazione;

se il Governo, secondo i disperati appelli della *Charitas* ha effettuato o sta effettuando l'invio dei primi ed urgenti aiuti per la realizzazione al « progetto Sahel »;

se è vero che per due anni la stampa e la RAI hanno magnificato il « progetto Sahel », senza però coordinare o rimuovere gli ostacoli politici ed ambientali per far giungere tempestivamente ed a buon fine gli aiuti promessi. (3-00838)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se e come sono stati distribuiti i 4.100 miliardi destinati alla cooperazione economica contro la fame nel mondo;

quali provvedimenti sono in atto per intervenire subito ed in concerto secondo l'urgenza e la drammatica situazione di tanti paesi;

con quali piani e con quali finalità saranno inviati gli aiuti. (3-00839)

DEL DONNO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi che hanno indotto otto componenti su dodici del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio, a rassegnare le dimissioni;

2) se, la protesta dei dimissionari, « dopo inutili tentativi di chiarimento con il Ministro del bilancio e della program-

mazione economica » non acquisti una notevole rilevanza giuridica in quanto il decreto del Ministro sottraeva il controllo sull'attività del nucleo al segretario generale della programmazione;

3) se la mancata certezza giuridica e di garanzia professionale, necessari allo svolgimento del mandato ricevuto, non ritardi gli investimenti pubblici e privati con grave danno per la ripresa economica. (3-00840)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, se è al corrente della drammatica situazione creata a causa dei mancati rimborsi delle unità sanitarie locali ai farmacisti per la fornitura gratuita dei medicinali.

La Federfarmacisti è decisa a non colmare il buco previsto di 2.500 miliardi; si chiede pertanto di sapere se crede doversi aderire alla richiesta dei farmacisti che il pagamento dei farmaci sia effettuato non dalle unità sanitarie locali piene di debiti, ma dalle regioni di appartenenza. Vi sono saldi del 1982 e 1983. (3-00841)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se, dopo la pubblicazione del « libro bianco » relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo 1982, siano iniziati i doverosi accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, per accertare la verità sulle dichiarazioni dei redditi;

2) quanti dei dipendenti dell'amministrazione siano effettivamente impiegati nell'attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi;

3) quale è l'esito di tale attività nella lotta contro l'evasione. (3-00842)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di apprensione dei nostri connazionali emigrati nel Belgio per i quali, dopo l'approvazione della legge del ministro Jean Gol, vengono limitati alcuni diritti;

se sono state assunte iniziative a tutela dei diritti degli emigrati negli stati della comunità europea. (3-00843)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

quali intenzioni ha il Governo nei riguardi del prestigioso giornale *Il Giorno* che, dopo le dimissioni del direttore Zucconi, sente compromessa la sua ripresa economica;

quali interventi sono in atto per rettificare il corso di questa vicenda che, con le spartizioni e lottizzazioni, può danneggiare un organo importantissimo di informazione serena e responsabile. (3-00844)

DEL DONNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se, a norma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sul piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino è stato effettuato un primo programma di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile;

quanti miliardi sono stati destinati per le attività previste dalla legge, per il prossimo triennio. (3-00845)

ROCELLI E MALVESTIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se abbiano fondamento le preoccupazioni espresse dalla stampa locale in merito alla chiusura dello stabilimento Italiana Coke (ex Vetrocoke) di Porto Marghera in comune di Venezia;

se a fronte di questi timori non intendano ribadire, per chiarezza e per dare tranquillità ai circa 500 dipendenti, l'accordo intervenuto in gennaio e relativo agli investimenti e alla realizzazione del piano di ristrutturazione.

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che per Venezia la perdita di questa unità produttiva aggraverebbe la già difficile situazione occupazionale che, con

ritmi ben superiori al contesto regionale, registra già una perdita in pochi anni di più di 10 mila posti di lavoro e la quintuplicazione della cassa integrazione guadagni.

Tutto ciò in ordine ad un rispetto che le aziende a partecipazione statale dovrebbero avere nei riguardi delle leggi dello Stato e in ispecie, della legge n. 171 del 1973, in ordine al mantenimento di un equilibrio fra salvaguardia e sviluppo della città lagunare, tenuto presente che per Venezia le imprese a partecipazione statale non possono essere presenti solo per lo sfruttamento delle eccezionali occasioni di lavoro in edilizia che la città offre nella prospettiva della utilizzazione dei 200 miliardi accantonati per la sua salvaguardia nella tabella « C » della legge finanziaria per il 1984 e di altri 200 miliardi rispettivamente per il 1985 e 1986.

(3-00846)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se è a conoscenza che opere inserite nei programmi annuali della Cassa, regolarmente approvati da almeno tre anni, non vengono eseguite né consegnate ricorrendo talvolta a deplorevoli espedienti, dietro cui si potrebbe anche celare l'intendimento di utilizzare altrimenti gli stanziamenti per tali opere disposti.

Si citano in particolare:

l'acquedotto sottomarino per il rifornimento idrico dell'isola di Favignana: la commissione giudicatrice dei progetti concorrenti ha esaurito il suo lavoro da oltre sei mesi ma nessuna decisione viene assunta dall'organo deliberante;

più grave e sintomatico è il caso dell'appalto-concorso a suo tempo indetto per fornire le isole minori della Sicilia di impianti di dissalazione ad uso potabile. Da

oltre un anno i plichi contenenti i progetti presentati giacciono chiusi perché non si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere quali iniziative intende assumere il Governo per accertare i motivi di tali omissioni, le eventuali responsabilità, e per non vanificare la volontà politica degli organi collegiali che tali opere hanno ritenuto prioritarie, inserendole nei programmi approvati.

(2-00302)

« SINESIO, NICOTRA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

su alcuni giornali del 30 marzo 1984 veniva pubblicata la notizia dell'avvenuto scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno e la nomina di Perotti a commissario straordinario del Governo dopo che lo stesso si era dimesso il giorno prima da presidente dell'ente, addebitando la responsabilità del mancato funzionamento dell'ente ai ritardi legislativi;

a tutt'oggi non si è avuta visione del decreto di scioglimento -:

1) se risponde a verità il fatto secondo cui si sarebbe proceduto al commissariamento della Cassa del Mezzogiorno senza aver prima posto in essere le procedure e verificate le condizioni previste dal vigente articolo 15 della legge n. 183 del 1976 per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione;

2) se risponde a verità che si sarebbero messe in atto pressioni politiche al fine di ottenere volontariamente le dimissioni di almeno la maggioranza del Consiglio di amministrazione, onde poter evitare lo scoglio dell'articolo 15 della legge n. 183 del 1976, il quale prevede per lo scioglimento del consiglio l'esistenza di gravi inosservanze a disposti di legge o gravi irregolarità di gestione o comunque gravi colpe degli amministratori, di cui, peraltro, dovrebbe esserne interessata la magistratura.

(2-00303)

* « GORLA, CAPANNA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere le iniziative che il Governo intende assumere sulla questione del soggiorno obbligato in località dell'Italia centro-settentrionale di elementi collegati alla criminalità organizzata, mafia, camorra e 'ndrangheta, tenuto conto delle inquietanti esperienze che il fenomeno ha determinato, nonché delle risultanze delle audizioni della Commissione antimafia e della Commissione Interni, oltre che delle proposte avanzate nel corso delle consultazioni condotte dal ministro Scalfaro fra magistrati, prefetti, questori e rappresentanti degli enti locali e delle regioni.

(2-00304) « SERVELLO, ZANFAGNA, FRANCHI FRANCO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere:

quali sono i motivi per cui la nave cisterna *Ampelox* salpata da Marsala venerdì scorso con 8.450 ettolitri di vino siciliano, ha dovuto interrompere le operazioni di scarico, togliere gli ormeggi ed allontanarsi in tutta fretta per ordine della Capitaneria di porto durante una animata manifestazione dei produttori francesi di vino;

come intende il Governo garantire ai nostri prodotti la loro esportazione all'estero. Già nel 1981 la stessa unità fu assalita dai *vignerons* che ne inquinarono il carico dopo aver scaricato nelle stive, colme di vino, numerosi bidoni pieni di nafta e di altri prodotti oleosi;

se di fronte a gesti ripetuti spesso, non ritenga di dover intervenire per il rispetto degli accordi.

(2-00305) « DEL DONNO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere:

1) a che punto sono le trattative per liberare l'architetto italiano Enzo Castello, detenuto in Libia e condannato all'ergastolo sotto l'accusa di alto tradimento;

2) quali sono i motivi per cui i nostri lavoratori sono scarsamente tutelati dalle non infrequenti angherie che subiscono nei paesi ospitanti. In Arabia Saudita un nostro connazionale, Giuseppe Russo, fu condannato a morte per presunte scorrettezze compiute dal suo datore di lavoro. È stato decisamente assurdo non difendere il Russo per responsabilità non sue, ma della ditta. In Libia l'ingegnere Castello compiva lavori di planimetria per incarico del Governo libico a Tobruk paese molto vicino all'Egitto. Per ragioni di ufficio era in contatto col capitano Idris, braccio destro di Gheddafi ed ignorava del tutto il complotto del capitano contro Gheddafi;

3) che consistenza hanno le accuse (*Il Giornale d'Italia* 27 marzo 1984) sull'atteggiamento pauroso e remissivo delle nostre autorità diplomatiche pronte ad ogni ricatto.

(2-00306) « DEL DONNO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere:

quale è l'orientamento del Governo ed il rispettivo giudizio sull'allarme per la presenza della flotta sovietica nell'Atlantico, nel Pacifico e nel Mediterraneo;

quali passi intende fare il Governo per chiarire se si tratta di una esercitazione, certamente la più imponente mai verificatasi in queste acque o, come appare più probabile, di un quadro preoccupante in una situazione allarmante già sperimentata lunedì scorso nel mare cinese meridionale dove la portaerei sovietica *Minsk* ha sparato otto razzi contro la fregata americana *Harold Tolt* colpendola tre volte;

se ritenga opportuno intervenire trattandosi di uno spiegamento di forze in una area vastissima che va dalle isole Shetland meridionali alla Groenlandia, dalla Norvegia meridionale al Capo Nord.

Nelle ultime ore altre navi sovietiche hanno lasciato le loro basi nel Baltico dirette verso l'Atlantico del Nord.

(2-00307) « DEL DONNO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma